Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Emeroteca

ANNO VII FASCICOLO II

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

BIBLIOTECA NAZIONALE V.E. ROMA
12 SET 1936
* RIVISTE *

VOLUME VII

G. C. SANSONI - FIRENZE
1936-XIV

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Emeroteca
Per. n. 907

Anno VII Fascicolo II

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

BIBLIOTECA NAZIONALE V.E. ROMA
12 SET 1936
RIVISTE

Volume VII

G. C. SANSONI - FIRENZE
1936-XIV

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANN

ST

S

E

G
F
C

C

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VII FASCICOLO II

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

SOMMARIO

ENRICO FINZI, *Aspetti giuridici delle Società Cooperative* . . . . Pag. 83
GIULIANO MAZZONI, *Note sul concetto di categoria* . . . 94
KOTARO TANAKA, *Il metodo del diritto commerciale* . . 121
GIUSEPPE BRUGUIER, *Il corporativismo e gli economisti italiani* 132
COMMENTI E DISCUSSIONI:
L'interesse di categoria 170
A proposito delle Lezioni di F. Ferrara, ossia dell'iniziativa economica 171
OPERE RICEVUTE: 175

G. C. SANSONI — FIRENZE
1936-XIV

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 100 pagine ciascuno

Condizioni di abbonamento: Per un anno: Italia **L. 36.** – Estero **L. 70**
Un fascicolo separato: Italia **L. 12.** - Estero **L. 20.**

Direzione: presso la Scuola di Scienze Corporative
della R. Università di Pisa

Amministrazione: presso la Casa Editrice G. C. Sansoni
Viale Mazzini 26, Firenze

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Iª Serie: *STUDI diretti ad approfondire i problemi fondamentali del Corporativismo.*

I. **LA CRISI DEL CAPITALISMO** – Scritti di G. Pirou, W. Sombart, E. F. M. Durbin, E. M. Patterson, U. Spirito, con appendice bibliografica di G. Bruguier. – Prefazione di Giuseppe Bottai. – **IIIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-200 . . . . **L. 15,—**

II. **L'ECONOMIA PROGRAMMATICA** – Scritti di Brocard, Dobbert, J. A. Hobson, D. Landauer, Lorwin, U. Spirito, con appendice bibliografica di G. Bruguier. – Prefazione di Giuseppe Bottai. – **IIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-208 . . . . **15,—**

III. **CAPITALISMO E CORPORATIVISMO** – di Ugo Spirito. – **IIIª Edizione riveduta e aumentata.**
Volume in-8, di pagg. XX-176 . . . . **15,—**

IV. **CORPORATIVISMO E SCIENZA GIURIDICA** – di A. Volpicelli.
Volume in-8, di pagg. VIII-206. . . . . **15,—**

V. **NUOVE ESPERIENZE ECONOMICHE** – Scritti di Beckerath, Cole, Condliffe, Dobbert, Lorwin, Nagao, Spirito. – Prefazione di G. Bottai.
Volume in-8, di pagg. VI-244 . . . . **15,—**

VI. **L'IMPRESA NELL'ORDINE CORPORATIVO** – di L. Mossa. – Prefazione di Giuseppe Bottai.
Volume in-8, di pagg. IX-176 . . . . **12,—**

IIª Serie: *DOCUMENTI.*

I. **BOLSCEVISMO E CAPITALISMO** – di G. Stalin, V. Molotov, G. F. Grinko. – Con un'Avvertenza di Giuseppe Bottai (*esaurito*).

II. **PRINCIPII POLITICI DEL NAZIONALSOCIALISMO** – di C. Schmitt. – Scritti scelti e tradotti da D. Cantimori. – Prefazione di A. Volpicelli.
Volume in-8, di pagg. X-234 . . . . **15,—**

III. **CHE COSA È IL DENARO?** – di G. D. H. Cole. – Traduzione di Cesare Servadio.
Volume in-8, di pagg. X-462 . . . . **20,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Una collezione nuova:

CLASSICI DEL LIBERALISMO E DEL SOCIALISMO

DIRETTI DA GIUSEPPE BOTTAI, UGO SPIRITO E ARNALDO VOLPICELLI

In agili volumi in-8, rilegati, contenenti opere intere o antologie, precedute da introduzioni critiche e da commenti analitici.

Sono usciti:

I.

LE CARTE DEI DIRITTI
(Dalla *Magna Charta* alla *Carta del Lavoro*)

A CURA DI FELICE BATTAGLIA

Volume in-8, di pagg. xx-256, rilegato . . . L. **25,—**

II.

I LIBERALI ITALIANI DOPO IL 1860

A CURA DI FRANCESCO PICCOLO

Volume in-8, di pagg. xxxvi-248, rilegato . . . L. **25,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ASPETTI GIURIDICI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

SOMMARIO: — 1. Caratteri economici e caratteri giuridici delle Società Cooperative. — 2. Elementi giuridici essenziali delle società in genere: a quali di essi si riferiscono le differenze specifiche delle cooperative. — 3. Qualifiche subiettive dei soci. — 4. Natura giuridica di tali qualifiche: il concetto di *presupposto*, distinto dal concetto di *capacità*. — 5. E da quello di *potere di disporre*. — 6. Autonomia del concetto di *presupposto*: rinvio. — 7. La variabilità del capitale come conseguenza del presupposto subiettivo di categoria e la posizione delle società cooperative nel sistema corporativo. — 9. Il guadagno come scopo delle società; e la sua repartizione, come mezzo di realizzo: deroga a questo principio nelle società cooperative. — 10. Nella società cooperativa i soci realizzano il loro profitto contrattando con la società. Immanente conflitto tra l'affectio societatis e il contrasto di interesse fra contraenti. L'elemento morale e la sua funzione di equilibrio. — 11. Necessità di riforma. Bisogna coordinare e subordinare la cooperativa alla categoria. — 12. Conclusioni.

In un saggio, [1] che echeggia a quell'« *Esame critico dei principi teorici della Cooperazione* » del Pantaleoni, [2] il quale tanta risonanza ebbe ed ha ancora, — Riccardo Dalla Volta, respingendo in parte le geniali affermazioni del grande economista, si ripropose il problema « se esista un *principio economico speciale* delle imprese cooperative » e ne tracciò la soluzione rilevando che « l'impresa cooperativa non ha mai lo scopo di procurare il massimo profitto al capitale », e concludendo che « la natura delle società cooperative, la loro ragione primaria di essere, la finalità loro propria non sono assolutamente quelle delle società di speculazione fondate per ottenere il massimo profitto del capitale ». [3]

Vorrei io, oggi, rendendo omaggio al caro e buon Maestro, che, dimentico del carico degli anni, più giovanile che mai, continua, fuor dei quadri, ad esserci esempio e sprone, — seguire le sue traccie per chiarire un poco l'analogo problema che si pose e si pone rispetto alla essenza *giuridica* delle società coope-

[1] RICCARDO DALLA VOLTA, *Sul fondamento teorico della Cooperazione*, in *Finanza Corporativa* (Roma 1928) e, nuovamente, in *Scritti vari di Economia e Finanza*, Firenze, Seeber, 1931, IX, pag. 529 e segg.

[2] MAFFEO PANTALEONI, in *Erotemi di Economia*, Laterza, Bari, 1925, II, 129 e segg.

[3] Loc. cit., pag. 532.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

rative: — quali sono i caratteri tipici, differenziali, essenziali, della cooperazione nell'ordine giuridico?

2. — Ogni società commerciale consta dei seguenti elementi essenziali:

a) un complesso di persone associate;

b) un complesso di beni, che costituiscono il fondo sociale;

c) la destinazione del fondo sociale all'esercizio del commercio o dell'industria per trarne un guadagno;

d) il « fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare » (art. 1697 c. civ.).

Rispetto a quali elementi si differenzia dalle consuete società commerciali la società cooperativa?

A mio avviso i tratti differenziali si polarizzano rispetto al primo ed all'ultimo elemento; e da tali differenze scendono, come corollari, le note caratteristiche legislative delle società cooperative.

3. — Rispetto alle società commerciali ordinarie l'attitudine ad essere soci è data dal comune requisito di ogni contratto: la capacità di agire.

Chi è capace di contrattare può, stipulando con altre persone capaci di contrattare, costituire, dove sussistano gli altri elementi essenziali, una società commerciale.

Non così, o meglio non soltanto così, nelle società cooperative. In queste l'associazione — pur sempre libera e volontaria — è, in qualche modo, *derivata*. Preesiste, naturale, economico, morale, religioso, anche giuridico, già prima che la società si costituisca, un elemento che accomuna i cooperatori futuri: essi devono appartenere ad una classe, ad una categoria, ad un gruppo, che senta in comune alcuni bisogni, e voglia, rispetto ad essi, svincolarsi dai legami dello scambio, bastare a sé stesso. La cooperazione è anzitutto, così, il segno di una esigenza di *gruppo*, che si risolve e si ricompone nei singoli che al gruppo appartengono; è una funzione, non di individui che tendono ad associarsi, ma di soggetti che già appartengono ad un gruppo, il quale sente i propri bisogni e persegue i propri fini.

Sta in questo rilievo il nucleo centrale di alcune caratteristiche essenziali delle società cooperative:

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

I) le così dette *condizioni* che la legge e lo statuto impongono perché i soggetti siano idonei ad acquistare o conservare la qualità dei soci:

II) *la variabilità del capitale*, necessario corollario della immanente necessità di consentire il recesso o di imporre la esclusione dei soci che mutino il loro stato, e di accogliere i soggetti che, entrati a far parte della classe, sono legittimati ad appartenere al suo stremento corporativo.

4. — Non è agevole definire *giuridicamente* il primo elemento differenziale.

Sotto un aspetto, che più appare evidente ad un rilievo sommario, sembra trattarsi di un *elemento subiettivo*, che, condizionando l'efficacia dell'atto col quale una persona tende ad assumere la qualità di socio di una determinata cooperativa, operi a somiglianza della capacità di agire e quasi con essa si identifichi.

Ma è facile rilevare che nella *essenza* e nello *scopo* il presupposto *specifico* che consideriamo è lontanissimo dalla nozione e dalla funzione della capacità, e rispettivamente della incapacità, nel diritto privato.

Basti pensare:

I) che la incapacità sopravveniente non determina mai lo scioglimento dei rapporti costituiti da un soggetto che, al momento della loro costituzione era capace; laddove, nel nostro caso, l'appartenenza alla categoria dei cooperatori è condizione non solo per *entrare*, ma altresì per *restare* nella società;

II) che le norme sulla capacità si ispirano ad una particolare tutela dell'incapace, e non sono tanto rivolte ad impedire che esso venga danneggiato dal negozio che eventualmente abbia posto in essere; talché essa piuttosto che una *inefficacia* dell'atto, determina un effetto doppio e potenzialmente contraddittorio, cioè da un lato quello normale all'atto valido, dall'altro il diritto potestativo a favore dell'incapace di annullarne gli affetti.

Nulla di simile nel nostro caso, nel quale esula ogni spirito di protezione, e solo si vuole, con la selezione dei soci, garantire e mantenere la funzione derivata, accessoria, di *integrazione* (come

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

felicemente si esprime il Weiller)[1] che ciascuna cooperativa rappresenta rispetto alla corrispondente categoria di cooperatori.

5. — D'altra parte si può rilevare che, se il nostro requisito rappresenta indubbiamente una limitazione specifica del potere generico di obbligarsi, proprio della generalità dei soggetti di diritto, e come tale appare schiettamente un dato *subiettivo*, esso, però, si basa sopra elementi *estrinsechi* al soggetto, che non si fondono e si confondono in lui, come l'età, o l'integrità della mente; ma ne stanno fuori, come stati di fatto o di diritto, che lo qualificano.

Sotto questo profilo parrebbe che il presupposto, il quale legittima l'attitudine ad essere socio di una determinata cooperativa, potesse accostarsi al così detto potere di disporre (Verfügungbefügniss), che più volte, a torto, fu avvicinato e confuso colla capacità subiettiva.

Come il nostro, il potere di disporre è un elemento specifico di ciascun atto di disposizione e per ciascun diritto sul quale la disposizione è destinata ad operare si profila subiettivamente — qualità dell'agente —, e, d'altra parte ha una sua base obiettiva, estrinseca, riferendosi particolarmente e singolarmente a ciascun oggetto di disposizione.[2]

Se non che, mentre appaiono chiare le affinità tra le due situazioni giuridiche, non meno evidenti ne appaiono le differenze.

Anzitutto il *potere di disporre* entra in considerazione solo, come la stessa espressione denuncia, nei casi di *disposizione giuridica*, cioè nella costituzione e nel trasferimento di diritti *reali*, o che, come tali, nella circolazione, possano venire considerati. Il presupposto nostro, invece, non tocca i beni e la loro circolazione, bensì invece e soltanto la attitudine di un soggetto ad entrare specificamente in un determinato rapporto obbligatorio. La differenza tra il potere di disporre e la legittimazione a far parte della cooperativa appare evidente quando si consideri che

[1] AUGUSTO WEILLER, *La società di integrazione in relazione anche all'idea corporativa*, in *Rivista Bancaria*, 1931.

[2] Cfr. THON, *Rechstnorm und subjectives Recht*, Weimar, 1878. Per un'ampia trattazione recente con ricche note bibliografiche cfr. SALVATORE PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, Giuffrè, 1905.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

entrambe possono essere, diversamente, necessari; e concorre o non concorrere, con effetti diversi. Posso io non avere i requisiti di categoria ed allora è impedito il mio ingresso nella società; posso non avere il *potere di disporre* della cosa che conferisco nella cooperativa, e sono soltanto tenuto alle garanzie che il socio deve per il suo conferimento. Si tratta di due requisiti diversi, con effetti diversi; talché il primo va tenuto necessariamente distinto dal secondo.

Si aggiunga che il *potere di disporre* è un attributo che particolarmente riguarda la facoltà di *trasmettere*, di *dismettere* diritti; laddove, invece, nel nostro caso si considera un elemento che costituisce condizione per *acquistare* un diritto, per entrare in un determinato rapporto giuridico, ed eventualmente per restarvi; non per uscirne.

6. — La verità si è che il rilievo di questo presupposto specifico, il quale differenzia le società cooperative dalle altre società, solleva un problema di sistematica giuridica arduo e sotto un certo aspetto nuovo, che converrebbe affrontare direttamente ed ampiamente.

Oltre al presupposto generico subiettivo (capacità di agire); oltre al presupposto specifico della alienazione e riferibile all'oggetto [1] di questa (potere di disporre); esiste come possibile, rispetto al soggetto, ed in collegamento con altri elementi estrinseci, un gruppo ulteriore di presupposti, i quali operano specificamente rispetto a singoli diritti o rapporti giuridici, limitando l'attitudine ad acquistarli od a conservarli.

A tali *presupposti* — che potremmo appunto chiamare con tal nome — usandolo in senso stretto e tecnico —, presupposti che, sebbene non considerati unitariamente (e lo meriterebbero), sono frequentemente rilevati e rilevabili, avvicinandoli volta a volta o alla capacità [2] o alla condizione, *facti* o *iuris*, [3] o alla *presup-*

[1] Sul concetto di *oggetto in senso tecnico giuridico* cfr. il lavoro fondamentale di RUDOLF SOHM, *Der Gegenstand*, Leipzig, 1905.

[2] Cfr. in tal senso, ad esempio VIVANTE in *Riv. dir. comm.*, *1904*, *I*, 270 e NAVARRINI, *Commento*, n. 344, a proposito dell'art. 144 c. comm.; giustamente criticati dal CARNELUTTI, *Legittimazione a comperare*, in *Riv. dir. comm.*, 1935, I, 503.

[3] Cfr. ANTONIO SCIALOJA, *Condizione volontaria e condizione legale*, in *Saggi di vario diritto*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

posizione [1] o anche, di recente, alla legittimazione [2] e che ci riserviamo di fare presto oggetto di un apposito studio — mi pare possa e debba aggregarsi il requisito che abbiamo rilevato, il quale, quindi, appare, appunto, come un *presupposto*, ignoto alle altre società, che specificamente deve invece sussistere per l'appartenenza ad una società cooperativa.

7. — Dalla esigenza di tale presupposto discende come *conseguenza*, come *posterius*, e non come *prius* logico e giuridico, la variabilità del capitale sociale della cooperativa, e l'ingresso e l'egresso dei soci nella compagine sociale.

La cooperativa deve funzionare come elemento integratore di un gruppo, ed è alle esigenze unitarie di questo che essa deve rispondere, piuttosto che a quelle contingenti dei singoli che, *pro tempore*, ne sono i soci.

La struttura giuridica delle società cooperative, tende, più o meno consapevolmente e più o meno perfettamente, a plasmare tale tipo di società in modo che meglio risponda ai suoi fini.

Soci possono essere, pertanto, solo coloro che appartengono alla categoria che la società tende ad integrare; amministratori possono essere soltanto i soci, che riflettono in sé le esigenze del gruppo al quale appartengono. Se cessa l'appartenenza alla categoria, cessa nel socio la legittimazione a rappresentarla indirettamente nella sua funzione integratrice, ed il diritto di avvantaggiarsi di una organizzazione che è destinata, appunto, a servire ad una data categoria di soggetti.

8. — Questa dipendenza delle singole società cooperative dalla categoria cui sono destinate a servire, non solo merita di essere rilevata come spiegazione di molteplici norme speciali; non solo può giovare per la interpretazione di esse; ma potrebbe meglio essere organicamente concepita ed espressa dalla legislazione speciale di diritto pubblico allo scopo di collocare nel suo giusto posto la cooperazione nel sistema corporativo.

Già le cooperative sono insieme protette e sorvegliate dallo

[1] Cfr. nell'ipotesi dell'art. 429 c. comm. LORDI, *Le obbligazioni commerciali*, pag. 486.

[2] Cfr. CARNELUTTI, loc. cit. e LUIGI ROCCHI, *Capacità e legittimazione in una teoria generale della idoneità a compiere negozi giuridici validi*, in *Temi Emiliana*, 1936, XIV, n. 1.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Stato; appunto perchè assolvono ad una funzione sociale; ma indubbiamente ora che le categorie economiche sono inquadrate stabilmente nella organizzazione corporativa è da ritenersi che la necessità e l'opportunità di promuovere a favore di una determinata categoria l'autarchia economica integrale, sia pure in un campo determinato e limitato, debba essere apprezzata non solo dalla classe che tende all'autarchia stessa, mâ altresì da un superiore organo di controllo, il quale tenga presente il rapporto di interdipendenza unitaria tra i vari interessi — già d'altra parte, disciplinati — che può venire alterato, con generale nocumento, da una iniziativa particolare, sia pure essa, considerata unilateralmente, nobile e vantaggiosa.[1]

9. — Un ulteriore differenza specifica tra le società cooperative ed ogni altra società — differenza tanto profonda da far sorgere persino qualche dubbio che essa non importi uno spostamento del nostro istituto dal campo specifico delle società a quello più vasto e generico delle associazioni — si riferisce alla sua finalità economica ed al mezzo tecnico-giuridico che conduce a raggiungerla.

La società commerciale è un'azienda che, preso il capitale dai soci, esaurisce in sè il proprio ciclo produttivo di guadagno.

Si deve a questa autonomia economica aziendale l'autonomia giuridica, faticosamente raggiunta, mediante il riconoscimento della personalità. La società ha il *suo* capitale, esplica i *propri* atti di commercio, mira al *proprio* guadagno.

Solo una volta realizzato, il guadagno viene *ripartito* tra i soci, normalmente in proporzione al capitale, mediante il quale esso è stato prodotto.

I beni della società non sono beni di *godimento diretto* dai soci (come avviene spesso, invece, per i beni di *proprietà comune*), bensì semplice strumento produttivo di guadagno, che, concretano in denaro e distribuito, servirà ad acquistar beni destinati a soddisfare direttamente, immediatamente i bisogni del singolo socio. In altri termini scopo essenziale di ogni società è il gua-

[1] Cfr. sostanzialmente concordante, ERNESTO LAMA, *Corporativismo e cooperazione* in *Archivio di studi corporativi*, vol. V (1934, XIII), pag. 267.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dagno che si consegue mediante il capitale sociale, e che i soci singolarmente realizzano mediante la sua ripartizione.

Non così, invece, nella società cooperativa. Essa non tende col capitale conferito dai soci a produrre un guadagno da repartirsi tra essi, — non tende, — come acutamente rilevò il Dalla Volta — a dare la massima contribuzione al capitale investito nell'azienda sociale; — bensì, invece, a soddisfare immediatamente, con la propria attività, bisogni diretti dei singoli soci.

Con la costituzione delle società cooperative una categoria di persone, che ha bisogno di determinati servigi che potrebbe e dovrebbe chiedere ad altri, — si crea, per così dire, *un suo proprio contraente artificiale*, il quale è destinato a soddisfare direttamente i bisogni dei singoli associati. La società cooperativa, giuridicamente *terzo* rispetto ai nuovi soci, economicamente è *cosa comune* fra essi, destinata a servir loro direttamente, immediatamente con la propria attività, e non già indirettamente, producendo un utile che a sua volta sarà ripartito e servirà a soddisfare un bisogno.

10. — Il problema tecnico giuridico della organizzazione della società cooperativa sta principalmente nella necessità di superare questa immanente contradizione tra la personalità della società, contrapposta e distinta dalla personalità dei soci, e la sua funzione economica di *bene dei soci*, destinato ad essere oggetto di godimento diretto, strumento immediato di soddisfazione di determinate esigenze economiche, mercé l'attivo scambio di prestazioni tra soci e società, mercé la creazione di vincoli giuridici negoziali tra cooperativa e cooperatori.

Giuridicamente diversi e contrastanti, i soci e la società economicamente cooperano o quasi si identificano, reciprocamente servendosi.

Si deve alla necessità di superare questo contrasto l'alto contributo che si è attinto all'elemento *morale* per disciplinare i rapporti cooperativi. [1]

Giuridicamente la contradizione appare insanabile: come con-

[1] Cfr. particolarmente il Terzo Capitolo del II volume della classica opera di G. LORENZONI, sulla *Cooperazione agraria nella Germania Moderna*, Trento, 1902, pag. 93 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

traente, il socio è in antagonismo di interessi con la società; mentre come socio egli identifica il suo interesse con quello sociale. Come garantire che le transazioni tra i soci e la società si svolgano secondo giustizia, con uguale rispetto degli interessi di tutti, con spirito di vera mutualità e non di sopraffazione?

Ripeto: per ora — e non sempre con molto profitto — ad elemento regolatore è servito il criterio morale: la coscienza di categoria, alla quale si fa appello per impedire la sopraffazione degli interessi dei singoli su quelli generali. E, nel presupposto che tale elemento assolva il suo compito, la società cooperativa è stata dal legislatore plasmata in modo da temperare il rigido contrasto, che, per garantire l'interesse dell'azienda sociale, la legge generale pone tra società e socio; e la prassi ha cercato di favorire un potere disciplinare della cooperativa sul socio, idoneo a moderare l'asprezza dei rapporti col contraente. [1]

11. — Ma non si può dire che i risultati siano soddisfacenti e che gli interessi particolari si sieno veramente coordinati e subordinati a quelli collettivi, che nella cooperazione vorrebbero trovare forza e tutela.

La verità si è, che, per la sua destinazione, la cooperativa deve essere un organo di categoria e non un semplice aggruppamento di individui, e che l'autarchia economica vuole essere favorita nel gruppo e per il gruppo, collettivamente, e non già per i singoli, sommati insieme.

Nel regime liberale, mancando lo strumento giuridico per unificare organicamente una categoria economica e disciplinarla gerarchicamente, gli individui, portatori degli interessi di categoria, si sostituivano a questa — materialmente se non giuridicamente esistente — e, sotto la forma sociale — (forma che anche oggi giova a perseguire e raggiungere, indirettamente, altri utili scopi, che non i suoi specifici) [2] — miravano a conseguire il soddisfacimento del bisogno collettivo, che era, poi, anche il loro bisogno di singoli.

[1] Confronta per più generali vedute WEILLER, loc. cit., n. 14 e 15 che lumeggia le « funzioni quasi arbitrali delle società di integrazione ».

[2] Cfr. T. ASCARELLI, *Simulazione e nuove funzioni nelle società anonime*. In *Giur. It.*, 1930, IV, 265.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Era un adattamento di un mezzo creato ed altro scopo, e fatalmente, quindi, male aderente ed efficiente rispetto alle diverse finalità; ma era tutto ciò che di meglio allora si potesse.

Oggi, però, che le categorie economiche sono, per opera dello Stato, organizzate e coordinate, sembra che non solo la iniziativa per la sua costituzione, — come ho già rilevato — ma la vita stessa della società cooperativa, destinata ad integrare un gruppo che vuole soddisfare da sé una propria esigenza economica, possa e debba dipendere dalla organizzazione del gruppo stesso, per modo da garantire la continuità, talvolta la perpetuità, dei suoi scopi, ed impedire che questi si risolvano nel particolarismo e nell'egoismo dei singoli soci *pro tempore*.

In altri termini, la cooperativa, sia pure alimentata dai contributi dei singoli cooperatori, dovrebbe sorgere e vivere come una specie di *fondazione*, accanto ad un gruppo organizzato corporativamente, e svolgere una attività completamentare a quella del gruppo stesso. I ferrovieri hanno le loro cooperative, gli impiegati le loro, i braccianti del tale comune la loro, gli agricoltori della tal zona la loro; non come somma di singoli interessi individuali e contingenti, bensì come espressione di una esigenza duratura del gruppo, cui i singoli appartengono.

Se tale criterio venisse assunto come base della nuova legislazione, mentre si eliminerebbe molte pseudo-cooperative, che hanno solo la tendenza a sfruttare i vantaggi fiscali che la legge accorda a tali enti, ma non ne hanno né l'essenza né lo spirito — sarebbe possibile congegnarle in modo da mantenere costantemente subordinato l'interesse egoistico del singolo a quello generale della categoria, affidando a questa, coi suoi organi, sotto il controllo dello Stato, la gestione dell'impresa cooperativa.

Il coordinamento, poi, delle società cooperative all'ordinamento corporativo, agevolerebbe il coordinamento altresì delle cooperative tra loro, facilitando i consorzi regionali o nazionali fra quelle che assolvono localmente funzioni analoghe e rendendone più organica la distribuzione nel paese. [1]

[1] Su tali problemi cfr. D. Medugno, *Cooperazione e Corporazione*, in *Rivista Italiana di Scienze Commerciali*, Milano, 1935, pag. 249 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

12. — Ma questo è problema piuttosto politico che giuridico, ed esce dai limiti posti alla nostra indagine. La quale per ora intende fermarsi a questi pochi, ma essenziali, rilievi:

I) che la Società Cooperativa è giuridicamente caratterizzata dal fatto che esige un presupposto subiettivo, nei propri aderenti, che non è richiesto per le altre società commerciali;

II) che tale presupposto costituisce l'anello di congiunzione costante e necessario fra la cooperativa ed un gruppo economicamente od altrimenti caratterizzato, cui la cooperativa stessa è destinata a servire;

III) che in relazione a tale esigenza si modella la disciplina legislativa della cooperativa, specie adottando la forma di società a capitale variabile, necessaria per garantire la variabilità dei soci, in ragione della loro pertinenza alla categoria, che viene integrata dalla cooperativa;

IV) che, la funzione integrativa della società cooperativa determina un'altra differenza essenziale e funzionale tra la società stessa e le comuni società commerciali, ponendo lo scopo di guadagno come immediato e diretto dei singoli soci, o della loro categoria, e non dell'azienda, come impresa capitalistica; e realizzandolo non tanto con la ripartizione dell'utile sociale, quanto mediante la stipulazione di negozi giuridici tra l'ente cooperativo ed i singoli cooperatori.

Da questo carattere segue l'esigenza di una particolare disciplina e di un superiore controllo, per facilitare e regolare gli scambi tra cooperatori e cooperative, e garantire che essi si svolgano in modo conforme alla finalità di integrazione delle categorie, che giustifica i particolari privilegi consentiti dallo Stato alle singole società cooperative, ed ai cooperatori.

ENRICO FINZI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

NOTE SUL CONCETTO DI CATEGORIA

SOMMARIO: — 1. Posizione del problema. — 2. Le varie tesi intorno al concetto di categoria. — 3. La teoria dello *status* come elemento fondamentale per l'esame del concetto di categoria. — 4. *Status* professionale e *status* di produttore. — 5. Il concetto di categoria nei suoi distinti aspetti, sociali ed economici: la categoria professionale e la categoria economica. Critiche a questa distinzione e confutazione delle critiche. — 6. Le varie categorie prese in considerazione dal diritto corporativo: esame delle varie categorie economiche. — 7. Esame delle varie categorie professionali. — 8. L'atto di inquadramento collettivo come atto che organizza giuridicamente le categorie. — 9. La teoria dell'interesse di categoria come interesse tipico del gruppo, differenziabile dagli interessi particolari. — 10. Conclusioni.

1. — È noto come fra i destinatari dell'azione corporativa siano tutti quei soggetti che esplicano, in un dato momento, una determinata attività produttiva.

In altre parole, gli individui vengono presi in considerazione dal diritto corporativo non in quanto cittadini dello Stato, ma in quanto svolgenti una attività che è considerata tipica, nell'economia produttiva: così, il frutticultore, il metallurgico, il chimico, cadono sotto la sfera dell'azione corporativa in quanto appartenenti, ciascuno, ad un aggregato economico-sociale che ha appunto, nel suo complesso, caratteristiche unitarie. Questo gruppo sociale, detto *categoria*, sta alla base di tutta l'organizzazione corporativa, in quanto l'organizzazione corporativa è costituita prevalentemente da elementi tratti da esso per attuare i fini statuali di benessere sociale e di tutela della produzione.

Importante è quindi studiarne le caratteristiche unitarie cercando di esaminarne il concetto essenzialmente sotto l'aspetto giuridico, aspetto che finora è stato piuttosto trascurato dalla dottrina.

***

2. — Si è affermato dalla dottrina, non senza contrasto, che la nozione di *categoria* è determinata dalla identità professionale esercitata da un gruppo di persone ed è caratterizzata dal fatto di avere degli interessi che appartengono a queste persone

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma non considerate singolarmente, bensì nell'insieme; secondo altri, l'interesse di categoria non è la somma degli interessi individuali dei singoli membri perchè può darsi che l'interesse particolare di un singolo sia in contrasto con l'interesse collettivo, senza, per questo, mutare l'interesse generale della categoria; ma è addirittura un interesse superiore e diverso concepibile come interesse-tipo.

Questo concetto si esprime anche dicendo che gli interessi della categoria sono idealmente concepibili come « comunione » cioè come un interesse superiore ed autonomo dell'aggregato in confronto con l'interesse particolare dei singoli. [1]

Contro questa tesi si è sostenuta quella dell'inesistenza di un interesse tipico o generale di categoria e la semplice esistenza di una *serie* di interessi individuali degli appartenenti. [2]

Le due tesi concordano tuttavia nel riconoscere che la categoria non è una persona giuridica il che vuol dire che, non potendo essa esprimere direttamente una volontà propria, abbisogna di soggetti che ne assumano giuridicamente gli interessi. [3]

A nostro avviso si deve riconoscere nella categoria una collettività sociale a interessi unitari, una « unità plurima », [4] vale a dire una collettività omogenea sfornita di personalità giuridica cui appartiene un interesse tipico che, tuttavia, essa non può tutelare direttamente mancandogliene giuridicamente la possibilità.

Ben si è detto che la pluralità mutevole degli appartenenti si presenta, nel concetto di *categoria*, come una unità stabile [5] analogamente per quanto accade in ogni collettività sociale concepita come « massa di uomini scorrenti » [6] in cui si riproduce lo stesso fenomeno di coesistenza e di successione; ciò pone in

[1] Cfr. BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo*, p. 111.

[2] CESARINI SFORZA, *Studi sul concetto di interesse generale* (Arch. studi corp. 1935. pp. 51 sgg., e 172 sgg.); BALZARINI, *Sull'interesse di categoria*, « Il Diritto del Lavoro », 1933, I, 31.

[3] E' stato ben osservato che, in realtà, l'ente « categoria » come qualcosa di obbiettivamente dato, non esiste: è l'esistenza di un organo tutelatore che permette la delimitazione giuridica della categoria e quindi l'identificazione di determinati interessi. Cfr. CESARINI SFORZA, *Studi* cit. p. 63.

[4] BARASSI, op. cit. pp. 110-112.

[5] CONIGLIO, *Lezioni di diritto corporativo*, Padova, 1935, p. 68.

[6] L'espressione è del FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, p. 378.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

luce la necessità di un più approfondito esame, sotto l'aspetto giuridico, della posizione di tutti coloro che, in un dato momento col fatto di esplicare una stessa attività produttiva, vengono a rendere possibile l'esistenza della categoria, cioè appunto di una collettività socialmente omogenea.

***

3. — Alla precisazione di tale concetto, può aiutare l'indagine se sia ammissibile o meno uno *status* professionale e, quindi, anche uno *status* di produttore.

È noto come il concetto di *status* possa riferirsi a quel complesso di attributi dai quali una persona trae una fisionomia giuridica definita ed un insieme di diritti civili e politici che altrimenti non potrebbe godere. La dottrina ha accertato che lo *status* è un elemento essenziale nel campo delle relazioni giuridiche nel senso che sta ad indicare il rapporto che vincola l'individuo qualora esso entri necessariamente a far parte dell'aggregato sociale assumendone così la qualità di membro. [1] Presupposto dello *status* è quindi l'esistenza di una collettività organica di persone che unisce con un vincolo giuridico unico il singolo all'aggregato sociale; e lo *status* esprime un *essere*, una posizione o condizione giuridica, che è fonte di rapporti, diritti, pretese ed obblighi. [2] Non in ogni collettività organizzata si riscontra il concetto di *status*, ma solo in quelle in cui l'individuo entra come membro, anziché come unità a se stante; vale a dire si ha *status* in quelle collettività nelle quali l'individuo assume la qualità di membro anche indipendentemente dalla propria manifestazione di volontà. [3]

Se, sulla base di queste considerazioni, osserviamo ora la posizione che assumono, rispetto al nostro diritto positivo, i cittadini col solo fatto di esercitare una attività professionale, pos-

[1] Cicu, *Il concetto di «status»*, (in: Studi giuridici in onore di V. Simoncelli, Napoli, 1917, p. 70).
[2] Jellinek, *Sistema dei diritti pubblici subiettivi*, trad. it. pp. 92, 94, 131.
[3] Cicu, op. cit. p. 73.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

siamo evidentemente applicare il concetto di *status* ai componenti le categorie dell'ordinamento corporativo.

Nel diritto corporativo assume infatti una grande importanza l'elemento della professionalità che attribuisce all'individuo che esercita l'attività relativa, la qualità o *status* di membro di una categoria.

Alcuni hanno posto in dubbio questa affermazione dicendo che l'appartenenza ad una categoria può dipendere da un atto amministrativo come quello di inquadramento individuale che determina, fra l'altro, l'obbligo del contributo sindacale e, quindi, implica anche un accertamento dello *status* di membro della categoria. [1]

Ma esattamente è stato rilevato, in contrario, che l'inquadramento non può provare l'appartenenza alla categoria perchè anche chi non risulta iscritto negli elenchi dei contributi sindacali, può invocare la tutela corporativa indipendentemente dalla constatazione formale dell'autorità amministrativa o sindacale; l'iscrizione nelle liste dei contributi sindacali ha puramente un valore dichiarativo e non può costituire il titolo per l'acquisto della qualità di membro della categoria così come la qualità di membro di un comune e quindi l'obbligo dei tributi comunali che vi è connesso, è proprio di chi risiede nel comune vi possiede beni o vi esercita una attività e non di chi risulta iscritto nelle matricole dei contribuenti che possono rivelarsi anche errate. [2]

In realtà, la qualifica professionale ponendo il cittadino in una particolare situazione giuridica, da cui gli derivano determinati diritti e determinati doveri, non può non essere accertata indipendentemente da qualsiasi atto discrezionale della p. a., in quanto dal riconoscimento dello *status* professionale può dipendere, per il singolo, il riconoscimento di un suo diritto, oppure la liberazione da un obbligo cui, altrimenti dovrebbe sottostare.

È un diritto soggettivo del singolo, quello di veder qualificata la propria attività professionale, cioè di vedersi riconosciuto lo *stato* di membro della categoria alla quale effettivamente appar-

[1] Cfr. BALELLA, in: *Il diritto del lavoro*, 1931, I, 159.

[2] BARASSI, *Diritto sindacale e corporativo* cit. p. 121-122.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tiene per l'attività professionale esercitata; né, per questo, è necessario normalmente alcun atto formale perché basta il semplice fatto dell'esercizio dell'attività corrispondente ad una data categoria preventivamente accertata dallo Stato, purché questa attività abbia il carattere della continuità e della professionalità. [1]

Solo in alcuni casi, predeterminati dalla legge, questo principio incontra delle eccezioni nel senso che è la legge stessa a porre delle condizioni per l'acquisto dello *status* professionale; così nei casi in cui l'acquisto della qualità di membro della categoria è subordinato a titoli di studio, ad esami, ad iscrizione negli albi; così, a fortiori, nei casi in cui anche l'iscrizione negli albi e quindi l'acquisto dello *status* professionale è condizionato, per legge, ad un *numerus clausus* con cui lo Stato determina il totale degli appartenenti alla professione. [2]

Ma, a parte questi casi speciali contemplati, ripetiamo, da apposite leggi e attinenti per lo più alle cosiddette « professioni liberali », l'acquisto dello *status* professionale si ottiene normalmente colla determinazione della qualifica nel contratto di lavoro [3] ed in ogni caso, coll'effettivo esercizio dell'attività professionale relativa da cui discende il diritto del singolo al suo riconoscimento da parte dello Stato o dei suoi enti ausiliari.

Alcuni hanno definito questo diritto, dal punto di vista dei soggetti che ne sono titolari, un diritto pubblico corporativo in quanto spettante al membro di una collettività come tale; [4] ma pur non negando che i membri delle categorie abbiano un interesse legittimo alla rilevazione di queste, da parte dello Stato coll'atto di inquadramento, tale classificazione può prestare il fianco all'obiezione che i diritti corporativi si esercitano d'ordinario collettivamente (come il diritto all'elettorato) [5] mentre il

[1] In questo punto cfr. in senso conforme, BARASSI, *Dir. sind. corp.* cit. p. 125-126; ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo*, p. 79; NAVARRA, *L'organizzazione sind. e corp.*, Napoli, 1935, pp. 115-116.

[2] Es. nelle professioni forensi, sanitarie, notarili ecc.; e in certi rapporti di lavoro, come nel lavoro portuario. Cfr. BARASSI, *Il diritto del lavoro*, Milano, 1935, vol. I, pp. 208-333.

[3] Bene osserva il BARASSI, *Il diritto del lavoro*, cit., I, p. 211, che la qualifica è elemento essenziale del rapporto giuridico di lavoro; ciò ha particolare importanza nel caso dei lavoratori disoccupati per i quali la qualifica ha un valore solo potenziale.

[4] BARASSI, *Dir. sind. corp.*, cit. p. 125.

[5] ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, 1933, p. 78.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

diritto al riconoscimento dello stato di membro di una categoria professionale può essere esercitato, qualora la categoria sia stata inquadrata, anche dal singolo direttamente. Piuttosto, in ordine al contenuto, tale diritto rientra indubbiamente nei cosiddetti diritti pubblici *di stato* vale a dire nei diritti al riconoscimento di una qualità che importa pretese ed obblighi di diritto pubblico; [1] così, per effetto del riconoscimento dello *status* professionale, il cittadino ha l'obbligo di osservare il comando corporativo e di sottostare ai poteri pubblici delle associazioni sindacali e degli organi corporativi, come il diritto alla tutela degli interessi della propria categoria da parte dell'associazione sindacale ed inoltre quello di iscrizione a socio nell'associazione stessa, dal quale atto volontario derivano al singolo altre facoltà come, ad esempio, quella di partecipazione all'attività elettiva degli organi sociali.

***

4. — Questi diritti e doveri pubblici connessi allo *status* professionale, importano necessariamente un esame più approfondito degli aspetti di questo *status*.

Anzitutto, occorre tenere presente che lo *status* di produttore non è indipendente da quello professionale, anzi è condizionato normalmente all'esistenza di questo: ciò non toglie che si possano configurare concettualmente due *status*, uno, generale, di produttore in quanto si svolga una attività considerata dallo Stato economicamente produttiva, l'altro, più particolare, di datore di lavoro e di lavoratore suddistinguendo in questa ultima categoria, che è la più ampia, diversi aspetti a seconda delle forme di lavoro svolte.

Questa distinzione serve a porre in rilievo come una persona possa appartenere anche a due diverse categorie; come membro di una categoria avrà particolari obblighi e corrispondenti diritti che gli derivano dal suo *status* professionale: come membro della

[1] ROMANO, *Corso cost.* cit. p. 75.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

seconda categoria avrà altri obblighi ed altri diritti che gli derivano dal suo *status* di produttore.

Così, ad esempio, l'imprenditore, considerato come *datore di lavoro* deve sottostare alle leggi, ai regolamenti e ai contratti collettivi di lavoro che gli impongono determinati diritti e corrispondenti obbligazioni verso lo Stato, verso il lavoratore e verso le associazioni sindacali; considerato come *produttore* ha l'obbligo di sottostare alle norme degli organi corporativi e agli accordi delle associazioni sindacali in materia economica, nonchè a tutti gli atti amministrativi che vincolano la sua attività di produzione e che gli impongono particolari responsabilità verso lo Stato.

Lo stesso dicasi per il lavoratore: considerato come *prestatore d'opera* ha anch'egli il dovere di sottostare alle norme che gli sono imposte in considerazione del suo *status* professionale: considerato come *produttore* ha altri doveri, verso lo Stato verso l'imprenditore, in quanto viene considerato il collaboratore attivo all'impresa economica e deve perciò sottostare anche alla sua disciplina corporativa.

Di fronte a questi doveri, vi sono anche dei diritti pubblici, tanto per i datori di lavoro che per i lavoratori: esempio, il diritto di partecipazione all'autogoverno sindacale, il diritto alla rappresentanza della propria categoria professionale negli organi corporativi nei casi in cui questa rappresentanza è prevista dalle leggi o dai regolamenti.

*
* *

5. — Tuttociò serve a porre in luce non solo l'esistenza della categoria come entità a sé stante, formata dalla collettività scorrente dei suoi membri, ma altresì una diversità di aspetti a seconda che si consideri la categoria in senso oggettivo o soggettivo, generale o particolare.

In un senso oggettivo generale, la categoria corrisponde ad una attività produttiva tipica: in un senso oggettivo particolare, essa corrisponde all'attività professionale tipica svolta in un de-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

terminato processo produttivo; in un senso soggettivo ampio, coloro che esercitano una determinata attività produttiva, appartengono ad una stessa categoria: in senso soggettivo più ristretto, vi appartengono coloro che esercitano, in uno stesso processo, la medesima funzione professionale.

In entrambi i casi si può parlare dell'esistenza di una categoria: ma, mentre sotto il primo aspetto la categoria è rilevante solo dal lato economico come attività esclusivamente produttiva, nel secondo aspetto, la categoria è rilevante anche dal lato sociale come attività produttiva, professionalmente differenziata.

Per esempio, colui che imprende la lavorazione o lavora i metalli per fabbricare automobili, appartiene alla categoria produttiva dei metalmeccanici (*categoria economica*), mentre, sotto un altro aspetto, può appartenere alla categoria dei datori di lavoro metalmeccanici o a quella dei lavoratori metalmeccanici (*categorie professionali*), a seconda che imprenda la costruzione di automobili oppure lavori in un dato reparto di una fabbrica automobilistica.

Ora si tratta, anzitutto, di vedere se questi due aspetti della categoria, possano essere esaminati inscindibilmente oppure se possano essere considerati anche separatamente: in altri termini, se parlando della categoria in genere si debba distinguere tra categoria ECONOMICA e categoria PROFESSIONALE oppure si debba considerarsi l'una di queste esclusivamente in funzione dell'altra.

Il CESARINI SFORZA ammise per primo la distinzione dicendo che « mentre imprenditori e lavoratori di un dato prodotto appartengono, professionalmente, a distinte categorie, appartengono invece, gli uni e gli altri, ad una stessa categoria economica ». [1] Ma non tutti gli autori l'ammettono: alcuni, parlando della categoria, si riferiscono a quella professionale senza porre la distinzione; [2] altri (come il GIUSTINIANI) respingono recisamente la

[1] CESARINI SFORZA, *Corso di diritto corporativo*, 4, 1935, p. 33-34.

[2] BARASSI, *Dir. sind. corp.* cit., pp. 104-120. Tuttavia in altro studio il B. distingue tra *zona aziendale*, limitata alla categoria in cui l'azienda è inquadrata, e *zona superaziendale* aperta esclusivamente all'azione di tutela degli organi corporativi ammettendo implicitamente la distinzione. BARASSI, *La rappresentanza degli interessi economici* (in: Problemi fondamentali dello Stato corporativo, Milano, Vita e pensiero, 1935, p. 10).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

separazione dicendo trattarsi di un diverso grado di collaborazione tra categorie professionali contrapposte nell'aspetto sindacale o ricomprese nella visione generale dell'economia nazionale nell'aspetto corporativo. Si tratterebbe quindi, secondo questa dottrina, di una semplice diversità di estensione e quindi di gradazione, in quanto nella prima « si considera la funzione rispetto ad uno specifico modo di essere dell'attività produttiva, mentre nella seconda se ne esamina la relazione con un campo d'attività, che, se è più vasto, nella sostanza è però identico all'altro ».[1]

È tuttavia da osservare come anche questa dottrina non neghi, sostanzialmente, una certa diversità nello stesso fenomeno dello svolgimento di una attività produttiva considerata tipica: diversità che non è inutile tenere presente per una migliore comprensione dell'attività corporativa nei due aspetti, sociale ed economico.

La distinzione ci mostra come, pur trattandosi di due collettività economicamente identiche, esse possono avere attinenza con rapporti giuridici diversi; dal lato puramente economico, destinatario dell'attività corporativa è l'impresa, e i rapporti considerati sono i rapporti economici fra le imprese; dal lato sociale, destinatario dell'attività corporativa è il datore di lavoro, il lavoratore, il professionista o l'artista e i rapporti disciplinati sono i rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori, professionisti o artisti. Quindi, tra categoria professionale e categoria economica non c'è solo una differenza dimensionale o di gradazione, ma v'è anche una differenza sostanziale nel *contenuto* dei rapporti disciplinati.

Tuttavia la separazione non è così netta come quella sopra prospettata; in realtà, la distinzione, sebbene teoricamente facile, si presenta con una certa difficoltà per il fatto che gli stessi soggetti corporativi partecipano spesso ad attività diverse;[2] così le associazioni professionali, rappresentanti gli interessi delle rispettive categorie professionali, possono disciplinare, mediante

[1] GIUSTINIANI, *La tutela giudiziale dell'interesse professionale* (in: Il Diritto del Lavoro, 1934, I, 445).

[2] In questo senso BARASSI, *La rappresentanza degli interessi economici*, cit. p. 16.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

particolari accordi, anche i rapporti tra la categoria economica cui appartengono, ed altra categoria economica; così le corporazioni, create essenzialmente per la disciplina della produzione, possono dettare norme anche in materia di rapporti di lavoro. D'altra parte, alla separazione dei due aspetti tra categoria economica e categoria professionale, si potrebbe opporre che, mentre alla categoria professionale corrisponde, nella sfera del diritto, una persona giuridica pubblica che la rappresenta legalmente cioè l'associazione professionale, alla categoria economica manca una rappresentanza legale di interessi. Ma ciò non sarebbe esatto; dato che anche gli interessi economici sono tutelati, sia pure in modo diverso, per mezzo di un'azione extrasindacale svolta direttamente da organi dello Stato, cioè sono affidati alla tutela generale della corporazione. Il che non vuol dire affatto che il sindacato, come rappresentante di una categoria professionale il cui interesse economico è parte dell'interesse generale della categoria economica, non possa partecipare a questa tutela, sia indirettamente che direttamente. Indirettamente, la legge gliene dà piena facoltà, per esempio per mezzo della *richiesta* che una delle due associazioni collegate da una corporazione, può fare alla corporazione medesima perché emetta un provvedimento su una questione che interessa tutta la categoria economica (art. 8, legge 5 febbraio 1934 n. 163); direttamente, lascia libera l'associazione di regolare, per mezzo di accordi con altra associazione professionale appartenente a diversa categoria economica, certi rapporti economico-produttivi (i cosiddetti *accordi economici collettivi*, art. 12 legge 20 marzo 1930) pur subordinando la validità degli accordi stessi al parere della corporazione e alla approvazione definitiva del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Non va dimenticato, d'altra parte, che l'interesse del sindacato e quindi quello della categoria professionale, può coincidere ma può essere anche difforme da quello della categoria economica, in quanto l'interesse di quest'ultima è assai più vasto. Della *categoria economica* fanno parte infatti non solo datori di lavoro e lavoratori, ma anche altri elementi; quindi, la rappresentanza degli interessi della categoria economica non potrà essere una

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

pura e semplice rappresentanza paritetica sindacale, ma sarà una rappresentanza economica, una rappresentanza corporativa. Come tale, la legge non l'attribuisce ad un soggetto di diritto, sia pure pubblico, ma ad un organo dello Stato, la corporazione, che rappresenta ad un tempo gli interessi delle categorie produttive costituenti il ramo di produzione ed è lo Stato stesso che agisce in una determinata sfera di attribuzioni.

Questo andava rilevato per concludere che tanto la categoria professionale che la categoria economica hanno modo di essere considerate ciascuna nella propria individualità e secondo propri caratteri: in esse si individuano concettualmente due interessi, quello sociale e quello economico, fra i quali esiste una reale diversità, non solo quantitativa, ma anche qualitativa.

Titolare di questi interessi è sempre una categoria: ma mentre all'interesse sociale corrisponde la categoria professionale, giuridicamente rappresentata dal sindacato riconosciuto, all'interesse economico corrisponde la categoria economica, i cui interessi sono assunti nel quadro degli interessi generali del gruppo di produzione, da un organo dello Stato. In altre parole, si potrebbe dire che, mentre sotto l'aspetto sociale, le categorie professionali si trovano, rispetto allo Stato, in una sfera di autonomia, sotto l'aspetto economico esse si trovano immedesimate con lo Stato come elementi essenziali e fondamentali di questo.

Con questo non si nega che la categoria professionale sia anche una categoria economica, né lo nega la Carta del Lavoro che, anzi, nelle dichiarazioni IV, VI e XII, fa esplicito riferimento alle funzioni economiche delle associazioni sindacali; ma si dice che la categoria economica, deve essere intesa in modo da raggruppare tutte le attività tipiche di una data sfera produttiva.

Del resto è stato osservato giustamente che il concetto di *categoria economica* può essere inteso estensivamente cioè non soltanto in relazione alla riunione di due categorie professionali o ad un determinato ciclo produttivo, ma addirittura in relazione con le attività produttive di un intero ramo dell'economia, oppure in relazione ai soggetti e alla funzione da essi esplicata in seno all'impresa nazionale (per esempio quando si parla di una cate-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

goria di consumatori). [1] Si pensi, in proposito, a quelle categorie economiche complesse la cui composizione è data non solo dal raggruppamento di due categorie professionali, ma dalla riunione di più categorie economiche semplici onde può dirsi che, in questo caso, la categoria economica risulta dal raggruppamento di svariate attività economiche con funzioni analoghe o diverse nel processo produttivo.

L'esempio tipico è dato da quella categoria complessa che va sotto il nome di *ramo di produzione* la cui rappresentanza di interessi, unitariamente considerata, è assunta dalla corporazione: mentre un esempio di categoria economica semplice potrebbe essere dato dalla categoria che risulta dalla riunione di due categorie professionali od, eventualmente, dalla *sezione* costituita nell'interno di una corporazione.

***

6. — Dalle considerazioni che precedono e che ci inducono a concludere essere il concetto di categoria un concetto indubbiamente giuridico, pur non essendo la categoria entità riconosciuta giuridicamente, possono trarsi ulteriori deduzioni per quanto riguarda la posizione di tutti coloro che, in un dato momento, col fatto di esplicare una stessa attività produttiva, vengono ad appartenere alla stessa categoria.

Sulla base del concetto di *status* e sulla base della distinzione tra categoria professionale e categoria economica, esaminiamo le varie categorie, economiche e professionali, prese in considerazione dal diritto corporativo.

Dato che la categoria economica è la risultante spontanea della vita della produzione, essa è individuabile in quel gruppo di imprese che tutte esercitano una attività economica tipica. Una prima ampia classificazione delle categorie di imprese, corrisponde ai grandi rami di attività economica nazionali, vale a dire all'agricoltura, all'industria e al commercio e a quelle attività che si possono rilevare componendo ad unità i vari cicli produttivi

[1] Cesarini Sforza, *Corso* cit. p. 35 segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

agricoli industriali e commerciali oppure industriali e commerciali od anche puramente industriali se con tale espressione si vogliono raggruppare tutte quelle attività economiche producenti servizi. [1]

In una classificazione più particolare, si terrà conto anche di altre attività economiche che danno luogo a categorie che non rientrano, a rigore, nei gruppi precedenti; così l'artigianato che è una attività economica che va tenuta distinta da quella industriale, così le imprese cooperative che costituiscono forme particolari di imprese a lavoro associato, così certe attività non strettamente produttive come le categorie delle professioni e delle arti che vengono prese egualmente in considerazione dal diritto corporativo come categorie produttive anche se, dal lato puramente economico, non possano considerarsi tali.

D'altra parte, per la determinazione della categoria economica, come per quella professionale, è necessario normalmente un atto dello Stato, l'atto di inquadramento collettivo, in base al quale risultano classificate le varie categorie.

I criteri con cui lo Stato procede a questo inquadramento, dipendono assolutamente dal suo potere discrezionale che trova però un limite nella legge ed una base nella attività concreta esercitata dai vari gruppi professionali nonché nella possibilità di rilevare, nell'economia produttiva, una attività tipica. Mentre, da un punto di vista generale, si potrà considerare categoria economica quella che coincide con un ramo di produzione o con un intero ciclo produttivo preventivamente determinato, da un punto di vista particolare si può dire che la categoria economica più semplice è determinata dall'attività tipica esercitata in uno stesso ciclo produttivo; così, per esempio, mentre da un punto di vista generale può considerarsi categoria economica quella dei prodotti tessili ed anche quella che risulta dall'intero ciclo produttivo di un prodotto determinato, poniamo, la seta, da un punto di vista particolare si possono distinguere, nel ciclo produttivo della seta, diverse categorie economiche date dalle imprese del seme bachi, da quelle della gelsibachicoltura,

[1] E' questo il criterio adottato nei decreti del Capo del Governo, istitutivi delle corporazioni.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da quelle della trattura e torcitura, e, infine, da quelle della tessitura della seta.

Ciò dimostra che il concetto di categoria economica è dato dalle stesse caratteristiche della realtà produttiva che è suscettibile di essere inquadrata e, per così dire, incasellata in schemi diversi anche se non rigidi ed assoluti; lo prova la stessa necessità di adottare svariati criteri di inquadramento seguendo talora il principio della complementarietà delle imprese nel ciclo di produzione, talora quello della destinazione economica dei prodotti di queste imprese. [1]

Ora, a ciascuna di queste categorie economiche, così inquadrate, corrisponde uno *status* diverso di produttore che potrà mutare col mutare dei criteri che hanno presieduto all'inquadramento corporativo; qualora si consideri la categoria economica complessa, cioè quella coincidente con un ramo di produzione predeterminato, si potrà distinguere lo stato di produttore di quel ramo produttivo nei confronti di un ramo diverso; qualora si consideri la categoria economica semplice in confronto di altre categorie della stessa specie, lo *status* di produttore sarà determinato dall'appartenenza a questa categoria.

*
* *

7. — Di fronte a questo *status* generale di produttore, lo *stato* professionale, rappresenta una posizione giuridica ancor più determinata; ad una categoria economica semplice corrispondono, come abbiamo visto, due fondamentali e diverse categorie professionali, quella dei datori di lavoro e quella dei lavoratori.

La categoria dei datori di lavoro si suddistingue in tante categorie professionali quanto sono le distinzioni che possono farsi, dal lato economico, nelle imprese di produzione anche avuto riguardo alla dimensionalità delle stesse, criterio, questo, che serve a separare, come abbiamo visto, l'impresa industriale da

[1] Così, per esempio, mentre l'industria della concia delle pelli è stata aggregata alla corporazione della *chimica*, l'industria lavorazione del cuoio è stata frazionata in due diverse corporazioni e precisamente in quella dell'*abbigliamento* (calzature, valigerie, pelletterie) e in quella della *metallurgia* e della *meccanica* per il cuoio destinato ad uso industriale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quella artigiana; ciò significa che ad ogni categoria economica di imprese corrisponde generalmente una categoria professionale di imprenditori cioè di coloro che imprimono ad un complesso di beni e di lavoro una organizzazione ed una destinazione produttiva. [1]

Anche le categorie professionali dei lavoratori sono determinate talora dalla categoria di imprese nelle quali essi prestano la loro opera, sebbene accada spesso che ad una categoria di datori di lavoro non corrisponda una eguale categoria di lavoratori.

Ciò è provato dal fatto che le federazioni nazionali di categoria che costituiscono, in base degli statuti del 1934, le associazioni sindacali nazionali riconosciute, non presentano affatto una corrispondenza né nel numero né per la qualifica delle categorie rappresentate; non nel numero, perché, alle 99 associazioni di datori di lavoro corrispondono solo 42 associazioni di lavoratori: non nella qualifica, perchè a diverse categorie di imprenditori può corrispondere una sola categoria di lavoratori, come accade per esempio, per le federazioni degli industriali cotonieri, dei lanieri, degli industriali della seta, degli esercenti industrie tessili varie, degli esercenti dell'industria delle fibre tessili artificiali, che trovano l'associazione corrispondente nella sola federazione dei lavoratori dell'industria tessile. D'altra parte, le categorie dei lavoratori si suddividono in proprie ed ulteriori categorie determinate dalla specificazione delle loro attribuzioni nella medesima impresa o gruppo di imprese; infine, altre categorie di lavoratori presentano una fisionomia autonoma nel senso che non corrisponde ad esse alcuna categoria di datori di lavoro. Alludiamo non solo alle categorie dei liberi esercenti un'arte o una professione, ma altresì alle categorie intermedie di lavoratori autonomi come i lavoranti a domicilio, gli artigiani, gli ausiliari autonomi del commercio, i piccoli proprietari coltivatori diretti di fondi rustici, in cui non si ripresenta necessariamente il binomio datori di lavoro-lavoratori.

[1] Per più ampio sviluppo di questo concetto vedi il mio scritto: *L'esercizio dell'impresa nell'ordinamento corporativo* (Comunicazione presentata al 1° Congresso di Diritto Agrario italiano, in Atti del Congresso, Firenze, 1935).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Infine vi sono particolari *status* professionali che rappresentano come un « *tertium genus* » intermedio tra i due gruppi contrapposti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono tutti i lavoranti associati, come i lavoratori delle cooperative di lavoro, i mezzadri e i pastori. [1]

Per quanto riguarda la forma della prestazione, i lavoratori si distinguono dunque in lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e lavoratori associati.

a) Quanto ai lavoratori *subordinati* cioè ai lavoratori che si trovano in un rapporto giuridico di dipendenza gerarchica e disciplinare di fronte al datore di lavoro [2] si suddistinguono, a lor volta, nelle due categorie fondamentali degli impiegati e degli operai. Il criterio distintivo tra queste due categorie ha dato luogo a divergenze nella dottrina e nella giurisprudenza [3] non placate neppure dalla dizione dell'art. 1 del R. D. L. 13 novembre 1924 n. 1825 secondo cui è *impiegato* la persona la cui attività professionale è assunta al servizio di un'azienda « con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che d'ordine esclusa ogni prestazione esclusivamente di mano d'opera »; nonostante le critiche e i dibattiti cui presta il fianco questa definizione, essa può servire come criterio per distinguere i lavoratori che hanno funzioni puramente amministrative o commerciali da i lavoratori che hanno funzioni meramente tecniche o manuali.

D'altra parte, tanto gli impiegati che gli operai, assumono diverse qualifiche ciascuna delle quali, ispirandosi alla diversa attività di lavoro prestata, attribuisce ai suoi membri un diverso stato giuridico ed economico. Le qualifiche degli impiegati sono: *a*) impiegati di concetto con funzioni direttive e di rappresentanza; *b*) impiegati meramente di concetto; *c*) impiegati d'ordine. Specialmente gli impiegati della prima categoria (direttori tecnici ed amministrativi, institori, procuratori) assumono una particolare posizione nel senso che costituiscono categorie a sè che

[1] BARASSI, *Diritto sind. e corp.* cit., p. 185.

[2] Cfr. su questo concetto ampiamente il BARASSI, *Il diritto del lavoro*, I, pp. 124-160 e specialmente a pag. 151 segg.

[3] Per un esame delle varie teorie sostenute cfr. BARASSI, *Il diritto del lavoro* cit., I, pp. 224-236.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

trovano la propria rappresentanza legale in quelle associazioni di « dirigenti di aziende » che aderiscono alle associazioni datori di lavoro, pur rimanendo da queste separate. Ci troviamo quì in una situazione analoga a quella del lavoro associato; cioè in in una posizione speciale in quanto il dirigente, e specialmente il dirigente tecnico, rappresenta il più intimo collaboratore del datore di lavoro e lo sostituisce nei rapporti col personale dipendente, di fronte al quale esso ha la posizione del datore di lavoro e la medesima responsabilità per l'andamento dell'azienda. [1]

Anche gli operai assumono qualifiche diverse distinguendosi gli operai « specializzati », dagli operai « qualificati », e dai « manovali »; diversa è poi la categoria degli « apprendisti » cioè di coloro che sono assunti in servizio per apprendere l'arte o il mestiere e ricevono l'insegnamento in compenso del loro lavoro, come diversa è la qualifica dei « garzoni » cioè di coloro che prestano saltuariamente la propria opera ad una azienda senza l'intento di apprendere il mestiere.

b) Fra i lavoratori *autonomi*, cioè i lavoratori che non si trovano nello stato di subordinazione di fronte al datore di lavoro, assumono la maggiore importanza le cosidette « libere professioni ». Quì ci intendiamo naturalmente riferire al caso normale cioè a quello dell'esplicazione della attività libera perchè nel caso in cui anche il professionista (medico, avvocato ecc.) diventi un elemento di una data organizzazione aziendale assumendo così la qualità di impiegato, egli rientra automaticamente nella categoria dei lavoratori subordinati [2] e perciò ha in essa il suo inquadramento sindacale. [3]

È stato osservato come chi esercita liberamente un'arte o una

[1] In questo senso: BARASSI, *Diritto sind. corp.* cit., p. 183 e *Il diritto del lavoro*, I, 223 segg. Ciò non toglie ai dirigenti il diritto di essere rappresentati sindacalmente e di stipulare contratti collettivi di lavoro con le associazioni di datori di lavoro in cui anch'essi sono inquadrati. Sull'argomento cfr. PERGOLESI, *I dirigenti di azienda nell'ordinamento sindacale*, Padova, 1935.

[2] Anche se vi sia, come si osserva, una particolare attenuazione dell'elemento della subordinazione in considerazione di criteri propri di lavoro che il professionista applica anche quando è addetto ad una azienda: Cfr. BARASSI, *Il dir. del lav.* cit., p. 161.

[3] Questo duplice inquadramento sindacale dei professionisti secondo la distinzione giuridica tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ritrova un corrispondente nel duplice inquadramento corporativo, per cui i professionisti fanno parte, come tali, della corporazione delle professioni e delle arti mentre, come tecnici, sono rappresentati in molte corporazioni.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

professione vale a dire chi, con la propria attività professionale è centro di una personale organizzazione di lavoro, non abbia, a rigore, bisogno di una difesa di categoria perchè il tipo di lavoro svolto, di natura eminentemente intellettuale, si presenta refrattario a vincoli collettivi che ne ostacolino la libera esplicazione ed espressione; [1] ma, se si pensa alle funzioni di pubblica utilità svolta da queste categorie, funzioni che avevano determinato, già prima dell'ordinamento attuale, la formazione di appositi *ordini* o *collegi professionali* a carattere chiuso (albi professionali, ruoli di categoria), si può dedurre che non è tanto la tutela dell'interesse professionale concepito come interesse puramente di classe, quanto la tutela di questo interesse in vista di finalità sociali (perfezionamento dell'arte e della professione) e pubbliche (collaborazione alla amministrazione della giustizia, tutela della salute privata e pubblica, collaborazione al perfezionamento della produzione ecc.), che ha determinato l'immissione di queste categorie nel sistema corporativo.

Vi sono altre attività professionali che possono farsi rientrare nel concetto del lavoro *autonomo*, sebbene per esse la separazione non sia così netta come per le categorie dei liberi esercenti un'arte o una professione.

In queste categorie intermedie si fanno rientrare; in primo luogo, i lavoratori autonomi del commercio e dell'agricoltura; cioè coloro che svolgono più un'attività di scambio che di lavoro, come i piccoli commercianti, i venditori ambulanti, i mediatori, i commissionari, i rappresentanti di commercio e gli agenti di assicurazioni « a gestione libera »; oppure coloro che svolgono contemporaneamente una attività di imprenditori e lavoratori ma che, per la esigua consistenza economica della loro azienda, vengono considerati lavoratori autonomi ed inquadrati sindacalmente nelle associazioni di lavoratori: tali sono le categorie dei piccoli proprietari e dei piccoli affittuari di fondi rustici.

In secondo luogo, rientrano fra i lavoratori autonomi gli *artigiani*, cioè coloro che esercitano per proprio conto una piccola industria nella quale essi medesimi lavorano: anche qui, siamo

[1] BARASSI, *Dir. sind. corp.* cit. p. 205 sgg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in presenza di una figura giuridicamente ibrida tra datore di lavoro e lavoratore in cui prevale però, a differenza della categoria precedente, la qualità di imprenditore su qnella di lavoratore avendo l'artigiano il rischio e la direzione tecnica della produzione artigiana.

Il criterio che separa l'artigiano dall'industriale è, da un lato, un criterio di dimensionalità di aziende e quindi anche di numero di lavoratori impiegati, dall'altro è un criterio che si basa sull'attività di lavoro personale che l'imprenditore svolge per giungere al risultato della produzione; d'altra parte, non è detto che l'artigiano debba avere necessariamente dei lavoranti, perché egli rimane tale anche se lavora solo, senza dipendenti.

La categoria più dibattuta di lavoro autonomo è, infine, quella dei lavoranti a domicilio che sono stati, del resto, sindacalmente inquadrati tra le categorie marginali dei lavoratori subordinati e non fra le categorie artigiane. L'inquadramento non corrisponde però ai caratteri giuridici di questa particolare forma di lavoro ed è stato giustamente criticato [1] in quanto che sussiste nel lavorante a domicilio una effettiva autonomia che lo ravvicina piuttosto ad un piccolo imprenditore che ad un lavoratore subordinato. Infatti, il lavoratore a domicilio non solo non si impegna giuridicamente a porre la propria attività professionale esclusivamente a disposizione di una determinata azienda, come fa il lavoratore subordinato, non solo è padrone della propria attività e del proprio tempo (non ha dunque orario di lavoro, non ha disciplina gerarchica), ma può eventualmente assumere dei salariati che dirige da sè coi propri criteri tecnici; di più egli ha, come un qualsiasi imprenditore, il rischio della lavorazione fatta a domicilio che costituisce certo la differenza giuridicamente più rilevante tra lavoro di fabbrica e lavoro a domicilio il quale si presenta così come una vera e propria « *locatio operis* ». [2]

c) La terza categoria di lavoratori che si distingue tanto da

[1] BARASSI, *Dir. sind. corp.* cit., p. 198.

[2] Su questi rilievi, ampiamente, BARASSI, *Il dir. del lav.*, I, pp. 167-172 e cfr. RIVA SANSEVERINO, *Lezioni di legislazione del lavoro* (Padova, lit., 1934, p. 89).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quella dei lavoratori subordinati quanto da quella dei lavoratori autonomi, è la categoria dei lavoratori *associati;* essa si distingue dai primi perché il lavoratore associato partecipa alla organizzazione e direzione interna dell'azienda e ai rischi che questa organizzazione e direzione comportano: si distingue dalla categoria dei secondi, perché il lavoratore è pur sempre vincolato all'azienda anche se da un contratto giuridicamente diverso da quello di lavoro, il contratto di società. Quindi, mentre, da una parte, il rapporto a struttura associativa è estraneo al vincolo di subordinazione ed è dominato invece dal vincolo di coordinazione conseguenza della posizione di eguaglianza giuridica dei lavoratori associati nell'azienda, dall'altra, tale rapporto non attribuisce al lavoratore la garanzia di una « retribuzione » come accade nel rapporto di lavoro, ma solo una partecipazione agli utili ed alle perdite dell'azienda.

Rientrano nelle categorie suddette: i lavoratori-soci delle cooperative sia che la cooperativa assuma direttamente l'impresa di un dato lavoro sia che si limiti (come accade nelle cooperative portuali) a mettere l'opera dei soci a disposizione dei terzi, e i lavoratori-soci delle aziende in genere cioè i lavoratori che siano uniti all'azienda da rapporti di struttura associativa (pur con limitata subordinazione) che implichino una partecipazione ai rischi e ai profitti delle medesime.

Quest'ultima forma è particolarmente diffusa nei rapporti di lavoro agricolo sebbene non sia da escludere anche nei rapporti di lavoro industriale; esempi tipici sono i rapporti di mezzadria o colonia e quella della soccida.

Il mezzadro non ha un salario, ma partecipa col locatore alla gestione dell'impresa agraria subendone i rischi e godendone gli utili onde è posto sullo stesso piano dell'imprenditore, come un imprenditore esso medesimo sebbene l'elemento della subordinazione al proprietario o all'affittuario possa, dal lato giuridico, attenuare questa parificazione; [1] analoga situazione giuridica

[1] Questo punto è dibattuto perché alcuni vedono nel mezzadro puramente un *socio*, altri un semplice *lavoratore*; l'opinione intermedia del BARASSI, *Dir. lav.*, cit. p. 189, ci sembra la più persuasiva. Non si dimentichi tuttavia che talora il mezzadro si giova dell'opera di salariati quindi è, a sua volta, datore di lavoro.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

si presenta per il pastore cioè per il conduttore a soccida semplice che, anch'esso, è un lavoratore associato (del proprietario del bestiame per quanto riguarda i frutti di questo) sebbene sia stato inquadrato tra i lavoratori subordinati.

*
* *

8. — Questo rapido esame delle varie categorie rilevabili nell'ordinamento corporativo, rende ovvia la constatazione dell'importanza che ha la determinazione del concetto di categoria ai fini di una sistematica dell'aspetto strutturale dell'ordinamento corporativo stesso.

Occorre ora aggiungere, alla precisazione di questo concetto, un altro importante principio proprio del diritto corporativo: vale a dire che le le categorie, economiche o professionali, sussistono, da un punto di vista giuridico, solo in seguito ad un atto dello Stato che le rileva giuridicamente, vale a dire in seguito all'atto di inquadramento collettivo. Finché, lo Stato non procede all'inquadramento collettivo (cioè delle categorie) [1] la categoria esiste solo come entità sociale non accertata avendo i suoi membri solo un interesse legittimo alla sua rilevazione collettiva da parte dello Stato. Non che l'atto di inquadramento collettivo, significhi il riconoscimento giuridico della categoria perché l'inquadramento collettivo consiste semplicemente nell'individuare le varie attività professionali od economiche tipiche e nell'assegnare le categorie, che così risultano individuate, ad una categoria più ampia in base al criterio della maggiore affinità di interessi e di funzioni. Ma è certo che l'inquadramento importa il riconoscimento, da parte dello Stato, dell'esistenza sociale delle categorie cioè il riconoscimento dell'esistenza dei gruppi sociali e della necessità della loro organica sistemazione in relazione all'interesse dello Stato al raggiungimento dei fini dell'ordinamento corporativo.

[1] In tema di inquadramento la dottrina distingue l'inquadramento *collettivo* cioè delle categorie, dall'inquadramento *individuale*, cioè dei singoli nelle categorie. Nell'inquadramento collettivo può poi distinguersi tra l'inquadramento *sindacale* (o delle categorie professionali) ed inquadramento *corporativo* (o delle categorie economiche).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Sotto questo punto di vista, può dirsi che la categoria esiste, come entità sociale omogenea, accertata giuridicamente (e conseguentemente esiste lo *status* di membro della categoria), solo in seguito all'atto di inquadramento dello Stato che organizza ed « inquadra » giuridicamente la categoria atto, che, pur essendo rimesso alla valutazione discrezionale del potere esecutivo, [1] trova i suoi limiti nella legge (es. 4° comma, art. 6, legge 3 Aprile 1926 n. 563) od anche nella delega che la legge abbia fatto al potere esecutivo di costituire gli organi corporativi (art. 1 legge 5 febbraio 1934 n. 163 in relaz. agli art. 2, 3, 4, 5, 6).

*
* *

9. — In sostanza, la categoria se esiste, come entità materiale, nell'ambiente sociale prima e fuori dell'ordinamento giuridico, come concetto giuridico è pensabile solo subordinatamente ad atti che l'abbiamo immessa nell'ordinamento stesso.

L'atto di inquadramento collettivo è uno, ma non l'unico, di questi atti; se la categoria è veramente formata da un complesso di *status* singoli determinati da tutti coloro che, in un dato momento, esplicano una stessa attività produttiva, è pensabile come una collettività sprovvista sì di personalità giuridica ma non sprovvista di tutela; occorre, in altri termini che lo Stato attribuisca alla categoria i mezzi della propria tutela giuridica.

Questo, lo Stato fa in due modi: e riconoscendo giuridicamente associazioni formatesi spontaneamente, dalla volontaria adesione di un gruppo di persone nell'interno di una stessa categoria sociale, e si ha il caso dell'ente autarchico sindacale che rappresenta legalmente, in seguito all'atto di riconoscimento, la categoria professionale la quale è giuridicamente determinata coll'atto stesso del riconoscimento dell'ente tutelatore; oppure, costituendo direttamente organi formati da persone scelte dalle categorie professionali, legalmente rappresentate da associazioni, e raggiungendo, attraverso l'azione di questi organi, i suoi fini istituzionali di benessere e di progresso sociale. È il caso della

[1] NAVARRA, *L'organizzazione sindacale e corporativa*, Napoli, 1935, p. 86.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

costituzione delle corporazioni ciascuna delle quali tutela gli interessi del *ramo di produzione* in cui le varie categorie economiche affini sono rappresentate.

Si è domandato qual genere di rappresentanza sia la rappresentanza di categoria: per non stare quì a ripetere le varie argomentazioni, e per limitarci alle conclusioni, diremo che la dottrina ha riconosciuto che la rappresentanza di categoria è rappresentanza *legale* (di interessi) vale a dire che non è rappresentanza *convenzionale* (di interessi). [1]

Qui si pone il problema se questi interessi rappresentati siano gli interessi dei singoli membri o di serie di gruppi configurabili in seno alla categoria, o siano, invece, gli interessi tipici ed astratti, gli interessi, cioè, superiori o quelli dei membri delle categorie.

Esiste, in altri termini, un interesse di categoria come interesse per sé stante?

V'è chi l'ha negato affermando, se bene abbiamo inteso il pensiero altrui, che l'interesse di categoria dovrebbe essere, in caso, un interesse diverso e più generale di quello dei singoli suoi membri: ora, questo interesse *generale* sarebbe pur sempre un interesse particolare di fronte all'interesse generale della produzione concepito come interesse pubblico il quale, da solo, assorbirebbe, annullandoli, gli interessi parziali delle categorie. [2]

Sia lecito a chi scrive esprimere il suo modesto dissenso da questa pur autorevole opinione.

Non si nega che l'interesse della produzione possa anche concepirsi come interesse pubblico né si nega, che questo interesse

[1] La distinzione che parte della dottrina ha fatto fra rappresentanza di volontà e rappresentanza di interessi è stata acutamente criticata da ALFREDO ROCCO, *Principi di diritto commerciale*, Torino, 1928, 312 sgg. il quale ha avuto il merito di concepire in una unica visione istituzionale due figure diverse e cioè la rappresentanza legale e la rappresentanza convenzionale. Secondo il Rocco, la rappresentanza non è che protezione di interessi altrui, mediante un atto di volontà propria: quindi, non ha senso parlare di rappresentanza di volontà in contrapposto alla rappresentanza di interesse, perché la rappresentanza è sempre *di interessi;* soltanto, il rappresentato, quando è capace, può segnare i limiti alla volontà del rappresentante e allora si ha la rappresentanza convenzionale di interessi: nei casi in cui il rappresentante rappresenti interessi i cui titolari siano sforniti di volontà giuridicamente valida, si ha la rappresentanza legale.

[2] Cfr. CESARINI SFORZA, *Studi sul concetto di interesse generale* cit., p. 52-53.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

debba esser fatto prevalere agli interessi delle categorie professionali e dei varî rami di produzione, rappresentati dalle corporazioni, così come interesse di queste ultime categorie complesse prevale, nella elaborazione collegiale dell'organo corporativo, agli interessi più particolari di singoli settori di esse; ma si nega che questa prevalenza dell'interesse pubblico della produzione sull'interesse dei singoli rami di essa, impedisca appunto la sussistenza di interessi diversi in ciascuno dei singoli rami rappresentanti dalle corporazioni.

Se si obietta che la corporazione è organo dello Stato e perciò deve, per definizione, tutelare interessi statali che si identificano, nel caso, in quelli di tutela della produzione, si risponde che è possibile che organi dello Stato possano tutelare interessi fra loro diversi che pure appartengono unitariamente allo Stato stesso; ciò sta in relazione col fatto che, sebbene gli organi si identifichino con lo Stato, hanno, tra loro, una distinta fisionomia e, per così dire, una soggettività che li rende capaci di rapporti giuridici. Può darsi, quindi, che tra organo ed organo possa anche sorgere conflitto nel senso che, pur tutelando entrambi gli organi, interessi pubblici, questi interessi siano diversi ed, in certo senso in contrasto. [1]

Ora, questo fenomeno, si ripete anche per le collettività: chi potrebbe negare, ad esempio, che gli interessi di un Comune possano rivelarsi opposti a quelli di un altro Comune?

Eppure anche il Comune ha per fine la tutela di interessi pubblici cioè di interessi che rientrano negli scopi statuali.

Lo stesso va detto per gli organi corporativi che tutelano interessi di singoli rami della produzione; che l'interesse tutelato da una data corporazione, sia un interesse pubblico nessuno nega perché lo Stato si propone, appunto, lo scopo, attraverso l'azione corporativa, di regolarlo e di tutelarlo: ma che debba essere necessariamente interesse identico a quello tutelato da un'altra corporazione, è lecito dubitare. Si tratta, in altre parole, di due diversi organi dello Stato i quali rappresentano due diversi, gruppi sociali. Ciò è provato, giuridicamente, da fatto che la legge

[1] Ciò è stato rilevato dal ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, 1933, p. 104.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

prevede che questi interessi pubblici diversi, tutelati da organi diversi, possano essere contemperati sia attraverso l'azione delle corporazioni unite (art. 5, legge 5 febbraio 1934) sia attraverso quella dei comitati tecnici intercorporativi recentemente istituiti con decreti del Capo del Governo. [1] Ed è ugualmente provato dai controlli gerarchici che lo Stato predispone sull'azione corporativa. Infatti, la norma della corporazione, prima di diventare norma giuridicamente obbligatoria, deve passare attraverso l'approvazione di un organo corporativo superiore, cioè del Comitato Corporativo Centrale che può portare alla norma tutte le modificazioni che ritenga opportune e necessarie. [2] A me sembra che tale intervento costituisca, una vera e propria partecipazione all'attività normativa corporativa [3] per adeguare la tutela del ramo di produzione, effettuata dalla corporazione, alla tutela degli altri rami, cioè della produzione considerata nel suo complesso.

E ciò è avvalorato dal fatto che, dalla stessa composizione del Comitato Corporativo Centrale, risulta come ad esso appartengano ora anche i vice-presidenti delle 22 corporazioni cioè coloro che rappresentano, in seno al C.C.C., i ventidue organi corporativi della produzione nazionale. [4]

Parmi perciò di dover concludere che, se esistono interessi di gruppi di categorie, tutelati dalle corporazioni come interessi pubblici, non è detto che questi interessi, debbano sempre assolutamente coincidere, come del resto, non coincidono, nell'interno delle corporazioni, gli interessi particolari delle singole categorie economiche che contribuiscono alla formazione del ramo di produzione.

[1] Cfr. Decreti 29 gennaio 1931 (*Gazz. Uff.*, 1936, n. 27) e 11 febbraio 1926 (*Gazz. Uff.*, 1936, n. 41 e 42.

[2] R. D. L. 18 aprile 1935 n. 441, convertito in legge 13 settembre 1935 n. 1745.

[3] Contro tale opinione è il SALEMI, *Corso di diritto corporativo*, lit., 1936, p. 160 segg. Cfr. anche SALEMI, *Sulla potestà normativa delle corporazioni* (Arch. studi corp., 1935, 254). Nel senso del testo è invece il CHIARELLI, *Il comitato corporativo centrale* (Arch. di diritto pubblico, 1936, pp. 6 e 10).

[4] Cfr. R. D. 27 dicembre 1934, n. 2101 modificante la composizione del Comitato Corporativo Centrale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questo è provato, anche giuridicamente, dal fatto che la sezione corporativa (che rappresenta interessi più limitati) non ha autonomia di funzioni, ma le sue norme e deliberazioni debbono passare dal controllo della corporazione che adeguerà all'interesse generale del ramo di produzione, gli interessi eventualmente diversi del settore rappresentato dalla sezione;[1] così accade, abbiamo visto, per la norma corporativa la quale tutela gli interessi della produzione, ma limitatamente al ramo che la singola corporazione rappresenta.

Infine, l'adeguamento all'interesse generale della produzione non prova che l'interesse più particolare del ramo non esiste, ma prova solo che questo interesse è subordinato a quello generale. Ove i due interessi concidano (perché, per esempio, la tutela corporativa di un ramo della produzione non è contraria a quella degli altri rami), l'adeguamento non è necessario ed il controllo gerarchico corporativo assume puramente un aspetto formale.

***

10. — Le considerazioni che precedono, ci consentono di trarre alcune conclusioni.

1. La categoria è una entità astratta, individuabile in una collettività indeterminata di persone esercitanti funzioni tipiche ed omogenee nel processo produttivo;

2. Tale collettività, sprovvista di personalità giuridica, è titolare di interessi proprî, astrattamente isolabili da quelli dei singoli membri o gruppi di membri che la compongono;

3. La categoria diventa rilevante giuridicamente attraverso atti dello Stato che ne riconoscono o ne determinano gli interessi e vi attribuiscono la relativa tutela per mezzo dell'azione di organi dello Stato stesso o di suoi soggetti ausiliari;

4. Gli interessi delle categorie, in quanto interessi tutelati dagli organi corporativi dello Stato, sono interessi pubblici; ciò non impedisce che tali interessi possano essere diversi da categoria a categoria;

[1] Cfr. artt. 4 e 6 della legge 5 febbraio 1934 n. 163.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

5. La categoria, come concetto astratto, trova la sua giuridica organizzazione nell'ordinamento corporativo concepito come ordinamento della produzione; occorre però distinguere, a seconda della sfera d'azione e degli interessi tutelati, la categoria professionale dalla categoria economica che concretano rispettivamente due diversi *status* giuridici, quello particolarmente professionale e quello più generale di produttore.

GIULIANO MAZZONI.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

IL METODO DEL DIRITTO COMMERCIALE *

La scienza del diritto commerciale fa parte del novero delle scienze che si sono sviluppate in un tempo recente.

Nell'epoca romana, malgrado l'estensione del commercio terrestre e marittimo e l'esistenza di un vastissimo sistema di diritto privato generale, non esisteva un corpo autonomo di norme commerciali.

Non voglio certo invadere il campo degli storici del diritto commerciale, che si sforzano di ricercare la ragione di una tale assenza; mi contenterò soltanto di rilevare che in quell'epoca, la scienza del diritto commerciale propriamente detto non aveva una esistenza indipendente da quella del diritto privato. Il primo tentativo per la creazione di una scienza del diritto commerciale si ebbe invece nel medio evo, e proprio in Italia. Si volle allora studiare il diritto commerciale di carattere corporativo. I precursori di questa scienza furono, a partire dal tredicesimo secolo, certi teologi che studiarono le varie branche del diritto commerciale al lume della dottrina dell'usura. Tutti i contratti privati erano esaminati alla stregua di un criterio dominante, che era quello di sapere se vi fosse in essi un elemento di usura.

Lo studio dei teologi si limitava ad alcuni istituti commerciali, quali la cambiale, il biglietto all'ordine, la commissione, il *foenus nauticum*, il contratto di assicurazione.

Essi non intravidero il sistema integrale del diritto commerciale e malgrado la profondità teologica, le loro ricerche hanno ben poco valore, se si guardano da un punto di vista tecnico.

La scienza del diritto commerciale non raggiunge la sua indipendenza che nella seconda metà del sedicesimo secolo, dopo essersi affrancata dal dominio dei teologi, ed il merito di ciò va attribuito agli italiani, quali Benvenuto Stracca, Sigismondo Scaccia, Raffaele De Turri.

* Conferenza tenuta a Roma, 1936, all'Istituto italiano per l'Estremo Oriente.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Intanto il diritto commerciale conservava ancora il suo carattere corporativo, ed era costituito, soprattutto, dalle norme di carattere processuale, non soltanto civili e penali, ma anche amministrative, mentre il diritto commerciale privato aveva nel tempo minore importanza.

Il diritto commerciale si presentava quale misto di diritto pubblico e di privato: la causa può esserne attribuita al carattere precipuo del diritto feudale germanico.

Il metodo commercialistico era però intralciato per l'applicazione tradizionale di principi del *corpus iuris* ai fenomeni commerciali, che, senza alcun dubbio, sorgevano da circostanze del tutto nuove.

In Francia all'epoca di Luigi XIV, l'ampia attività legislativa svolta, contribuì certamente a rinvigorire la scienza del diritto commerciale, della quale i massimi esponenti sono Pothier, René Valin, La Rochelle ed Emerigon; ma io dubito che a quell'epoca, la scienza del diritto commerciale esistesse indipendente dal diritto privato generale.

In Germania il regime giuridico era completamente informato al diritto romano; il diritto commerciale vi era poco sviluppato se lo si paragona a quello aureo dell'Italia e della Francia.

Nel XIX secolo esso divenne oggetto di un certo studio, ma la scienza del diritto privato si divideva principalmente in due parti e cioè: da un lato le pandette e dall'altro il diritto privato tedesco, in maniera che la scienza del diritto commerciale non potè facilmente svilupparsi come branca indipendente.

Da un lato, l'intimo legame tra diritto commerciale e diritto romano recava il grande vantaggio di assicurare una base solida alla logica ed alla tecnica giuridica; d'altro canto, le concezioni tradizionali del diritto romano non potevano spiegare sufficientemente i nuovi fenomeni commerciali.

Dei due grandi maestri tedeschi che furono Thöl e Goldschmidt, il primo è il grande scienziato, per la chiarezza della sua concezione scientifica e per la sua logica rigorosamente formalista, il secondo ha diretto gli studi verso le ricerche storiche, comparative, sociologiche ed economiche.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

IL METODO DEL DIRITTO COMMERCIALE

A partire dal principio del nostro secolo, il mondo scientifico del diritto privato è inquieto. Non soddisfatto delle tendenze logiche ed esegetiche, esso ha cominciato a cercare con sforzo una nuova via. Lo indica il movimento del diritto libero, sviluppato sopratutto in Germania.

Io non voglio, certo, svalutare questa tendenza così ricca di nuovi fermenti, ma non posso neppure affermare che abbia costituito un nuovo sistema giuridico.

Il diritto commerciale, nella sua parte maggiore, presenta i caratteri di un estremo rigore, così come avviene per le leggi sulla cambiale e le società anonime. Per ciò l'idea del diritto libero non può penetrarvi che con una certa difficoltà.

Ciò nonostante, la scuola del diritto libero ha avuto, sulla metodologia giuridica, una notevole influenza.

Per evitare una tendenza soggettiva ed anarchica, essa dovette ricercare un fondamento tecnico obbiettivo; ciò la condusse a stabilire una base sociologica ed economica non meno che metafisica.

Così il movimento pervenne a non esser più libero, come pretendeva all'origine. Il diritto commerciale non ha mancato, per suo conto, di beneficiare di questa influenza. Dopo l'inizio del nostro secolo, alcuni precursori, nel campo di questa scienza hanno dirette le loro ricerche verso una base sociologica ed economica. Essi sono, per non citarne che qualcuno, Thaller, Wieland, Heck, Müller-Erzbach, Huvelin; in Italia il merito deve essere attribuito sopratutto ad un grande maestro, il Vivante.

Ma in generale non si guardò a sistemare le diverse branche del diritto commerciale, a realizzare tra di essi l'unità scientifica.

A mio avviso, lo Heck qui ha ben chiarito il carattere del diritto commerciale, distinguendolo da quello del diritto civile; riportando letteralmente i suoi termini, noi diciamo che, per lui, il diritto commerciale non è altro che un diritto di « esercizio industriale di massa ».

Alla sistemazione associata del diritto commerciale, si oppon-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

gono tuttavia seri ostacoli e prima di tutto il carattere frammentario del diritto.

Difatti vi s'incontrano gli istituti commerciali più diversi quali i libri di commercio, il registro di commercio, le imprese commerciali, le società commerciali, i diversi contratti commerciali, i titoli di credito e segnatamente le cambiali, gli chèques e, infine, i diversi rami del diritto marittimo.

Le regole generali dei codici di commercio di ciascun paese, più che presentarsi quali norme generali, sono una combinazione dei diversi istituti concernenti i commercianti; non è facile trovare tra di essi un legame sistematico. Lo stesso può dirsi per il diritto marittimo. Se poniamo mente alle grandi divisioni di un codice di commercio, troviamo: nel sistema germanico, le regole generali, le società commerciali, gli atti di commercio, il commercio marittimo; nel sistema francese, o italiano, il commercio in generale, il commercio marittimo, il fallimento, la bancarotta e la giurisdizione commerciale. Niente di tecnico, ma semplicemente esposizioni della materia giuridica.

Giustamente R. Lehmann ha scritto, al principio del suo famoso trattato di diritto commerciale: il codice di commercio, non è, a parlare propriamente, una codificazione come il codice civile; esso non è che un aggregato di istituti giuridici e delle regole più diverse, necessarie o utili al commercio.

In questo modo il diritto commerciale di ciascun paese conserva il suo carattere frammentario.

Tale carattere non può non avere una ripercussione sulla scienza del diritto commerciale. Ad astrarre da ciò che i metodi del diritto commerciale sono portati a studiarlo da un punto di vista pratico, la causa del lento sviluppo di questa scienza si ritrova nel carattere frammentario della sua materia.

La scienza del diritto commerciale, come del resto quella del diritto internazionale, è in uno stato di sviluppo. Tutte e due paragonate ad altre branche della scienza giuridica, sono giovani, di una giovinezza piena di promesse.

Tuttavia bisogna riconoscere che numerosi giuristi ci hanno mostrato un nuovo aspetto del diritto commerciale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Già il Pardessus nella celebre opera « Collezione delle leggi marittime » del 1828, segnalava i tre caratteri del diritto marittimo: l'universalità, l'immutabilità e l'origine consuetudinaria di questo diritto. Si applica, con uguale ragione, lo stesso giudizio al diritto commerciale.

Sappiamo che la ragione d'essere del diritto commerciale deriva di sovente dalle caratteristiche seguenti: la rapidità dei contratti commerciali, la sicurezza che essi esigono, il carattere lucrativo degli atti di commercio, l'origine consuetudinaria delle norme, la tendenza internazionale.

Queste nozioni sono esatte, ma si tratta di trovare sopra di esse alcuni principi sintetici, che riescano a coordinare i tratti particolari del diritto commerciale, altrimenti la sua scienza sarà riconosciuta del tutto indipendente da quella del diritto privato generale.

Una circostanza storica ha avuta una influenza favorevole e sfavorevole al tempo stesso su questa scienza. Si tratta della fusione dei due codici: il codice di commercio e quello di diritto civile, secondo il sistema svizzero.

Alla fine del secolo scorso questa tendenza ebbe, da principio, voga in Italia per merito del Vivante. Di qua si propagò in Francia con il Thaller, ed in Germania col Dernburg. Anche in Giappone, ad opera del Matsumoto, ebbe vigore questa corrente di pensiero.

A parte l'utilità pratica, l'importanza teorica della fusione dipende dal problema: se vi sono o no caratteri specifici del diritto commerciale e del diritto civile.

Il tempo ha, da sè stesso, risolto da un punto di vista negativo il problema della fusione dei codici; ma quello della autonomia continua a porsi e ad attirare l'attenzione del mondo giuridico. Lo sviluppo lento della nostra scienza del diritto commerciale si spiega con la sua unione troppo intima con la scienza del diritto civile: si sono troppo spesso considerati gli istituti che sorgono dalle esigenze del commercio al lume delle concezioni del diritto civile.

Nel ricercare la natura giuridica di un istituto o di un rap-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

porto commerciale, si sono ricercate le categorie del diritto civile alle quali potevano appartenere e si sono chiusi quei rapporti negli schemi rigorosi civilistici. Dal che, discussioni troppo vivaci o superflue, e opinioni infinitamente numerose e sottili, concernenti il carattere di certi rapporti commerciali. Non si apprende senza un certo stupore, come vi sieno state dopo Einert innumerevoli teorie tedesche, concernenti il carattere giuridico degli atti sulla cambiale e sul biglietto all'ordine.

Le stesse divergenze si verificarono, allorchè si trattò di determinare la natura giuridica della sottoscrizione delle azioni, del conto corrente, del contratto di assicurazione, e dell'abbandono della nave.

Riconosciamo che è quasi impossibile di spiegare con le concezioni puramente civilistiche gli istituti corrispondenti ai bisogni commerciali.

Torturare questi nuovi istituti per adattarli ad uno schema artificioso, è misconoscerne il loro carattere proprio, oppure è un servirsi di quello schema, come di una scappatoia per risolvere le difficoltà che ogni giurista prova nel far concordare l'antico con il nuovo.

Questo sarebbe esporre al fallimento la scienza del diritto commerciale.

Bisogna dunque considerare il diritto commerciale sotto un aspetto diverso dal diritto civile.

Il diritto commerciale ed il diritto civile concernono uno stesso oggetto, perciò qualche volta accade che la materia del diritto commerciale sia la stessa di quella del diritto civile. Ma allora, di dove scaturisce la specialità del diritto commerciale, che lo distingue dal diritto civile? Sarebbe insufficiente constatare che il diritto commerciale ha i caratteri particolari, già descritti; se noi vogliamo statuire una scienza indipendente da quella del diritto civile, occorre trovare un principio unificatore, una qualità specifica alla quale si riannodano i diversi caratteri.

Si troveranno forse certi caratteri comuni tra istituti che, secondo il diritto privato generale, sono indipendenti gli uni dagli altri, come la società anonima, il contratto di vendita, di assicu-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

razione, la cambiale, la responsabilità del proprietario di nave?

Contrariamente ai metodi concreti, bisogna mostrare il *colore speciale*, proprio a tutto il diritto commerciale.

Permettetemi di designare col nome di *colore commerciale*, quello che, a mio parere, deve servire da punto logico di partenza per la scienza di questo diritto, e che permetterà di tracciare i limiti tra questa scienza e quella del diritto privato. Si tratta allora di determinare un carattere sociologico, al quale tutti i rapporti giuridici commerciali sono improntati.

La vendita civile, per es. di un quadro d'autore, conserva da tutti i punti di vista la sua individualità: il carattere personale delle parti contraenti riveste tanta importanza che non si vorrebbe trattare con un'altra persona.

Nella ipotesi della vendita commerciale, la qualificazione invece dei contraenti non è condizione necessaria alla conclusione dello scambio. Essi avrebbero potuto scegliere come parte contraente non importa quale altra persona capace di adempiere alle condizioni del contratto.

Questo tipo di vendita che non presenta caratteri di individualità, sia per il soggetto che per l'oggetto, è suscettibile di ripetizione, ciò che lo rende adattissimo a fini lucrativi.

I caratteri specifici che riveste la vendita commerciale e che sono: la poca considerazione accordata all'individualità, la possibilità di ripetizione e il carattere di collettività, sono a mio avviso quelli di tutti i rapporti commerciali. La vendita commerciale, e gli altri atti del commercio, come i contratti di mediazione, di commissione, di trasporto, di deposito, di assicurazione, presentano gli stessi caratteri.

Ma queste caratteristiche non si limitano ai contratti.

Esse sono comuni alle attività lucrative che si distinguono per questa ragione dagli altri campi dell'attività umana, come le professioni artistiche, mediche, legali.

Queste caratteristiche hanno un valore sociologico, ed accertandole, la ricerca sintetica del diritto commerciale diviene possibile.

Passiamo infatti al soggetto dei contratti commerciali: il commerciante.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'individualità sparisce nella qualità di commerciante « homo oeconomicus »; la sua attività è considerata non tanto in sé, quanto in rapporto allo scopo di lucro che la caratterizza. Al contrario dell'artista, poco importa l'originalità della sua attività. Egli può collaborare con altri, per mezzo della società commerciale, oppure servendosi di ausiliari. La collaborazione è tanto più necessaria ed utile, in quanto l'attività commerciale, a causa della sua ripetizione e della sua collettività, richiede il concorso di persone o capitali altrui.

Anche nel caso del commerciante singolo, il rapporto tra la sua persona e la sua impresa commerciale è così tenue che quest'ultima può essere facilmente alienata, perchè separabile dalla sua persona. L'impresa è ovunque improntata alla impersonalità, tanto nell'ipotesi della società commerciale, quanto in quella del commerciante singolo.

Inoltre, molti istituti e regole del diritto commerciale presuppongono, del pari, la impersonalità del soggetto nei rapporti giuridici commerciali; tali sono: il diritto di intervento del commerciante e quello delle società commerciali, allorché il « procuratore », l'agente commerciale, l'associato a responsabilità illimitata o il direttore, hanno fatto certi atti di commercio senza il consenso del commerciante o senza il consenso delle società commerciali (Cod. di Comm., Giapp. art. 32, 38, 60, 175, 236; Ital. art. 372; l'obbligo per il procuratore, di accettare o di fare versamenti (Giappone art. 136, il diritto di intervento del commissionario per divenire venditore o compratore di una merce nei riguardi del committente (Giappone art. 317, Italia art. 386); la possibilità di trasferire gli effetti di commercio come la cambiale, l'impersonalità dell'avallo e dell'accettazione per intervento (Giappone art. 498, 503; Legge uniforme art. 31, 57).

Talvolta questo è un effetto del libero arbitrio delle parti contraenti; la legge stessa lo esige, talvolta, come nel caso della cambiale (Giappone art. 439) e in quello dell'Harter Act (Giappone art. 592). D'altronde il diritto commerciale non riconosce l'individualità dei rapporti giuridici che in gran numero sorgono tra le parti, come per quel che concerne il diritto di riten-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione commerciale (Giappone art. 41-284; Germania, art. 369) o l'istituzione del conto corrente.

Il diritto commerciale esigendo la rapidità, semplifica i mezzi di formazione dei contratti (Giappone, art. 269, 270, 271); e fissa un più breve termine per la prescrizione in materia di obbligazioni commerciali.

La rapidità condurrà a rigettare ogni formalità speciale, concernente le operazioni commerciali, al di fuori del caso in cui le parti vorranno stabilire la scrittura quale mezzo di prova, oppure per ragioni di tecnica d'affari.

Andiamo oltre ed affermiamo che se il diritto commerciale impone alle parti una più grande responsabilità, ciò è per rendere effettiva la sicurezza nei contratti commerciali, poichè, per il fatto della ripetizione, le attività umane tendono a divenire meccaniche ed istintive.

A un grado più elevato di divisione del lavoro, corrisponde la esigenza di un più alto grado di diligenza; inoltre il diritto commerciale prescrive la solidarietà degli obbligati, stabilisce la responsabilità oggettiva e dichiara in qualche caso la nullità della clausola di non responsabilità. Così come un giurista austriaco, Ofner, ha detto, questo aumento di responsabilità è il risultato della divisione del lavoro sociale, della « meccanizzazione » delle attività professionali e della fiducia del pubblico.

A un aumento della responsabilità, corrisponde a volta una sua limitazione. Nel diritto commerciale, si stabilisce sovente la limitazione della responsabilità, così come accade per l'azionista, per l'accomandatante nella società in accomandità e per il proprietario della nave.

Può apparire una contraddizione il fatto dell'aumento da una parte e della limitazione della responsabilità dall'altra. Ecco la spiegazione che io ne do: il primo fenomeno è il risultato della divisione del lavoro nella società, mentre il secondo è il risultato di questa stessa divisione in una impresa, ove una parte degli interessati si occupa solamente di dirigere gli affari, e l'altra, viceversa, limitando i suoi doveri al versamento del capitale, non si preoccupa della direzione degli affari.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Perciò alcuni giuristi di diritto commerciale hanno recentemente lumeggiato il fenomeno della separazione dell'amministrazione e del possesso in una impresa e si sono serviti di questo concetto, per spiegare sistematicamente il diritto delle società commerciali e il dualismo che esiste tra le società commerciali in nome collettivo ed in accomandita e le società commerciali per azioni.

Andiamo ancora più lontano. Perchè le operazioni commerciali possano ripetersi più meccanicamente e più celermente, è necessario che esistano degli istituti giuridici che servono loro di base.

Questi istituti sono le società commerciali, la cambiale, il biglietto all'ordine, lo chèque e gli altri effetti di commercio, il registro di commercio, le aziende commerciali.

Mentre queste operazioni sono dominate dal principio della autonomia della volontà e, per conseguenza, le parti possono creare rapporti giuridici liberamente, a meno che questi rapporti non siano illeciti, i rapporti che servono di base alle operazioni devono essere rigorosamente formalisti, essendo richiesta la più minuziosa obbedienza alla legge.

Come fu ingegnosamente affermato, il diritto commerciale è il più libero da forme ed al tempo stesso il più formalista di tutti i rami del diritto. Riconosco che anche questo fenomeno a prima vista contradditorio, può spiegarsi se si ammette la classificazione del diritto commerciale in due parti: il diritto delle operazioni commerciali ed il diritto delle organizzazioni commerciali; in questa seconda categoria io comprenderei il diritto cambiario e quello degli altri titoli commerciali, perchè essi servono al commercio in quanto sono mezzi dei quali tutto il pubblico può disporre.

Secondo queste due differenti parti, il metodo della scienza del diritto commerciale si divide in due.

Nel diritto delle operazioni, occorre raggiungere l'armonia delle due parti contraenti, ricercare le loro vere intenzioni, mentre nel diritto delle organizzazioni, trattandosi di rapporti con i terzi, il contenuto dei rapporti medesimi deve essere obbiettivamente fissato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Applicazioni numerose del rispetto del fatto esteriore, oltre che nei registri del commercio, si hanno nel caso delle società che, pur non essendo legittimamente costituite, si considerano validamente esistenti, per ciò che concerne i rapporti intercorsi: nella società di fatto, riconosciuta dalla legge giapponese (Giappone art. 99 bis e sg.); inoltre, nel caso delle numerose regole che hanno per scopo la protezione della buona fede in materia di cambiali ed altri effetti di commercio.

Così noi possiamo concludere che tutti i rapporti giuridici nel campo del diritto commerciale sono rivestiti di un colore specifico, differente da quello del diritto civile.

Riconoscendo l'esistenza di questo colore, noi possiamo spiegare svariati fenomeni della scienza del diritto commerciale, come la caratteristica delle fonti di questo diritto, che consistono specialmente nell'imposizione del diritto commerciale consuetudinario al diritto civile; come la particolarità della storia del diritto commerciale che consiste in origine nell'uso e nei tribunali, nella sua tendenza rivoluzionaria e unificatrice all'interno e tra gli Stati.

Questo colore commerciale è la caratteristica di una società estremamente razionalizzata. Secondo un'espressione, è la caratteristica della società attuale. Il colore commerciale non solo fa smarrire l'individualità di ogni rapporto giuridico, ma anche i caratteri particolari del diritto commerciale dei vari paesi. Il diritto commerciale tende ad internazionalizzarsi. Esso è una specie di diritto naturale, non in senso etico, ma in senso tecnico. Non è casuale che all'epoca romana il diritto commerciale costituisse una parte prevalente del *jus gentium* e che questo sia stato concepito come diritto naturale, *ratio naturalis*. Come diritto commerciale e internazionale, la scienza del diritto commerciale ignora le frontiere dei singoli Stati. Ogni nazione collabora al suo sviluppo come collabora ad ogni altra scienza naturale. Il Giappone partecipa anch'esso allo sviluppo di questa giovane scienza.

KOTARO TANAKA
della Imperiale Università di Tokio.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

IL CORPORATIVISMO E GLI ECONOMISTI ITALIANI

8. — Ho cercato sin qui di riassumere con la maggior precisione e brevità che sapessi la teoria di Ugo Spirito. Ed eccomi adesso a discutere questa teoria, a mostrarne quelle che sono, a mio avviso, le deficenze.

Sono d'accordo con Spirito nella definizione di scienza; sono parimenti d'accordo nel riconoscere alla scienza dell'economia il carattere di scienza empirica, beninteso se empirica vuol dire scienza di « determinati dalla nostra attività categorizzante », di fatti, del *particolare* insomma, distinto, ma non irrelato con l'*universale* che è proprio dell'atto dello spirito. È infatti qui, in questo rapporto tra particolare ed universale, (rapporto per cui non esiste un particolare che non sia particolare di un universale, né d'altronde un universale che non risulti di particolari), che consiste l'identità di filosofia e scienza; ed è merito di Spirito averla lucidamente affermata. Chi lo ha criticato, non ha inteso che la perenne vitalità della scienza sta in questo suo « particolarizzarsi », farsi cioè particolare senza perdere la consapevolezza dell'universalità e dell'assolutezza del pensiero che pone gli schemi onde risulta l'autonomia della scienza stessa.

E sono anche d'accordo con Spirito, seppure con molte, moltissime riserve, nelle istanze critiche mosse alla economia tradizionale. Accenno fugacemente a taluni punti di consenso e di dissenso.

Sta bene che l'*homo oeconomicus* non è categoria filosofica, ma semplice determinazione empirica. Ma non mi sembra storicamente esatta l'interpretazione che del pensiero degli economisti a questo proposito ci dà Spirito, come mi paiono infondate talune accuse che muove alla dottrina tradizionale.[1] Se oggi è necessario abban-

[1] Mi sia permesso richiamarmi a un mio vecchio articolo, in gran parte superato, in cui preciso queste riserve: *I fondamenti dell'economia corporativa*, nel « Giornale degli econ. » luglio 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

donare questo pilastro che nuove esigenze storiche hanno fatto vacillante, non perciò esso rese nel passato cattivi servizi alla scienza. E sono d'accordo con Spirito anche nella necessità di « oggettivare » la scienza economica. Non veggo però come dal principio della identificazione di individuo e Stato, principio formale, vuoto di contenuto concreto, si possa ricavare un'economia qualsiasi, se insieme non si escogita un qualche principio « economico » da porre a base della sistemazione teorica. Orbene questo principio, in cui l'atto universale ed assoluto dello spirito che identifica individuo e Stato viene a particolarizzarsi, a farsi da categoria filosofica categoria scientifica, questo principio non è mai ricercato da Spirito. Anzi, quando noi ci aspetteremmo che le sue indagini sul corporativismo lo avrebbero portato ormai vicino alla mèta, ecco Spirito sorprenderci con un colpo di scena: il ripudio perentorio della scienza economica.

La scienza economica, afferma Spirito–corporativista 1934, è scienza particolaristica; ora, una scienza del particolare non è ammissibile. Il particolare, dunque, non è più il momento dello spirito che si fa natura astrazione fatto, e perde così la sua assolutezza universalità e concretezza, in apparenza, però, per riacquistarla nell'atto dell'esperienza, nel giudizio sintetico; il particolare doventa il negativo il male l'illogicità l'irrazionale. E la scienza a sua volta non è più il pensiero che si cala nel particolare, nel molteplice, per astrarne il generale, per ordinarlo secondo una legge necessaria, e questo secondo uno schema nel quale il particolare ritrova la sua relazione con l'universalità del pensiero che ha posto lo schema. No, la scienza vera non può esser che scienza dell'universale, e falsa scienza è ogni altra forma ordinativa del nostro sapere. Confesso di non riuscire a capire come sia possibile una scienza dell'universale: lo spirito soltanto nel suo atto è universale; la scienza dell'atto dunque o è identica — ma immediatamente identica — all'atto, ed allora è volizione, attività pratica e non scienza, o è scienza di un fatto, di un atto cioè già convertito in fatto, e quindi non più scienza dell'universale. Non è certo qui la sede opportuna per intavolare discussioni filosofiche, dalle quali temo forte che

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ne uscirei con scarso onore. Eppure, non so vincere l'impressione che il pensiero di Spirito, come accade talora alla voce che diffonde la radio, abbia subito una distorsione.

Più della polemica mi sembra interessi cercare la possibile genesi logica di questa distorsione. A mio modo di vedere, bisogna risalire al concetto che Spirito ha della proprietà ed alla identificazione di questa con l'economia. Ricordiamo: i beni acquistano la caratteristica della « economicità » perché sono oggetto di proprietà privata. Ma è esatto questo? O non è forse esatto l'opposto, che cioè i beni sono appropriati perché economici, vale a dire limitati e utili? Dal momento che le cose di questo mondo sono quantitativamente limitate, e non possono esser godute da tutti nella misura desiderata, è giuocoforza che appartengano soltanto ad alcuni. Anche in un regime comunista è ovvio che i beni disponibili sono in quantità inferiore al desiderio e necessita quindi che siano ripartiti tra i componenti la collettività secondo un determinato criterio. Ma, si obietterà, questo riparto sarà diverso da quello che si avrebbe in un regime capitalista, e risulterà più conforme a giustizia. Al che risponderò che la giustizia, che è criterio etico, concerne *il modo* col quale il riparto viene effettuato, non già la *necessità* di un riparto, qualunque sia poi il modo col quale questo sarà effettuato. Ora, in mancanza di un governante che operi lui il riparto, il mezzo tecnicamente più semplice è quello escogitato dagli uomini con l'istituto della proprietà privata. E, in ogni modo, il concetto di proprietà come « mezzo tecnico diretto ad assicurare la regolare utilizzazione delle cose utili limitate » è affatto indipendente dal valore attribuito al bene stesso, ossia dal concetto di « economicità ». Che la proprietà sia individuale o di gruppo, e sia questo gruppo ristretto alla famiglia o ad una società anonima, o sia invece esteso alla tribù, alla corporazione, alla collettività nazionale, non importa. Non vedo quindi come si possa affermare che la proprietà, con l'allargarsi della cerchia degli aventi diritto al godimento di un dato bene, vada progressivamente affievolendosi sino ad essere abolita. In ultima analisi titolare del diritto di proprietà sarà lo Stato o la collettività, ma l'*uso* che dei

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

beni spetterà ai singoli sarà limitato così come in regime di proprietà individuale. Più dunque ci penso, e meno riesco a vedere una relazione intrinseca tra economia e proprietà. [1] E tanto meno concordo nella raffigurazione che della vita economica ci dà Spirito, come di guerra aspra e feroce. « Concorrenza vuol dire: mio contro tuo, *mors tua vita mea*, ricchezza guadagnata con la povertà degli sconfitti. Vivere economicamente vuol dire vivere sopraffacendosi: il capitalista sopraffacendo il lavoratore, il capitalista l'altro capitalista, il creditore il debitore, il venditore il compratore, il produttore il consumatore, e così via, in una continua passiva rassegnazione del debole verso il forte, ossia di chi non ha verso chi ha ». Quadro, a mio avviso, storicamente inesatto, perché inficiato da un pessimismo aprioristico e semplicistico, pessimismo che tocca il paradosso quando Spirito scrive che « la logica della moneta è quella di essere cattiva, dello scambio di essere ingiusto, del mercato di essere in disquilibrio, della borsa di degenerare nel giuoco e nella speculazione, della banca di fallire, e del regime economico di passare di crisi in crisi ».[2] Io sono invece profondamente convinto che nella realtà delle cose prevalgono gli elementi positivi, costruttivi, di collaborazione, risultanti dalla solidarietà degli interessi nelle parti che intervengono sul mercato e nella produzione.

Questa identificazione tra proprietà ed economia, che non esito a chiamare un errore, discende dal nuovo concetto che Spirito ha instaurato di scienza, quale abbiamo delineato or dianzi. Se la scienza deve esser scienza dell'universale, essa non può non coincidere con l'atto dello spirito che afferma e propugna un suo ideale: e l'economia non può sussistere che come attività po-

[1] Questo, ben s'intende, quando si ricerchino i fondamenti e le premesse dell'economia; in sede, mi si conceda l'espressione scientificamente inesatta ma chiara, di economia applicata, naturalmente i rapporti ci sono, ed auche di non lieve momento. Una parola di precisazione: può sembrare a taluno che, insistendo sulla qualità dei beni economici di esser limitati o utili io aderisca in pieno alla concezione *formale* della scienza economica, quella, ad esempio, che ha il Robbins. Così non è. E credo inutile, dopo quello che ho avuto occasione di dire nel corso di questo articolo, spendere altre parole su l'argomento che verrà ampiamente trattato in un prossimo lavoro.

[2] SPIRITO, *Il corporativismo come negazione dell'economia* cit., p. 126 e 128.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

litica ed etica. Non già nel senso nel quale la intendono gli economisti cattolici, ad esempio, di una subordinazione, cioè, degli atti economici alle norme superiori dell'etica, o nel senso di taluni corporativisti, di una subordinazione degli atti economici agli interessi nazionali; bensì nel senso che soltanto la costruzione ideale che lo scienziato elabora nella sua mente, pazientemente deducendola dai principii e dalle premesse fondamentali del suo sapere, riallacciandola alle esperienze storiche, ponendola al cimento delle diverse esperienze quotidiane, armonizzandola logicamente in ogni sua parte, ispirandola alle finalità ultime della vita, soltanto questa costruzione ideale, ripeto, sarebbe scienza, non del *factum* ma del *fieri*, in una parola, politica.

Credo che la passione politica, vivissima in Spirito, lo abbia indotta a distorcere le sue primitive concezioni, che pur mi sembravano ben più convincenti. Forse Spirito, messo dinanzi alla necessità di trovare un principio razionale che nella scienza economica sostituisca il principio ofelimitario, non è riuscito a superare una difficoltà, di fronte alla quale hanno arretrato tutti gli economisti (trattasi del noto problema del *no bridge*), e anziché stringer d'assedio il problema ha finito (e probabilmente senza averne la chiara consapevolezza, tutto preso com'era dall'ardore dell'azione) con lo sbarazzarsene, negandolo in blocco. Ma comunque siano andate le cose, le conclusioni ultime cui Spirito è pervenuto mi sembrano inaccettabili. Anche il più vigoroso sforzo logico non può portarci, miseri mortali come siamo, ad abbracciare in una visione sistematica che ben poche cose di questo mondo, pochissime anzi, in confronto della infinita molteplicità del reale; sicché non possiamo se non segnare appena qualche tratto o cogliere qualche aspetto. Illusione la nostra, di saper costruire gli schemi sufficienti ad interpretare tutto il reale. Ma illusione necessaria: guai se nell'azione (ed il conoscere è azione) non riuscissimo a dimenticare la nostra limitazione di uomini empirici, e non sentissimo alitare in noi un poco di quello spirito, veramente divino, che dà a noi l'ansia e l'anelito del vero e del buono. Ma guai se non sapessimo anche correggere e trasmutare la nostra utopia in realtà scientifica, calandoci nel particolare, nel fatto

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

empirico, e di questi intuendo, interpretando e rivelando poi le necessarie relazioni, ossia costruendo una teoria scientifica, che sia insieme nuova realtà e approssimazione al nostro ideale.

Ecco quello che Spirito non ci ha dato. Ha negata l'opera mediatrice della scienza: fermo ad un suo ideale di un mondo diverso e migliore, non ha convertito il concreto universale atto del suo pensiero nell'astratto di un sistema scientifico particolaristico. Per questo io ho detto più sopra che in Spirito all'astratto prevale il concreto. Uomo di fede e di ideali nobilissimi, egli serve la sua fede e i suoi ideali con probità disinteressata e devozione scientifica esemplare. Animatore e suscitatore di idee, sono persuaso che l'opera di Spirito non è stata vana nella cultura italiana.

III.

9. — Come abbiamo detto più sopra, fu la XIX Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, tenutasi a Bolzano e a Trento nel settembre 1930, a decidere il riconoscimento dell'economia corporativa, almeno come realtà di fatto, da parte degli economisti accademici italiani. Ancora nel maggio di quell'anno, al I Convegno di studi sindacali e corporativi, l'economia era stata rappresentata dai soliti nomi: Bottai, Arias, Ferri,... Vi figurava anche il nome di un economista, noto già per i suoi studi in tema di emigrazione e di politica economica, il quale si volgeva ora allo studio di queste nuove esperienze: il nome cioè di Celestino Arena. Di lui diremo partitamente più avanti. A Bolzano e a Trento intervengono, con tutto il peso della loro alta autorità scientifica, uomini come il Benini, il Gobbi, il Del Vecchio. Al II convegno di Studi sindacali e corporativi partecipa il Masci con una relazione che ebbe largo seguito nel campo teorico. Di lì a non molto l'Einaudi schiude le porte della sua « Riforma Sociale », organo massimo del liberismo italiano, a discussioni (più o meno simpatizzanti non importa) di problemi corporativi. L'Amoroso e il De Stefani affrontano intanto in consessi internazionali i problemi ultimi, che sono poi i primi,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

toccanti i presupposti e la ragion d'essere del nuovo ordine economico. Le prevenzioni dei « puristi » ormai cedono, condannate dalla logica dei fatti o travolte dal prevalere delle forze politiche. Riviste come il « Giornale degli Economisti », sin allora riservato alla trattazione astratta di raffinate questioni teoriche o come la « Rivista di Politica Economica », che il Fovel ha definito l'organo dell'ideologia economica classica, ospitano liberalmente articoli e studi ispirati alle nuove tendenze. Al lamentato agnosticismo da parte degli economisti succede ora un interessamento esagerato, che sa di moda o di opportunismo e fa ricordare quelli zelatori della libertà che provocarono il memorando sdegno di Francesco Ferrara, Ma affrettiamoci a notare che il periodo della faciloneria, dell'improvvisazione e dell'arrivismo scientifico fu breve stagione ed è definitivamente superato oggi che da tutti si riconosce la legittimità e la serietà dei problemi posti dall'attuale struttura economica.

10. — Il Benini arriva al corporativismo per una via che, sebbene percorsa da altri, non mi sembra, da un punto di vista scientifico, la via diritta. Egli muove da considerazioni, diciamo, sociologiche: « tra individui posti a diversi gradi della scala della ricchezza, quindi forniti di ineguale capacità di resistenza nei contratti, avviene in generale che il più forte, lui solo, possa comportarsi secondo il calcolo edonistico, mentre gli altri devono scegliere fra poche alternative loro imposte, o anche, come a regime schiavista, fra due sole ».[1] Mentre dunque il più forte, il dominante economico procede *per successive dosi o incrementi finiti*, arrestandosi al punto in cui il vantaggio arrecato dall'ennesima addizione di bene ed il costo si bilanciano, il debole procede *per aree di integrazione*, ossia si arresta quando l'area del vantaggio è eguale all'area dei costi, ossia oltre il punto di equilibrio delle dosi marginali. Questo il fatto che l'economia classica avrebbe trascurato con la conseguenza di risultare appena *una mezza scienza*, e

[1] BENINI, *Legislazione sociale e regime corporativo nel quadro dell'economia scientifica*, in « Giorn. degli Econ. » ott. 1930. Cfr. dello stesso, *La capacità di resistenza nei contratti*, in « Economia », 1929. e la replica di L. EINAUDI, *Chi paga, senza rivalsa l'interesse?* in *Economia Politica Contemporanea*, Padova. 1931, vol. I. Del Benini vedasi anche *L'ordinamento corporativo della Nazione e l'insegnamento dell'economia politica*, in « Nuovi Studi » ecc. 1930.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che invece l'economia corporativa, o meglio la politica economica corporativa, è chiamata a studiare. D'altro canto l'azione del dominante incontra dei freni messi in azione dal *cittadino*. « Parlare di questi freni o limiti all'azione dell'homo oeconomicus non è uscire dal quadro scientifico dell'economia, perché ogni scienza che tratti di forze in atto si ritiene competente a trattare dei *limiti* della loro applicazione. Se no, sarebbe daccapo una *mezza scienza*. Ed ecco aprirsi alla nostra veduta un più largo orizzonte, ecco la legislazione sociale e l'ordinamento corporativo della Nazione derivare dalle premesse fondamentali, debitamente integrate, dell'economia teoretica ».[1] Così la legislazione protettiva del lavoro viene ad essere la rivalsa dell'operaio che paga l'interesse.

Indubbiamente interessante è questo tentativo del Benini di allargare i confini dell'economia teorica, ancor che il suo ragionamento non mi sembri troppo convincente. Forse che il dominante economico sotto il peso degli investimenti fatti, degli impegni assunti, insomma delle spese generali irriducibili, non soggiace anch'esso alla necessità di procedere per aree di integrazione? Ma se si risponde affermativamente a queste domande, gran parte del ragionamento del Benini, anzi la parte che più gli sta a cuore, non regge. E infatti chi sostiene l'insufficienza dell'economia tradizionale, o più precisamente del calcolo marginalistico, può trovare nelle argomentazioni del Benini un valido conforto e può ritenere avvalorata la necessità di estendere i limiti della scienza pura, ma non potrà però fondare il suo ragionamento unicamente su questa pretesa opposizione di dominante e dominato, su cui invero cade l'interesse scientifico del Benini. Non è dunque per questa via che devesi cercare la giustificazione di un'economia nuova o, meglio, rinnovata.

11. — Ulisse Gobbi trasceglie nell'economia corporativa e nella sua attuazione positiva, problemi e motivi teorici a lui cari. Resta ancora posto in un'economia corporativa alla partecipazione agli utili, quale correttivo alla distruzione della ricchezza oppure

[1] Loco cit. Su le concezioni politiche del Benini veggasi il suo articolo *Dalla teoria ricardiana del valore alla corporazione proprietaria*, in «Giornale degli Economisti», 1934.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quale incoraggiamento a una condotta che contribuisca al buon esito dell'impresa? [1] E la cooperazione come si inserisce nella corporazione? Il Gobbi non si affanna ad escogitare sistemazioni teoriche imperniate intorno ad un principio unico, aspetta che i fatti decidano.

L'economia corporativa nella concezione del Gobbi è un certo orientamento dell'attività economica rispondente ad esigenze concrete, il quale ha a sua volta ispirato un pensiero filosofico e determinato un ordinamento giuridico. Queste esigenze consistono nelle forme peculiari assunte negli scorsi decenni dalla lotta tra imprenditori e operai, ossia dall'associazionismo libero per la difesa degli interessi comuni. Da questa lotta deriva il corporativismo. Il Gobbi dunque aderisce alla concezione primitiva, che del corporativismo fa un modo di risolvere la lotta di classe, e come si appaga di una concezione ristretta, così è prudente nelle sue conclusioni. Nega all'economia corporativa autonomia teorica, considerandola invece sotto l'aspetto della politica quale un « sistema » economico. [2] Così si spiega il carattere sperimentale di essa, che corrisponde del resto all'indeterminatezza teorica di un punto d'equilibrio in regime di monopolio bilaterale. È indubbia l'insufficienza di questa concezione; ma bisogna pur riportarsi a cinque anni indietro, a un'epoca cioè in cui le realizzazioni corporative erano ancora modeste, lo studio teorico limitato a pochi studiosi, che avevano alimentato della loro fede e passione il ragionamento sistematizzatore, mentre altri studiosi, politicamente indifferenti od ostili, avevano addirittura ignorato il problema. Devesi lodare quindi il Gobbi per avere avvertito, con fine sensibilità di storico, il mutamento del clima e aver rivolto ad essa la sua attenzione di studioso.

12. — Anche il Del Vecchio affronta il problema teorico del cor-

[1] *La partecipazione agli utili, dell'economia corporativa*, in « Archivio » ecc. 1930.

[2] « L'economia corporativa ha carattere di sistema in quanto è formata di elementi coordinati, ma non in quanto, dato un principio teorico, non occorre che dedurne a fil di logica che cosa si debba fare. L'economia corporativa non ci fornisce un principio comodo che ci libera dalla responsabilità delle conclusioni: volta per volta bisogna controllare in base a dati d'esperienza, se una data linea di condotta risponda o no all'elevazione della vita nazionale ». Così in *Il procedimento sperimentale nell'economia corporativa*, in « Giorn. degli Econ. » 1930.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

porativismo collocandosi dal punto di vista della politica economica.[1] E abbozza uno schema astratto costruito sopra alcune ipotesi capaci di trattazione scientifica; delle quali importante quella che concepisce l'ordinamento corporativo come sistema di *gruppi aperti*, non esclusivo, in quanto lo stesso individuo può appartenere a diversi gruppi; sistema che devesi studiare non soltanto nei confronti della posizione di equilibrio, ma anche in relazione ai fini che lo Stato si propone in quanto società progressiva. In un lavoro successivo, con maggior riguardo all'aspetto politico, pone questi tre principi fondamentali desunti dalla Carta del Lavoro: 1) che l'economia corporativa è una economia di produttori; 2) che il sistema economico corporativo è unitario nello Stato; 3), che le basi economiche del sistema si trovano nel duplice fine del benessere individuale e della potenza nazionale.[2] Anzi, precisando maggiormente, enuncia il principio che l'ordine corporativo non è soltanto *nello* Stato, ma è lo *stesso* Stato concepito non più astrattamente in contrapposizione all'individuo isolato, ma considerato nella concretezza dei rapporti di impresa, di sindacati, di corporazioni. Non è dunque l'economia corporativa un particolare problema di politica economica, ma è la stessa politica economica. E giova qui richiamare il concetto che il Del Vecchio ha di politica economica come di sistema teorico avente una sua coerenza intima (coerenza di azione e fine e che integra l'economia teorica pura), non limitato ai tradizionali problemi del commercio estero o dell'organizzazione del credito, ma abbracciante tutti i rapporti economici, in quanto i sistemi economici vivono tutti nello Stato.

13. — Mentre da un lato la smania rinnovatrice degli eversori al cento per cento si affievola dinanzi alle difficoltà di ricostruire su basi etico-politiche la scienza economica, dall'altro lato questi primi tentativi teorici sono un richiamo al principio che l'economia deve esser soltanto economia; principio sano ad inoppugnabile, ma che può essere interpretato elasticamente, a seconda

[1] Veggasi la breve comunicazione negli Atti della Riunione, vol. II, p. 791 o l'articolo, pure sommario, nel « Lo Stato », 1930.

[2] Del Vecchio, *La Carta del Lavoro*, Padova, 1935, 2ª ed.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dei confini che si assegnano all'economia. Ora questi confini possono restringersi sino a ridurre l'economia entro il perimetro di pochi postulati e a rinserrarvela sotto il presidio della logica formale, oppure possono dilatarsi sino all'infinito, sino a identificare economia e politica. Si può insomma andare dal Fovel allo Spirito, tanto per richiamare esempi tratti da queste pagine. Ma un'economia tutta chiusa in se stessa nella sua logica deduttiva e sorda alle nuove voci che si levano dal mondo non può soddisfare, come non soddisfa una scienza che rinneghi la sua dommatica e si dissolva nell'atto del politico. Lo scienziato deve invece guardare intorno a sè pronto ad accogliere nel suo dominio, e darvi opportuna sistemazione, qualunque esperienza nuova che riesca a sorprendere in atto. E se l'esperienza nuova non si incasella nei vecchi schemi, son questi che bisogna modificare e rinnovare, non è già quella che deesi condannare od ignorare, perchè eretica, irriducibile ai principi della scienza. Questo di fatto avviene oggidì in economia, dove si nota un certo tramestio, un'ansiosa fatica per rivedere criticamente i postulati su cui poggia la scienza e che sembrano vacillare, incapaci a reggere le più recenti soprastrutture. La realtà nuova che incalza urge alle porte della scienza e esige diritto di cittadinanza è la realtà dei sindacati, dei complessi economici; è la realtà degli interventi statali, del controllo e della disciplina della produzione, e via dicendo. Ed ecco gli studiosi intenti a costruire i nuovi schemi della concorrenza imperfetta, degli equilibri mobili, a tentare lo studio statistico della congiuntura, ad affrontare il problema di una economia oggettiva. [1]

Può sembrare strano che in questo fervore di rinnovellati studi teorici, al quale anche gli economisti italiani non sono estranei, non si sia accolta subito con gioia l'esperienza corporativa, per rintracciare in essa i fenomeni e le leggi che si andavano invece indagando nelle economie di altri popoli. Invero, le ragioni di questo atteggiamento dei nostri studiosi balzano evi-

[1] Per una visione d'insieme vedi il paragrafo intitolato « Il rinnovamento della scienza economica » col quale ha inizio il recente scritto di F. Vito, *L'essenza dell'economia corporativa*, più sopra citato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

denti da quanto abbiamo già detto nel corso di questo saggio, e che stimo inopportuno ripetere. Insomma, è logico che il cammino che si doveva percorrere sia stato questo: in un primo tempo, da un lato l'esigenza o velleità di una scienza economica fondata su nuovi postulati, con interferenze etiche, politiche ecc., ma dall'altro, diffidenza ed attesa; poi, in un secondo tempo, vinte le resistenze più forti, un primo approccio al corporativismo considerato come una politica economica; infine, terzo tempo, superato il periodo polemico, la constatazione che l'economia corporativa è un tipo di economia a concorrenza imperfetta controllata, e la indagine scientifica delle caratteristiche di questa economia. È merito di pochi economisti l'aver orientato in questo senso l'indagine degli studiosi italiani, colle relazioni presentate al II Convegno di Studi sindacali e corporativi. Dopo di essi, una piccola folla: Einaudi, Breglia, Vito, Papi, De Maria, Degli Espinosa, Fossati, Moretti, ecc.

Naturalmente, non è una folla omogenea. Naturalmente, si avvertono notevoli differenze di intendimento e di metodo. Permane in alcuni la convinzione che i fatti economici sono fatti « naturali », nel senso cioè che si sottraggono alla possibilità di regolamentazione e di disciplina, con la conseguenza logica che uno studio scientifico è possibile soltanto se condotto su fatti osservati nel loro manifestarsi libero e spontaneo; altri invece ammette l'insufficenza delle forze autoregolatrici di un sistema liberale, e riconosce la necessità di un controllo e di una di rezione economica. A tutti però si impone la quotidiana constatazione del crescente affermarsi del sindacato, degli istituti corporativi; come negare l'esistenza di fatto di organi di collegamento e di autodisciplina, di un complesso di disposizioni legislative che regolano il mercato del lavoro, la distribuzione del risparmio tra i vari investimenti possibili, la formazione di taluni prezzi ecc.? Non si può tardare a sistemare scientificamente questa nuova realtà, seppure, a differenza dei giuristi, gli economisti non abbiano ancora disponibile un materiale d'osservazione sufficente. Che un sistema economico sorto da una rivoluzione politica che investe tutta la vita nazionale, abbia in sé la

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

esigenza di rinnovare profondamente in una la struttura positiva dell'organizzazione economica e la teoria scientifica di questa organizzazione, si comprende; e si spiega pertanto l'entusiasmo di alcuni ferventi corporativisti. Che d'altra parte l'attuazione necessariamente lenta e graduale di questa trasformazione spieghi, se anche non giustifica, il persistere di caute diffidenze che si traducono in reticenti consensi, in prudenti riserbi, anche questo si comprende ed è perfettamente plausibile. Non ci dobbiamo quindi far meraviglie della varietà degli atteggiamenti assunti dai nostri economisti, e dobbiamo così render giustizia tanto alla accusa lanciata dal Tassinari quanto alla difesa avanzata dal Fanno, e dare ad entrambi la ragione ed il torto che loro spetta.

Sarebbe tuttavia ingiusto disconoscere che a richiamare gli economisti accademici alla nuova realtà, accanto ai fatti, sono valse proprio quelle affermazioni esagerate e quelle pretese di rinnovamento radicale scientifico formulate da taluni studiosi. E' stata la polemica corporativa svolta negli anni tra il 1929 e 1932 da e contro Spirito, per ricordare quello che tra gli eversori è senza dubbio il più consequenziale e vigoroso, a smuovere le acque, a imporre esigenze perentorie e irrefutabili, naturalmente con tutte le esagerazioni che comporta la passione polemica. E nemmeno deve sorprendere od apparire del tutto irragionevole e condannevole la intransigente difesa della scienza tradizionale tentata da taluno. Questo atteggiamento risponde a un prudente criterio di amministrazione del patrimonio scientifico, che non è senza un fondamento e una giustificazione. « Ogni scienza, così si esprimeva uno dei più valorosi difensori, ha un interesse immanente a conoscere i fatti nuovi che si producono nel suo dominio ed a studiarne il comporamento; ma ha un uguale interesse a collocare quei fatti nel suo proprio sistema ed a saggiarli coi metodi ch'essa ha elaborati ». [1]

[1] JANNACCONE P. *La Scienza economica e l'interesse nazionale*, in « Archivio » ecc. 1930 p. 16. L'Jannaccone riconduce il problema teorico del corporativismo al problema di determinare e misurare *l'utile della Nazione*; e quindi, ammesso che nel contrasto d'interessi fra categorie e sindacati debba prevalere la soluzione che assicurerà il maggior utile della nazione, il problema si riduce a quello di trovare le condizioni che rendono determinato il sistema e quindi unica la soluzione. Vedi dello stesso *Scienza critica, e realtà economica*, in « Riforma Sociale », 1930.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

« Noi ci proponiamo, scrive un altro economista[1] di fare rientrare gli ideali e le avviate attuazioni dell'economia corporativa nelle formule, negli schemi e nelle considerazioni dell'economia applicata e della politica economica ».

14.— Fedeli all'economia ortodossa si mantengono A. Lanzillo[3] e il Gangemi dei primi scritti.[2] Lello Gangemi è stato tra i primi nostri economisti che abbiano sentito profondamente e sinceramente l'importanza storica della rivoluzione fascista; a questa il Gangemi si è dato con tutto l'entusiasmo della sua natura esuberante. D'altra parte, educato alla migliore tradizione scientifica italiana, alla scuola del Pantaleoni, per vari anni il Gangemi è rimasto fedele ai principi liberali e individualistici di quella. Rigido e zelante custode della ortodossia, egli si è dimostrato riluttante ad ammettere la necessità logica di allargare l'orizzonte scientifico col dar cittadinanza a problemi nuovi che intaccassero le basi su cui era assiso il patrimonio dottrinale ereditato. Di qui una disarmonia nel suo pensiero, un intimo contrasto tra l'esigenza economica e quella politica, sanata alla peggio coll'appellarsi alla pigra massima: altro è politica, altro è economia. Ed invero, se una insufficiente preparazione filosofica gli ha impedito di superare questa posizione di acritico empirismo, giova riconoscere che la sua solida preparazione scientifica ha evitato a lui quello che non è stato risparmiato ad altri improvvisati economisti, di cadere cioè in grossolane interferenze tra politica etica ed economia. Più di recente, il Gangemi, senza riuscire comunque a darci una soddisfacente elaborazione critica che saldi in unità di pensiero le opposte esigenze, si è reso conto dell'intima relazione tra politica ed economia, ha riconosciuto che la rivoluzione politica è anche, e in non piccola parte, espressione di profondi mutamenti nell'organizzazione economica, per

[1] DE' PIETRI TONELLI A. in « Rivista di Politica econ. » 1929. Vedi dello stesso: *Di una scienza della politica*, in « Rivista di Politica econ. », 1929. Recentemente il Tonelli sembra esser passato a una concezione meno angusta, con l'introduzione di elementi sociologici; in questo senso mi sembra debba intendersi *l'economia cerchiale* di cui in un recente articolo, *La soluzione teorico-corporativa del problema politico dell'adozione delle innovazioni teorico-economiche più convenienti alla cerchia sociale*, in « Rivista di Politica economica », 1934.

[2] LANZILLO, *Studi di economia applicata*, Padova 1933, e articoli sul « Giorn. degli Econ. ». Vedi ad es. GANGEMI, *Leggi economiche* (*fascismo e corporativismo*), Roma, 1928.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

effetto dell'evolversi delle forze stesse economiche, ed ha quindi ammessa la necessità di una revisione dell'apparato teorico. In uno dei suoi ultimi scritti, [1] l'economia corporativa è definita una economia controllata e *razionalmente* diretta; il controllo è dello Stato, ma vien realizzato *dall'interno*, mercé l'attività *coordinatrice* delle corporazioni.

15. — Che il più autorevole rappresentante del liberalismo italiano, che Luigi Einaudi ad un certo momento abbia anch'esso avvertito la necessità di por mente a questi nuovi problemi, è fatto di notevole significato, non tale però che debba meravigliare chi conosca il vigile senso d'osservazione col quale egli si piega sui fatti della politica e dell'economia e li segue attentamente. Perchè l'Einaudi non è soltanto l'erudito *emunctae naris*, il tesaurizzatore di nozioni rare e peregrine, ma è l'uomo che vive la sua scienza, per cui il sapere è operare, è servire un ideale. Proprio lui, che dell'astrattismo della scienza ha fatto un canone metodologico al quale si richiama tanto spesso, proprio lui è la vivente e la migliore conferma della politicità della scienza. Il liberalismo, per l'Einaudi, non è convinzione che derivi da un ragionamento teorico, è fede, ideale che crea suscita il ragionamento teorico che lo presidia. Come l'opera del Manzoni è tutta penetrata e illuminata da quella gran fiamma interiore che è la fede religiosa, così tutta l'opera dell'Einaudi è alimentata e sorretta da questa fede nell'idea liberale. E' questo che fa di lui un maestro, un uomo vivo, e seppure noi ci sentiamo distaccati dai suoi ideali, non per questo possiamo dimenticare la nobiltà con la quale egli serve la sua fede; il dissenso delle idee non riuscirà, crediamo, a fare di noi dei fatui irriverenti o degli sciocchi presuntuosi.

Sarebbe ingenuo supporre che l'aver preso in considerazione il corporativismo abbia fatto dell'Einaudi un corporativista. Del resto, non è questo quello che ci interessa; nella storia delle dottrine importa soltanto capire quello che il corporativismo può significare nel pensiero dell'Einaudi. L'economia è la scienza

[1] GANGEMI, *Politica corporativa e dinamica economica*, Roma, 1934; veggasi anche dello stesso, *Lineamenti di politica corporativa*. Catania 1932, il solo vol. I.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del prezzo, perché è il prezzo che decide del consumo e quindi della produzione e quindi dei profitti dei salari degli interessi dei capitali. Ed è scienza astratta in quanto studia le leggi del prezzo in ipotesi astratte, di concorrenza o di monopolio, o in ipotesi intermedie, di concorrenza imperfetta. Orbene è in questo campo, della concorrenza imperfetta, che l'economia corporativa, ossia lo studio del prezzo in regime corporativo, prende posto. L'economia corporativa in quanto realtà economica è un caso di un fenomeno generale che può definirsi l'irrigidimento dei prezzi a scopo di difesa del reddito dell'imprenditore. Con metafora fortunata, l'Einaudi parla di *trincee economiche*. Gli imprenditori scavano trincee per sottrarsi ai rischi del mercato. Trincee sono i dazi doganali, trincee i vincoli alla produzione (cartelli, monopoli, sindacati, consorzi), ai salari (contratti collettivi), ai prezzi (calmieri, prezzi d'impero) e via dicendo. E trincee offre pure il corporativismo in quanto: limita il consumo di taluni beni (pur lasciando intatte in generale le premesse di domanda necessarie per la formazione di prezzi di mercato), limita l'offerta in alcuni casi, o modifica i prezzi in altri, nell'intento di ricondurre i prezzi al costo di produzione; sicché l'opera degli istituti corporativi in definitiva verrà a consistere nell'abbattimento o nel graduale abbassamento delle trincee che l'interesse del singolo forte aveva creato attorno a sè per la consecuzione di guadagni anormali. Comunque è difficile e prematuro dire quale sia il futuro equilibrio dei prezzi in regime corporativo. Prematuro, perché la società corporativa è ancora una società in divenire, difficile perchè scarsi sono tuttora i fatti e i dati da prendere come premessa dei ragionamenti economici. I fatti ci diranno poi quali sono questi vincoli corporativi che risulteranno dalle dichiarazioni di Mussolini, dalle sentenze dei tribunali del lavoro, dalle motivazioni e dai testi dei contratti di lavoro, dalle decisioni del comitato ministeriale per l'autorizzazione a nuovi impianti industriali ecc. Vincolo è la cifra di 80 lire a quintale di frumento, o il prezzo di lire 50 il quintale di risone (stabiliti dal capo del governo in contingenze determinate); e sono anche punti fissi dell'equilibrio economico da studiarsi, ossia delle varia-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zioni che l'introduzione di quei vincoli arreca al sistema generale dei prezzi. [1]

Occorre dunque secondo l'Einaudi muovere dalle fonti legislative e storiche, costruire su questo materiale solido, non arrestarsi alle premesse o i presupposti del corporativismo, unitarietà della produzione e della distribuzione della ricchezza, disciplina dell'attività produttiva conforme alle sue storiche finalità, attraverso la corporazione, che attuerebbe l'ordinamento gerarchico delle energie produttive nello Stato, assunzione del lavoro a soggetto della nuova economia; ma iniziare risolutamente la costruzione. Si spiega così la riluttanza che l'Einaudi ha in comune con molti economisti ad accogliere le esigenze rinnovatrici dei corporativisti integrali. « Le fonti dottrinali di coloro i quali vogliono creare, nobile conato, una scienza economica corporativa su ipotesi diverse da quelle astratte tradizionali della economia pura, non sono ancora riuscite a cattivare l'attenzione degli anziani, al par di me attaccati non a questa più che a quella premessa, ma alla unica esigenza che da una premessa chiara si deducano chiaramente ragionamenti di indole economica. Il cattivamento di attenzione non è mancato perchè le idee esposte siano difficili a penetrare, che anzi sono facilissime; sibbene, perchè in argomento di indagine scientifica, occorre, per interessare, che esista perlomeno un trattato (non nel senso di grosso libro, ma di trattazione ragionata e serrata) su un qualunque problema economico proprio. All'economista non interessa discutere a perdifiato sulla premessa del ragionare. Facciamola finita e poniamone una: ben chiara e ben definita; ma, postala, procedasi a costruire. Non si pretende che venga fuori d'un colpo un nuovo gioiello simile ai *Principii* di Pantaleoni od all'*Alphabet of Science* di Wicksteed. Basterebbe un capitolo: sulla teoria del prezzo, sulla teoria dell'interesse, su quello dellla moneta, della banca, dei salari, ecc., ecc.; un capitolo il quale dicesse in teoremi e corollari e lemmi quale sia la fecondità della premessa

[1] Vedi Einaudi, *Le trincee economiche ed il corporativismo*, in « Riforma Sociale », 1933. All'articolo replicarono parecchi tra i corporativisti; vedi Carli, *Prezzi minimi, trincee economiche e prezzi corporativi*, in « Commercio », 1934; Galli R. *Il corporativismo e il trincerismo economico*, in « Economia », 1934.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

posta. Poichè prezzi salari profitti moneta banche saggi d'interesse e di profitto esistono oggi ed esisteranno domani in regime corporativo, non pare eccessiva la pretesa che coloro, i quali ritengono di dover partire da premesse nuove, ne diano una teoria, che sia veramente nuova e non la parafrasi, con mutato linguaggio, di teorie note ».[1]

Osservazioni giuste, ma, a mio modo di vedere, non conclusive. Lasciamo intanto fuori causa coloro che identificano il regime corporativo con un ipotetico sistema economico senza prezzi, senza salari e profitti, senza moneta banche e saggi d'interesse. Badiamo invece a coloro che accettano sostanzialmente il vecchio mondo, pur movendo dalla coscienza corporativa o altro principio del genere. Secondo l'Einaudi, questi tentativi non interesserebbero perché rimasti allo stato embrionale, nel limbo delle buone intenzioni, senza che siano seguiti da una vera trattazione sistematica ben articolata in teoremi lemmi e corollari. Ma era mai possibile svolgere da quelle premesse una trattazione sistematica? E non potrebbe invece una migliore premessa condurre a risultati positivi? Questo è il punto cruciale (e le pagine di questo articolo vorrebbero essere un tentativo di risposta), che l'Einaudi sorvola senz'altro, coinvolgendo in uno stesso disinteressamento e il problema e l'impostazione sbagliata od insufficente del problema. Questo ci dimostra che se il fatto corporativo non può non attrarre l'attenzione dell'Einaudi politico, curioso di seguire ciò che di nuovo si svolge nel mondo, i tentativi teorici per poco che escano dalla carreggiata non lo interessano. Forse in fondo a questo disinteresse sta la incrollabile fede nella saldezza logica della scienza economica acquisita, la quale riproduce nei suoi teoremi un ordine economico ideale, che è appunto l'ideale politico dell'Einaudi, ogni allontanamento dal quale appare come deviazione destituita di interesse scientifico. E che anche sul terreno della scienza sia sempre l'ideale politico a sorreggere l'Einaudi mi sembra lo dimostri il fatto che non di rado egli lascia il suo compito di osservatore spregiudicato di « fatti » per assumere la veste di

[1] Vedi EINAUDI, *La corporazione aperta*, in « Riforma Sociale », 1934, pp. 130-31.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mentore, in senso, ben s'intende, liberaleggiante, come quando ammonisce che la corporazione deve essere aperta, o deve mirare ad abbassare o smantellare trincee.

16. — Una posizione dal punto di vista metodologico assai vicina a quella dell'Einaudi, ha assunto A. Breglia. Il Breglia studia i prezzi in un mercato corporativo [1] muovendo da un tipo ideale di mercato liberistico per passare concettualmente, attraverso mercati via via meno liberistici e sempre più comunistici, all'ideale tipo di mercato comunistico (è ancora la concezione dell'economia polarizzata tra i due estremi: il sistema di libera concorrenza e il sistema di monopolio perfetto). Il mercato corporativo sarebbe caratterizzato *a*) da una domanda che in parte — ma in una parte minore, — è obbligatoria e vincolata; *b*) da una offerta disciplinata, particolarmente nei riguardi dei due prezzi, salario ed interesse; *c*) a sua volta, questi vincoli risponderebbero alle *premesse economiche* nelle quali s'incontra la sostanza del corporativismo e cioè: 1) la proprietà privata e l'iniziativa privata permangono; 2) sono tuttavia avversati, se non pure soppressi, i redditi privilegiati.[2] A queste premesse corrisponderebbe una politica economica diretta a realizzare prezzi minimi nei rami di scambio in cui il numero dei compratori superi il numero dei venditori, e prezzi massimi nei rami di scambio in cui si verifica l'opposto [3] ed avremmo così una conferma di una legge storica per cui la società moderna e occidentale, nel corso centrale del suo svolgimento, è improntata da una politica generale che mira al vantaggio del massimo numero di individui. Senza soffermarci sulle minute e precise analisi del Breglia, interessanti per il teorico, meno per chi tenta una storia *esterna* delle dottrine corporative, osserviamo

[1] Breglia, *Prezzi in mercato corporativo*, in « Riforma Sociale », 1934.

[2] Cfr. del Fovel quanto abbiamo scritto più sopra (pag. 16). Anche il Gobbi scriveva: « l'economia corporativa tende ad ovviare la disorganizzazione del mercato e quindi a render meno facili i guadagni di monopolio... » (*La partecip. agli utili* ecc. già cit.). E di recente l'Einaudi: « ... se esiste un monopolio, è opinione quasi pacifica che lo Stato deve imporre un prezzo eguale a quello che esisterebbe se concorrenza ci fosse.... » (*L'industria elettrica e i suoi prezzi*, in « Riforma Sociale », 1934).

[3] Vedi Breglia, *Cenni di teoria della politica economica*, in *Giorn. degli econ.*, 1934. Per talune obiezioni vedi Masci, *Crisi economica ed economia corporativa*, in « Riv. inter. di sc. soc. » 1934 e la risposta di Breglia, in *Prezzi* ecc. cit. p. 396, in nota. Vedi anche Vito, *Le basi teoriche dell'econ. corp.* in « Giorn. d. econ. » 1934.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che il Breglia, pur muovendosi sullo stesso terreno scientifico dell'Einaudi, si trova però in un piano diverso. Il Breglia sente meno dell'Einaudi la passione politica; ed è quindi più di lui disposto ad accettare passivamente il *fatto* politico come dato da mettersi fuori discussione ed assumere come premessa. Ammette infatti che la scienza economica, in quanto si svolge in una società regolata da norme, cioè retta da politica, non può non esser consapevole della politica; anzi arriva a muover rimprovero alla scienza tradizionale di aver trascurato il *momento politico* immanente alla società economica; peraltro la politica per il Breglia non supera la modesta posizione di *dato*, e la scienza economica resta così la scienza dei prezzi la quale deve limitarsi a constatare ed a studiare le variazioni che avvengono nella capacità d'acquisto degli individui senza esprimere giudizi al riguardo. [1]

17. — Vuol esser qui ricordata la polemica metodologica svoltasi di recente tra il Breglia e F. Vito sul *Giornale degli Economisti*. [2] Il Vito può dirsi in un certo senso un corporativista avanti lettera perchè già nel suo noto studio sui sindacati [3] si porta sul terreno corporativo e affronta ed elabora problemi di pertinenza dell'economia corporativa. E quando di proposito si è volto all'economia corporativa, lo ha fatto con piena consapevolezza teorica: ricollegando cioè gli sforzi degli economisti italiani per la costruzione dell'economia corporativa a un movimento critico profondo che si è iniziato ed accentuato gradualmente negli ultimi anni e tendente a rivedere le basi dell'economia. [4] Non dunque un processo di revisione di particolari, di dettaglio, ma un processo che investe i fondamenti stessi della sistemazione teorica e muove dal riconoscimento che la convenienza economica non è il fine dell'economia, bensì mera categoria strumentale. Revisione pertanto che è anche reazione contro una economia che da scienza di mezzi si trasforma in disciplina che detta i fini della colletti-

[1] Vedi del BREGLIA, oltre gli scritti sopra citati, *Economia generale ed economia delle ricchezze*, in « Giornale degli econ. » 1933.

[2] Nella quale ha preso posizione anche B. FOÀ con un suo lucido scritto, *Quantità economiche e teoria corporativa*, in « Giorn. » cit. 1935, che la polemica riassume.

[3] VITO, *I sindacati industriali*, Milano, 1932.

[4] VITO, *L'essenza dell'economia corporativa*, p. 2.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vità; e « la reazione contro questo sconfinamento della scienza è la catena d'oro che unisce le varie tendenze rinnovatrici della economia contemporanea: corporativismo in Italia, istituzionalismo negli Stati Uniti, universalismo in Austria, neo storicismo in Germania ». [1]

Dunque: l'attivita economica non è mera attività utilitaria, in quanto attività strumentale diretta al conseguimento di fini economici etici politici; d'altra parte, la definizione di questi fini trascende il compito dell'economista. « Il carattere specifico dell'economia corporativa sta nel subordinare consapevolmente e costantemente il vantaggio economico alla visione totalitaria del benessere nazionale. L' utilità nazionale non è pertanto categoria economica, ma etica, politica, sociale, è l' utile storico, che risulta dall'applicazione dei principî etici, politici e sociale alla concreta situazione storica del momento. Perciò è vano ogni sforzo di costruire su terreno esclusivamente economico e col sussidio del principio della convenienza economica individuale, una teoria del « massimo edonistico collettivo », o del « benessere collettivo », o dell'« utilità nazionale », perché tale costruzione implica valutazioni di carattere etico, politico, sociale. L'indagatore di cose economiche deve accogliere come « dati » i fini dell'economia corporativa e solo applicarsi alla ricerca dei mezzi più adeguati per il conseguimento di essi. È implicito in tale posizione che i mezzi non possono essere in contraddizione coi fini ». [2] E ancora: « Una volta accertato che i fini dell'economia corporativa non sono di natura economica è anche accertato che essi si sottraggono alla valutazione di chi, come l'economista, non dispone che di criteri economici. È necessario rivolgersi ad una istanza superiore, agli organi politici; essi precisano, in base a considerazioni di ordine complesso, le finalità che devono, in ogni momento storico, essere conseguite attraverso la condotta economica individuale e la direzione ecomica collettiva, procedendo in ciò in guisa fondamentalmente

[1] Vito, op. cit. pag. 80 segg.
[2] Vito, op. cit. pag. 74.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

diversa dall'economista, che sempre ragiona in termini di convenienza di mezzi pel raggiungimento di fini ».[1]

Il Vito si richiama ad una concezione dell'economia come scienza formale, scienza del riparto di mezzi limitati tra fini alternativi, per riprendere la nota defininizione del Robbins? Ma allora che c'è di innovato nella scienza economica? che avviene di quelle esigenze etiche, politiche, storiche che sembravano preminenti nel pensiero del Vito? Tutto si ridurrebbe a un giudizio economico che non sarebbe più linearmente utilitario, ma comprensivo di altre finalità (posizione questa che ricorda quella assunta dal Ferri). Ma come può darsi che l'economista faccia sue queste finalità, faccia convergere a questi fini i mezzi limitati di cui dispone, senza insieme tradurre e risolvere il fine extraeconomico in un problema economico? Questa mi sembra in sostanza l'obiezione mossa al Vito dal Foà; il quale ha rimproverato al Vito di cadere in una contraddizione in quanto non distinguerebbe la determinazione dei caratteri della *realtà* corporativa da quelli della *teoria*. La teoria deve studiare *tutta la realtà*, politica sociale ecc. non meno che economica, ma deve studiarla secondo la sua logica interna, che è quella *del giudizio di convenienza in rapporto a fini di ricchezza.* D'altra parte i fini della società politica non possono ridursi entro gli schemi di una teoria della politica economica senza che siano determinate le relazioni che, una volta che siano noti gli indici di preferenza della società politica, governano il processo di produzione e distribuzione del dividendo o reddito nazionale; vale a dire, per precisare le idee, senza che si sia data risposta alle seguenti domande: come ed in che modo una politica corporativa può essere atta a realizzare un massimo di quantità prodotte; ovvero un minimo di disparità di redditi: o una distribuzione del dividendo sociale tra scopi vicini e lontani che tenga conto della perpetuità della vita della nazione in contrasto alla relativa brevità delle vite individuali; o una relativa stabilità di relazioni tra il reddito delle diverse classi, nel suo insieme, e così via dicendo.

[1] VITO, op. cit. pag. 75 e seg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Credo che il pensiero del Vito su questo ordine di problemi non sia giunto ancora a un grado di maturazione definitivo. Affiorano in lui giuste esigenze, fortemente sentite, ma queste esigenze non pervengono a chiarezza logica. Ripensandoci su, il Vito si accorgerà senza dubbio come sia teoricamente insostenibile la distinzione di economico ed extraeconomico, di un'attività economica in sottordine, meramente strumentale e di un'attività politica che viceversa sarebbe di ordine complesso (?); distinzione che non regge alla critica che riafferma la unità dello spirito e non può essere quindi la soluzione del problema.

Che la posizione antinomica cui si è arrestato il Vito sia comune tra gli economisti, è indubbio, direi anzi che pure il Breglia e in fondo, anche il Foà, pur assumendo un atteggiamento polemico nei confronti del Vito, non lo sopravanzano di molto. Se non erro, soltanto il Fasiani ha dimostrato di rendersi conto del problema e si è messo per la via giusta col mostrare come l'uomo economico sia politico in quanto cioè si pone concretamente dei fini politici, implicati nel sentimento dell'interesse generale.[1]

18. — Interessante la raffigurazione teorica che del corporativismo dà G. U. Papi.[2] È nota la tesi dell'autore che ripone il fondamento delle crisi economiche in uno squilibrio tra costi e prezzi e qui ritrova il carattere distintivo dell'economia corporativa. La dichiarazione VIII della Carta del Lavoro assegna all'imprenditore il compito di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi; e col

[1] Lo scarso posto qui riserbato al Fasiani non è certo proporzionato alla importanza di questo studioso tra i più fini e intelligenti cultori di corporativismo. Si veda di lui il notevolissimo studio *Contributo alla teoria dell'« uomo corporativo »*, in « Studi Sassaresi », serie 2ª vol. X, p. 317 e segg. Le conclusioni sono riprese dal Fasiani nello studio *Fluttuazioni economiche ed economia corporativa*, in « Annali di Stat. ed econ. ». Anno II vol. III. « L'economia corporativa non è soltanto disciplina della produzione, ma è anche disciplina dello spirito e degli intenti. In essa gli uomini non credono soltanto nelle proprie risorse, e non agiscono soltanto per un fine individuale. È la loro capacità di « sentire » un interesse collettivo e di concretarlo attraverso il rapporto gerarchico che li rende atti a sormontare quanto le loro forze, operanti automaticamente, troverebbero ostacolo difficilmente superabile » (pag. 67-8).

[2] Vedi Papi, *Un principio teorico dell'economia corporativa*, in « Giorn. degli econ. » maggio 1934; *La nozione di costo nell'attività assicuratrice*, ibid. ott. 1934; *Lezioni di economia generale e corporativa*, 3 voll. 2ª ed. 1935; e si consultino anche gli scritti sulle crisi, *Le vie di uscita*, in « Giorn. degli econ. » 1933; *Escape from stagnation*, London, 1933; *Grundlegende Ursache der wirtschaftlichen Schwankungen*, in « Zeitschrift fur Nationalökonomie », 1933, Bd. IV, H3.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

restituire allo Stato l'autorità nel campo dei fatti economici, pone lo Stato nella possibilità di intervenire non a favore di questo o quell'interesse preponderante, ma per il superiore benessere della Nazione, cioè corporativamente. Lo Stato non deve limitarsi ad assicurare il completo sviluppo di ogni individuo; deve altresì assicurare il completo sviluppo di ogni azienda. « Dall'assicurazione dei singoli lo Stato sente il bisogno di passare all'assicurazione della fonte stessa dei redditi per una collettività: all'assicurazione dell'azienda; e detta in proposito norme fondamentali di tutta la legislazione ».[1] Con la legge sui contratti collettivi, l'azienda è sottratta ai rischi degli scioperi; con la disciplina unitaria della produzione la azienda è sollevata dai rischi che costituiscono le ragioni più immediate della crisi: con la legge 12 gennaio 1933 su gli impianti industriali l'azienda è assicurata contro il rischio di una scelta errata del campo di investimento. Cosicché il « principio costante di una legislazione che esplicitamente sottrae a rischi prima gli individui, poi le imprese, si rivela da un punto di vista economico tipicamente principio di assicurazione ». Visione parziale del corporativismo, questa del Papi; evidentemente l'esperienza corporativa non può ricondursi al solo aspetto assicurativo, ma è anche vero che questi è tra gli altri saliente, come del resto è, seppure in modo meno visibile, attivamente operante nell'organizzazione industriale moderna, anche non corporativa. Piacemi che il Papi, non diversamente dal Breglia e dal Vito e dai migliori studiosi, ritenga compito dell'economista corporativo « quello di raddurre a principî economici fondamentali la svariata attività dello Stato nei più vasti esperimenti di economia disciplinata ».[2]

[1] PAPI, *Un principio teorico*, ecc. p. 308.

[2] Vedi PAPI, *La nozione di costo ecc.* p. 772. Ecco un canone metodologico che deve essere interpretato *cum granu salis*, per evitare il pericolo di restare troppo ligi ai principi e ai canoni dell'economia tradizionale si da non esser più capaci di intendere il nuovo. Ma seppure delicato nella sua applicazione, non per questo mi sembra condannevole. E non mi par quindi giustificata l'aspra recensione che l'Arias ha fatto delle *Lezioni di economia generale e corporativa* del Papi. Invero allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche sembra prematuro costruire una scienza nuova, in quanto manca un fondamento, un principio generale da sostituire al principio di convenienza individuale, e i tentativi esperiti in questo senso sono — compresa ahimé la *coscienza corporativa* ariasiana — decisamente falliti. È peraltro vero che

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

19. — Un passo in avanti si propone di fare Marco Fanno, ma un passo giudizioso, alla Ferrer: *adelante cum juicio*. Assevera il Fanno esser « compito dell'economia nel momento presente di preparare, raccogliere, ordinare il materiale per la costruzione, studiare cioè nei suoi particolari e nel suo insieme la struttura del nuovo ordine economico, indagare quale sia la posizione che i vari organi occupano in questo, quali le funzioni ad essi assegnate, quali il modo in cui essi sono chiamati ad agire singolarmente o in collegamento tra loro, onde cogliere le linee salienti del nuovo ordinamento e indicare in che cosa esso differisca formalmente e sostanzialmente da quello che lo ha preceduto e da qualsiasi altro tipo di economia ». E ancora: « L'economista costruisce sui fatti: deve quindi, prima di costruire, lasciare che i fatti si svolgano e parlino ».[1] La teoria verrà più tardi, a suo tempo, quando il materiale raccolto sarà abbastanza copioso da permetterne di studiarne i risultati. Restiamo dunque ancora *in limine* all'economia corporativa: e la costruzione del Fanno anzi vuol esser considerata un tentativo di prima approssimazione, una introduzione. Ma si avverte subito una notevole differenza nell'impostazione generale. Permane sì l'ipotesi fondamentale, che anche in economia corporativa viga il principio dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate, esteso però ai beni presenti e futuri e quindi valido anche per la distribuzione dei redditi individuali tra consumi e risparmi,[2] sussiste, sì, l'ipotesi edonistica che il tornaconto individuale sia la forza propulsiva della produzione;[3] ma la scena è mutata. Il mondo economico che il Fanno ci rappresenta e schematizza nel suo volume è un mondo tutto diverso da quello della libera concorrenza e dell'individualismo. È una economia travagliata da un perenne processo di aggiustamento,

il principio ofelimitario non soddisfa più; e allora? Forse il partito migliore è quello di evitare di scrivere trattazioni di economia *generale e corporativa*, che necessariamente risultano di due parti giustapposte non saldate in un tutto logicamente omogeneo, anzi spesso in contrasto tra di loro; e di limitarsi a studi monografici, in attesa che le elaborazioni parziali siano tanto progredite da poterne tentare con successo una sintesi in una trattazione sistematica generale.

[1] FANNO, *Introduzione allo studio della teoria economica del corporativismo*, Padova, 1935, p. 3. Cfr. a questo proposito la nota prec.

[2] Op. cit. p. 179.

[3] Vedi l'importante nota a pag. 98, op. cit.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che si esprime in un movimento oscillatorio continuo attorno alla sua posizione di equilibrio; anzi, col concentrarsi delle imprese e il graduale trasformarsi dell'ordinamento economico in un sistema di potenti gruppi economici monopolistici o quasi, accade che resta paralizzato il giuoco delle forze riequilibratrici. Onde la necessità dell'intervento dello Stato che trasforma l'economia libera in un'economia controllata. Piacemi di questo volume del Fanno, che tra i vari tentativi di una sistemazione scientifica del materiale oggi disponibile si colloca onorevolmente come il tentativo più ampio e meglio riuscito, il clima scientifico che vi si respira, rigoroso eppur ricco di ossigeno, ossia di ispirazione politica; ma ciò nondimeno non collocherei il Fanno, come fa il Fovel, [1] tra « i giacobini dell'economia pura trascritta in termini corporativi ». Se il Fanno fosse un giacobino dell'economia, anziché limitare il suo ideale scientifico a una teoria « che ci dica come la ricchezza si formi, circoli, si distribuisca, si consumi, si investa, come l'equilibrio tra produzione e consumo si realizzi », avrebbe teso l'arco del suo robusto ingegno a ricercare un principio basilare per la teoria della disciplina e del controllo economico, principio la cui mancanza impedisce di pervenire a risultati fecondi in quella direzione; [2] non avrebbe messo l'economia fuori dello Stato con l'affermare che le finalità dello Stato sono *date* per l'economista, [3] come se, in una economia controllata e disciplinata, lo Stato non debba esser insieme economista e politico, ovvero l'economista esser chiamato a disimpegnare anche la funzione normativa; e non avrebbe raccolto una vieta connessione tra nazionalismo economico e corporativismo che non mi sembra debba eccitare e rafforzare la fiducia nella « scienza corporativa ». Ed invero, in mancanza di principi

[1] FOVEL, *Verso la Scienza economica corporativa* cit.

[2] Per il Fanno la *teoria economica del corporativismo* consiste « nell'insieme delle dottrine e delle leggi che, come sviluppo o come trasformazione o come rinnovamento completo della scienza economica secondo l'indirizzo che in questo nuovo campo di studi finirà col prevalere saranno un po' per volta costruite le une, scoperte le altre a chiarimento e determinazione della struttura e del funzionamento dell'economia corporativa » intesa come l'ordinamento economico positivo italiano. Sviluppo, trasformazione o rinnovamento completo; ce n'è per tutti i gusti. Ma il Fanno non prende netta posizione.

[3] Vedi la nota a pag. 184.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

fondamentali, che la economia pura così com'è impostata non è in grado di darci, come soddisfare l'esigenza che il Fanno pone in modo perentorio, quando, nel formulare le condizioni per il perfetto funzionamento di questo controllo della produzione, pretende che gli organi incaricati di disciplinare la creazione degli impianti industriali provvedano volta per volta e caso per caso *nell'esatta misura necessaria e nel preciso momento?* [1] Il che, non so perché, mi fa tornare in mente l'astuta difesa di Portia:

> shed thou no blood; nor cut thou less nor more,
> but just a pound of flesh....

20. — Fortuna ha arriso alla tesi che Masci ha sostenuto nella notissima relazione presentata al II Convegno di studi sindacali e corporativi (Ferrara, maggio 1932). [2] In ogni ramo di produzione, l'attuale organizzazione del mercato del lavoro mette capo, nella contrattazione fra datori di lavoro e lavoratori, ad una situazione che in prima approssimazione diremo di reciproco monopolio: monopolio della domanda di lavoro da parte dell'organizzazione nazionale dei datori di lavoro, monopolio dell'offerta di lavoro da parte dell'organizzazione nazionale dei lavoratori appartenenti a quella certa categoria. Una situazione contrattuale, insomma, che, attraverso lo strumento del contratto collettivo di lavoro, rientrebbe in quello schema teorico che va sotto il nome di *monopolio bilaterale*. [3] Questo schema è stato accettato da vari economisti; [4] ma non è mancato chi ha mosso rimprovero al Masci di essersi mantenuto nella carreggiata dell'economia liberale, chè il movente resterebbe sempre il tornaconto

[1] FANNO, op. cit. pag. 168. Il corsivo è mio.

[2] MASCI, *Natura ed effetti del contratto collettivo di lavoro*, negli Atti del cit. Congr. vol. I, ed ora in *Saggi critici di teoria e metodologia economica*. Catania, 1934 (a questa si riferiscono le citazioni). Cfr. anche negli Atti del cit. Congresso, PITIGLIANI, *Monopolio bilaterale ed effetti del contratto collettivo di lavoro;* TREVISANI, *Il contratto collettivo di lavoro in regime corporativo;* CAMANNI, *Effetti giuridico-economici del contratto collettivo di lavoro sulla incidenza delle assicurazioni sociali.*

[3] MASCI, op. cit. p. 143.

[4] PORRI, *Principi di scienza economica*, Torino, 1932, p. 360 e *Intorno a una critica della rendita e del monopolio dal punto di vista morale*, in « Rif. Soc. » 1933; DE MARIA, *Il principio del benessere organico e il contratto collettivo di lavoro*, Bari, 1931.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

individualistico e di gruppo, chè lo Stato sarebbe assente e via dicendo. [1]

A mio parere, il rimprovero non è valido per quel che tocca il metodo, ma coglie tuttavia in parte nel segno; invero, la concezione che il Masci mostrava allora di possedere del corporativismo risulta piuttosto angusta: « l'ordinamento corporativo, così scriveva, consiste in una speciale organizzazione del mercato del lavoro », pur riconoscendo ad esso peculiari caratteristiche che esigevano schemi teorici diversi dai tradizionali. E si poneva quindi con grande chiarezza il problema dei rapporti di questa scienza nuova o modificata nei confronti di quella tradizionale, stabilendo così dei principi metodologici che anche oggi, a quattr'anni circa di distanza e dopo aver raggiunte nuove mete, conservano valore. « Accanto al presupposto tradizionale individualistico-utilitario, il quale tien conto, in sostanza, dei soli interessi degli individui in presenza, si possono aggiungere utilmente, dal punto di vista scientifico, altri presupposti, compresi, come è troppo ovvio, quelli attinenti all'azione dello Stato nella sfera della vita economica, che del resto non ha mancato di esser considerata assai spesso dalla stessa economia tradizionale. Né, tenendo conto di altre condizioni vincolanti gli atti economici, si uscirebbe dal campo della scienza economica propriamente detta, per cadere in quello della politica o arte economica.... Soltanto non posso dissimularmi la difficoltà del compito, perché l'indagine scientifica è tanto più difficile quanto più numerosi e complessi sono i presupposti ». E concludeva: « Comunque, una cosa è certa e pacifica, e cioè che questa nuova scienza è ancora da costruire; ed a mio modo di vedere l'economia tradizionale non può non rappresentare uno dei suoi elementi costitutivi, ed il suo necessario punto di partenza ». [2]

Ma di lì a poco il Masci doveva fare un deciso passo innanzi. Uno studio più approfondito dell'organizzazione e delle trasformazioni industriali, della struttura delle forze produttive, porta il Masci a rivedere le sue posizioni e a giudicare l'ordinamento cor-

[1] TREVISANI, nel saggio citato, ricordato dal BARBIERI in *Discussioni* ecc. già citate, p. 219.
[2] MASCI, op. cit. p. 173-5.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

porativo non più nei ristretti limiti del mercato del lavoro, ma come « il portato storico della profonda crisi di trasformazione che investe attualmente il sistema di organizzazione economica ».[1] Questa la conclusione che dà alle sue fini ed eleganti analisi della economia e della politica economica corporativa: « Tutto un nuovo campo di indagini si apre alla scienza economica, la quale è chiamata a costruire nuovi schemi teorici, capaci di inquadrare con soddisfacente approssimazione le nuove forme della vita e dell'organizzazione economica ».[2] Il problema scientifico è così messo nel suo giusto fuoco.

21. — Celestino Arena già nel 1930, due anni cioè prima del Masci, affrontando il problema delle basi teoriche dell'organizzazione italiana del lavoro,[3] aveva osservato come l'organizzazione giuridica riduca la zona di indeterminatezza del salario, propria dello schema teorico del monopolio bilaterale; zona di indeterminatezza che esiste anche quando si trovano di fronte produttori in libera concorrenza, purché ciascuno di essi non possa impegnarsi che con un solo contraente, come nel caso del contratto individuale di lavoro. Ma nella ipotesi del mercato di lavoro, la necessità di impiegare la maggior frazione possibile di mano d'opera introduce limitazioni notevoli, in virtù delle quali, come in virtù dell'obbligo giuridico dell'accordo in vari gradi di tentativi, il punto di contratto viene a risultare detetminato.[4] Sempre collocandosi dal punto di vista del lavoro, aveva poi esteso le sue indagini dal contratto collettivo a tutta la distribuzione risalendo ai problemi più generali della struttura capitalistica liberale o corporativa.[5] Ne risultava così modificato il concetto sociale della proprietà e della iniziativa individuale, in relazione a una nuova raffigurazione del lavoro inteso non più come diritto, ma come dovere sociale. Di qui la concezione dell'impresa come « forma di gruppo sociale,

[1] MASCI, *Crisi economica ed economia co porativa*, in « Riv. intern. di s. c. soc. ». 1934, p. 335
[2] MASCI, op. cit. p. 347.
[3] Tale il titolo della sua comunicazione alla XIX riunione della Società per il progresso delle Scienze; si legge anche nel « Giorn. degli econ. » 1930.
[4] Vedi dell'ARENA la prefazione al volume XI *Nuova Collana di Economisti.*
[5] ARENA, *Corso di Economia del Lavoro*, Padova, 1933-35, 3 voll.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

libera consociazione di individui apportatori di capitali, interessati in vario modo e tuttavia in comune alla riuscita di essa, ch'è per tutti fonte del reddito »; [1] nella quale impresa il lavoratore non è più semplice suddito, ma collaboratore attivo di questa sotto la direzione dell'imprenditore.

È a l'impresa che l'Arena volge la sua indagine più attenta; in essa ravvisa « il nucleo ideale del corporativismo »; essa « è la corporazione originaria, la corporazione in atto », perché « è il luogo dove i fattori di produzione, specie imprenditori e lavoratori, vengono a immediato contatto per un interesse comune, e dunque costituisce l'essenza corporativa dell'economia ». [2] Attraverso questa analisi dell'impresa nell'ordinamento giuridico corporativo e della sua essenza economica, delle forze che vi operano, della funzione imprenditrice, della diffusione del prodotto netto dell'impresa, l'Arena arriva a presentarci una sistemazione teorica del corporativismo che, più di altri tentativi del genere, si adegua alla realtà, pur mantenendosi fedele agli schemi della cosidetta economia tradizionale, e appare pregnante di ulteriori sviluppi. L'impresa, a sua volta, viene ad inserirsi in un sistema organico di forze economiche e politiche, di fattori produttivi collaboranti; e questa collaborazione all'ordinamento della produzione, se ha un fondamento economico, è d'altra parte garantita e disciplinata da un ordinamento giuridico che trova la sua espressione nell'organizzazione sindacale e corporativa, in una organizzazione cioè che va ben oltre la mera contrattazione collettiva. Con vigile attenzione ne scruta le tendenze l'Arena, che così scrive: « La penetrazione del sindacato nell'impresa è già un fatto; ed il sindacato, oltre ad essere utile come elemento nativo della realtà sociale, meglio in grado di identificarla, esprimerla, immediatamente organizzarla e disciplinarla nelle sue varie categorie, per cui è elemento autonomo dell'ordinamento corporativo, ha un compito di grande importanza nella forma-

[1] Questa la definizione che troviamo nella comunicazione al secondo Convegno di Studi Sindacali corporativi, di Ferrara, intitolata *Schema teorico dei rapporti sociali ed economici corporativi*, Atti cit. vol. II.

[2] ARENA, *Nuovi orizzonti del diritto del lavoro e dell'economia*; in « Annali dell' Università di Camerino », 1934, p. 31 dell'estratto.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione del nuovo diritto del lavoro, supplendo alle deficienze, così della sola autonomia individuale, come della norma imposta dall'alto, e utilizzando per positive costruzioni il rapporto normativo di organizzazione. Il contratto collettivo può ben andare oltre il fine tradizionale della distribuzione del prodotto netto, per regolare la partecipazione del lavoro alla vita dell'azienda o dell'impresa; e il regolamento di fabbrica potrà essere un vero *regolamento di gestione*, con la semplice estensione del suo contenuto, come del resto avviene sempre più di fatto, e come si potrà meglio fare, sussumendo i principî nuovi svolti dal sistema della Carta del Lavoro, con l'integrazione del nuovo strumento costituito dalla norma corporativa ». [1]

La corporazione nei primi scritti era stata definita dall'Arena un *complesso industriale*, riprendendo così un concetto pantaleoniano [2] ma in parte modificato, chè alla parola « complesso » era dato un significato nuovo, diverso da quello tecnico di trust o cartello. « Portatori di capitali personali superiori, organizzatori (imprenditori), portatori di capitali personali inferiori, di esecuzione (lavoratori), portatori di capitali mobiliari e fondiari, lo Stato come portatore di capitali speciali di coesione sociale, ma sopratutto sovrano apice della gerarchia dei gruppi sociali e come tutore degli interessi che abbiamo dianzi definito; [3] questi elementi, fra loro complementari, convergono nella corporazione e, *lasciando alle singole imprese l'iniziativa e la libera direzione degli imprenditori* (organizzazione dell'impresa), regolano però l'organizzazione dei propri *rapporti economici di massa o di gruppo* (organizzazione delle imprese o complessi o gruppi particolari) con contratti collettivi di produzione e lavoro, norme corpora-

[1] ARENA, *Nuovi orizzonti* cit., pp. 77-79.

[2] ARENA, *Pantaleoni e il complesso economico corporativo*, in *Economia*, 1930; e la comunicazione al I Convegno di studi sindacali e corporativi, intitolata *La corporazione come complesso economico*. Atti, vol. II; *Le Associazioni professionali nella politica internazionale*, « Archivio di Studi corporativi », 1930.

[3] « ... lo Stato ... ha interesse che l'impresa abbia il massimo prodotto; non sia campo di sfruttamenti monopolistici di uno solo dei compartecipanti, con danno degli altri e della collettività; dia a tutti questi partecipanti la sensazione di quell'interesse comune, che specialmente pel lavoro è condizione di maggiore produttività; prosperi e persista malgrado gli errori, gli abusi, la caduta dell'imprenditore e la sostituzione di alcuni capitali ad altri... ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tive, consorzi liberi e obbligatori: atti ai quali tutti partecipano, con lo Stato, le organizzazioni sindacali di ciascun gruppo di portatori di capitali, a qualsiasi titolo ». [1]

Di pari passo con l'approfondimento dei problemi (economici e giuridici) connessi con l'impresa si amplia il concetto di corporazione. Nei suoi studi più recenti l'Arena parla della *corporazione integrale*, in cui si conciliano gli elementi costruttivi dei tre principî caratteristici dell'organizzazione del lavoro e dell'impresa, il diritto dell'impresa, il diritto del sindacato e della categoria, il diritto preminente dello Stato. Si giustifica così la definizione che altrove [2] l'Arena dà del sistema corporativo come « regime di associazione capace di realizzare la sicurezza nel lavoro, l'uguaglianza nella gerarchia, l'indipendenza nella solidarietà ».

Il contributo recato dall'Arena alla scienza economica corporativa mi sembra ragguardevole, non perché si debba a lui la formulazione di teoremi o leggi nuove (vanto di pochissimi economisti tra i tanti passati e presenti), bensì per il metodo seguito che, seppure corre su binari noti, appar tuttavia animato da intendimenti decisamente rinnovatori. Voglio notare anzitutto che del corporativismo l'Arena si occupa da anni; questo campo di ricerche non rappresenta per lui l'avventura di un'ora, ma il programma della sua operosità scientifica. Nell'indagine l'Arena si è preoccupato di inquadrare le esperienze nuove nei vecchi schemi teoretici. In un primo tempo più fedelmente seguendo un ideale di purità economica, sforzandosi cioè di ricondurre a *forze interne* economiche i fenomeni che si presentavano sotto la specie di fenomeno politico o sociale, in una parola extraeconomici; in un secondo tempo sussumendo direttamente negli schemi le *forze esterne*. Ma fin dai primi scritti corporativi l'Arena allarga d'assai il concetto di economico, tanto da comprendervi un vasto settore di quel campo che solitamente si definisce extraeconomico; ed in questo si riallaccia alla tradizione ferrariana, discostandosi dal Pantaleoni. « Le forze che sembrano al-

[1] ARENA, *Schema teorico*, cit. p. 83.
[2] ARENA, *La dinamica del sistema corporativo*, in « Archivio di Studi Corporativi », 1934.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

terare il sistema dei prezzi non sono qualcosa di autonomo, estrinseco al mondo economico e sociale, ma sono le forze incessantemente dinamiche di questo mondo ». E studiando le *variazioni* della zona economica esemplifica alcuni fatti in cui ravvisa non già, come il Pantaleoni, una invasione della zona extraeconomica a danno della zona economica, ma, all'opposto, un dinamico e incessante estendersi della zona economica a spese della zona extraeconomica; e precisamente: la estensione della dimensione delle imprese, e quindi l'assorbimento delle spese specifiche in spese generali; il modificarsi della struttura della popolazione. E come conseguenza: l'ingrandimento di unità politiche, la sostituzione delle funzioni dello Stato a funzioni private, la sostituzione di imposte a tasse, l'inflazione dei bilanci pubblici, i prezzi imposti, i prezzi differenziati, ecc.[1] tutti fatti di cui l'Arena mette in luce la intrinseca economicità.

Nello studio delle forze esterne, l'Arena prende in esame la selezione operante entro i gruppi sociali di cui modifica gusti e bisogni, la circolazione dei gruppi, la loro mutabilità, la uniformità di questi gruppi, che tendono tutti ad un equilibrio, non però statico. ma *di sviluppo organico.* Si arriva così al problema del benessere sociale che il regime corporativo è in grado di massimizzare. « Sopravanzando il Marshall e il limitato problema del trasferimento della ricchezza dal più ricco al più povero, l'Arena allarga il problema sino a comprendervi lo studio delle variazioni del reddito totale in una Società progressiva, gli effetti economici di essa sui gruppi, la tendenza al pareggiamento dei bisogni e dei redditi e via dicendo ».[2]

Negli scritti ultimi infine, queste concezioni dinamiche, che riecheggiano motivi cari alle scienze naturalistiche e biologiche, sembrano modificati e composti in un sistema concettuale prevalentemente giuridico, che può esser giustamente riaccostato alle concezioni *istituzionalistiche*. Le trasformazioni economiche

[1] ARENA, *La teoria dei prezzi politici e la nuova realtà corporativa*, in « Archivio di Studi corporativi », 1933, p. 495 e segg. Conf. dello stesso. *Fei cosidetti prezzi politici*, Roma. 1933

[2] ARENA, *La dinamica* cit. Vedi anche *Dei cosidetti prezzi politici* cit. e l'ultimo paragrafo della *Introduzione* al vol. XI della *Nuova Collana di Economisti.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sono studiate anche come trasformazioni giuridiche, vale a dire come trasformazioni in una di istituzioni e di concezioni economiche e giuridiche, e trasformazioni sollecitate da forze direttrici della politica. Con eguale interesse scientifico segue l'Arena il giuoco complesso di questi vari fattori, ansioso di comprendere i fatti che vede svolgersi sotto gli occhi, di indovinarne i possibili sbocchi, le reazioni, piuttosto che vago di perdersi in sottili astrattezze teoriche, in quelle astrattezze che a detta del Cannan rendono l'economia una scienza troppo complicata. Se una riserva debbo fare, dirò che talora l'Arena vuol tener dietro fino a troppi fili in una volta, e troppi spunti troppi accenni raccoglie nelle sue pagine, che una più composta cura e una minor foga renderebbero più terse e più efficaci

22. — Come, per un improvviso giuoco di luci, si trasforma agli occhi dello spettatore, pur restando immutato, lo scenario di un teatro, sicchè dove era un prato fiorito appare una livida sconsolata pianura, o una gola montana selvaggia e tempestosa si muta in una ridente vallata alpina, così si trasforma la visione dell'economia corporativa quando dall'Arena si passi all'Amoroso. Eppure lo scenario è lo stesso; vale a dire, i fenomeni economici che l'Amoroso mette a fuoco sono sempre quelli che già conosciamo: « Formazioni economiche emergenti dai processi di concentrazione industriale appaiono come manifestazioni di un processo storico necessario. Le grandi imprese e i sindacati industriali rappresentano un elemento insostituibile nel funzionamento dell'organismo economico, per essere la loro origine strettamente connessa con alcuni caratteri insopprimibili della moderna tecnica industriale ». Ma seppure necessari, nondimeno i sindacati appaiono pericoli, rappresentando « una perenne minaccia alle imprese medie e piccole, che costituiscono il fulcro su cui fanno leva le forze autoregolatrici già ricordate dirette a raggiungere il livellamento fra prezzo e costo, su cui poggia l'equilibrio del sistema. Il risultato ultimo è una situazione di instabilità e di ricorrenti fluttuazioni: ora di febbrile accelerazione, ora di profondo collasso del ritmo produttivo, da cui derivano oggi extraprofitti, domani perdite, fallimenti, di-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

soccupazione, sempre sperequazioni ed asimmetrie sociali ». [1] In un'analisi ancor più approfondita, la causa ultima può rintracciarsi nel « logoramento dei processi automatici di ricomposizione dell'equilibrio economico ». [2]

All'ottimismo naturalistico degli economisti classici subentra, non il pessimismo degli eterodossi, ma lo spirito critico, il volontarismo razionale. « Non è vero che il mondo va da sè », [3] non basta cioè il libero giuoco degli interessi individuali, occorre una disciplina superiore, occorre l'intervento dello Stato. « Lo Stato corporativo ha un proprio programma economico ed una propria visione dell'utilità sociale »; in altre parole, lo Stato non accetta passivamente la realtà, come sistema di forze naturali, ma cerca di plasmarle secondo una sua logica interiore instaurando come criterio, determinante l'interesse generale, l'interesse cioè della Nazione, l'interesse della produzione in vista del quale sono disciplinati giuridicamente i rapporti di capitale e lavoro. Quindi il salario corporativo (della dich. VII della Carta del Lavoro) « è l'affermazione di un'idealità superiore, di una regola universale di vita, di una volontà politica costruttrice ». [4] Questa volontà e capacità di plasmare gli avvenimenti politici futuri si estrinseca in un complesso di *forze direttrici* che sono forze sostanzialmente politiche, alle quali le forze economiche sono subordinate. [5] Il pensiero dell'Amoroso, quale abbiamo cercato di ricostruire dai vari saggi dedicati al corporativismo, [6] sebbene offra il fianco ad appunti e di filosofi e di economisti, ha una sua intrinseca schiettezza ed originalità che impone rispetto. È lecito dissentire dalle concezioni dell'Amoroso, da quella che egli chiama *metafisica*, e noi potremmo quasi dire *mistica*,

[1] AMOROSO-MASCI, *L'ordine corporativo*, in « Riv. intern. di sc. soc. ». Nov. 1934, p. 769-770.

[2] DE STEFANI AMOROSO, *Lo Stato e la vita economica*, in « Riv. it. di stat. ec. e fin. » 1932, p. 201 e segg.

[3] AMOROSO, *L'etica dell'economia corporativa*, in « Riv. it. di stat. ec. e fin. » 1932, p. 416.

[4] AMOROSO, l. c. p. 415.

[5] Vedi AMOROSO, *Economia e Politica*, « Riv. it. di stat. ec. e fin. » 193 p. 633 e seg.

[6] Quasi tutti sono scritti in collaborazione; ma è assai facile distinguere quello che è dovuto all'Amoroso da ciò che appartiene al collaboratore. — Per una più completa conoscenza del pensiero dell'A. è indispensabile vedere almeno i corsi universitari *Dal liberalismo al fascismo*, Roma, 1929, e *Critica del sistema capitalista*, Roma, 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ma non è possibile restare insensibile alla energia che anima questo pensiero e lo fa correre rapido e senza sbandamenti alla meta. È caratteristica la sobrietà e brevità di questi saggi; ma non perché di poche pagine sono meno significativi e importanti. La distinzione tra forze storiche (d'inerzia), meccaniche e direttrici, la inserzione di esse nelle equazioni dell'equilibrio e della dinamica economica [1] sono — per non dire di altri — durevoli contributi al patrimonio scientifico, che nobilitano l'economia corporativa e la sollevano dalle bassure teoriche e concettuali in cui spesso l'adagiarono economisti che eufemisticamente diremo di buone intenzioni.

Tanto l'Amoroso quanto l'Arena muovono dagli identici fenomeni, e ricollegano il corporativismo alla concentrazione industriale, alle coalizioni fra imprese, al progressivo irrigidimento del mondo industriale. [2] Ma l'Arena concentra la sua attenzione sul delicato tessuto dell'organizzazione industriale studiando il sottile giuoco entro l'azienda o tra impresa e impresa, delle forze economiche e giuridiche convergenti in un interesse comune che è l'interesse della produzione; studio insomma, come abbiamo osservato di forze interne ed esterne, strettamente vincolate le une alle altre in una solidarietà e complementarietà d'interessi, che lascia un po' fuori fuoco lo Stato come *forza etica* direttrice e moderatrice suprema ed interpreta invece l'intervento dello Stato nell'economia al lume di interessi economici operanti attivamente nelle strutture dell'organizzazione. Per l'Amoroso l'economia corporativa è una *fisica* insieme ed un'*etica*; « non si limita all'osservazione ed alla sistemazione razionale della realtà di fatto, ma opera per trasformare questa realtà ». [3]

Questo lo spirito che anima la nuova scienza in opposizione alla

[1] Veggasi ad es. AMOROSO, *La dinamica della circolazione* in « Riv. it. di stat. econ. e finan. » 1934.

[2] Tale analogia si rivela particolarmente nell'articolo di AMOROSO-MASCI, *L'ordine corporativo* (in « Riv. it. di stat. ec. e fin. », 1934) nel quale e probabilmente in grazia alla parte avuta dal Masci nella redazione dell'articolo stesso, l'economia corporativa è definita non soltanto una economia *diretta* o *controllata*, ma sopratutto un'economia *organizzata* (p. 1013).

[3] AMOROSO, *L'etica* ecc. p. 414. Altrove (*Critica del sistema capitalista*, già citato, p. 139) nell'avanzare questo concetto, dice dell'econ. corp. che non è una fisica, ma una *metafisica*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dottrina classica, di cui si sottolineano le contradizioni [1] e sopratutto la insufficenza a comprendere la vita economica nella sua *organicità*, irriducibile a una rappresentazione meccanica. « La dottrina classica pretende determinare la configurazione attuale di un sistema economico *unicamente in base alle forze operanti pro tempore*, prescindendo da ogni interferenza col passato. Il che non è conseguenza del carattere meccanico della rappresentazione classica, anzi è in antitesi con esso, in quanto la meccanica non insegna affatto che il movimento di un sistema dipende unicamente dalle forze applicate e dalle resistenze che loro si oppongono direttamente, ma insegna invece che forze applicate e resistenze debbono comporsi colle forze d'inerzia. Ora nel movimento della materia le forze d'inerzia esprimono appunto il peso del passato; sono, quindi, in un certo senso, forze storiche. *Da esse la dottrina classica prescinde e da siffatta lacuna deriva il suo carattere prettamente razionalista* ». [2] Non basta. È l'opposizione perentoria all'*anima determinista* della dottrina classica che l'Amoroso (e con lui il De Stefani) mette in luce: « Le forze economiche non debbono esser considerate, in confronto dell'uomo, forze naturali contro le quali l'uomo è impotente, come contro un terremoto od un ciclone, il caldo estivo od il gelo invernale. Di fronte ad una crisi economica l'uomo non è il fuscello in balia dell'onda, il sasso che non può opporre resistenza alla mano che lo scaglia lontano.... Il mondo economico è un mondo umano.... Questo è il senso profondo di ogni dottrina rivoluzionaria.... ». [3]

23. — Qui faccio punto: *sat prata bibere*. Ma non già che il tema sia esaurito: parecchi economisti che intorno al corporativismo hanno scritto, o molto o poco non importa, e qui avrebbero logicamente dovuto trovar posto non sono entrati in questa rassegna. Avverto subito, e nel modo più categorico, che la scelta da me fatta non risponde menomamente ad una classifica di merito; non tutti gli economisti che a mio avviso sono i più importanti sono stati esaminati, nè i meno significativi sono

[1] *La logica* cit. p. 396 e seg.
[2] Art. cit. p. 398.
[3] Art. cit. p. 399. Cfr. anche *L'ordine corporativo* già cit. p. 1006 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tutti tra gli esclusi. Nel mio lavoro, condotto saltuariamente, nei ritagli di tempo lasciato libero da altri studi e dagli impegni accademici, mi sono lasciato guidare spesso da simpatie personali, da letture occasionali, da circostanze insomma che non rispondono a un criterio di ordine o di valutazione scientifica. Inoltre, questo esame è stato condotto da un *particolare* punto di vista; avendo in mente un problema diverso, anche la redazione di queste note e taluni giudizi sarebbero risultati diversi. Il lettore avveduto tenga quindi conto della relatività delle mie opinioni. E faccia infine la debita tara per i possibili errori e fraintendimenti che possono capitare a qualsiasi studioso, per attento e scrupoloso che si proponga di essere. E con queste avvertenze ho finito.

Pisa, 7 Marzo 1936-XIV.

GIUSEPPE BRUGUIER

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

COMMENTI E DISCUSSIONI

L'interesse di categoria. — Il problema è sempre aperto. Non si tratta, naturalmente, di stabilire a priori secondo quale criterio debba definirsi l'interesse di una data categoria nelle svariate situazioni economiche nelle quali essa può concretamente trovarsi; il sindacato da cui la categoria è rappresentata (così si suol dire, ma s'intende che l'espressione non ha alcun senso giuridico) provvederà mediante valutazioni contingenti ma sempre sufficienti, poichè le sue decisioni non possono non avere valore obbiettivo e risolutivo per tutti i suoi rappresentanti. Le difficoltà sorgono quando si cerca di tracciare una linea di confine tra gl'interessi di categoria (supposto che la « categoria » sia ben definita) e altri interessi che si chiamano, secondo i casi, individuali, sociali, nazionali, ecc. Segnalabile, fra i più recenti contributi alla questione, è la nota di C. Toesca di Castellazzo (*Rivista del lavoro*, 1936, Suppl. giur., fasc. I), che sottolinea l'importanza di una definizione dell'interesse di categoria dal punto di vista della sua rilevanza giuridica. Il criterio di differenziazione tratto dalla dich. III della Carta del Lavoro, che affida all'associazione professionale la tutela di quell'interesse « di fronte allo Stato e alle altre categorie », è respinto dal T., secondo il quale « di fronte » non significa « in contrasto », bensì « in relazione » con lo Stato e con le altre categorie; perciò egli afferma che l'int. di cat. « non può essere considerato a sé, per proprio esclusivo conto (e come distaccato ed avulso dal contemporaneo interesse delle altre categorie), ma va posto in relazione con l'interesse di dette (altre) categorie.... e conseguentemente con l'interesse nazionale, che tutte le categorie abbraccia ed unifica ». Ne deriva che l'int. di cat. non sarebbe qualcosa di distinto da quello privato e da quello pubblico — e in certo senso a mezza strada fra l'uno e l'altro, come ha sostenuto chi scrive (donde la difficoltà di definirlo) — bensì un aspetto o un modo di presentarsi dell'interesse nazionale o pubblico, ossia questo medesimo interesse nazionale in quanto « obbiettivato e circoscritto in relazione a una data categoria ». Di guisa che esso rappresenterebbe — aggiunge il T. — « la fusione del prevalente interesse produttivo statale e dell'interesse obbiettivamente specifico della categoria in collegamento con le altre categorie (ed in ispecie con quelle professionalmente viciniori), fino a comprendere ed abbracciare il quadro categoriale generale ». Dubitiamo però che il « di fronte » della dich. III voglia dire semplicemente « in rapporto » e non « in contrasto » almeno virtuale con l'interesse nazionale e con quello di altre categorie, specialmente quando fra queste c'è la controparte nel contratto collettivo. È vero che l'interesse di ciascuna categoria *deve* essere messo in relazione, da chi lo tutela, con quello delle altre categorie e soprattutto con quello dello Stato, superando il suddetto contrasto; ma noi non cerchiamo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

un principio o norma di condotta, bensì una definizione secondo un criterio intrinsecamente differenziatore. Tale non ci sembra che sia quello proposto dal T., perchè, se abbiamo ben compreso, presuppone la possibilità di obbiettivare e circoscrivere l'interesse nazionale in rapporto a una data categoria, e allora o il problema della definizione è spostato dall'int. di cat. a quello nazionale, oppure l'interesse nazionale viene definito dall'angolo visuale di quello di categoria, e quindi ridotto a quest'ultimo, e si è sempre allo stesso punto. [*c. s.*]

A proposito delle Lezioni di F. Ferrara, ossia dell'iniziativa economica. — Se si scrivesse l'attesa storia italiana del pensiero economico, da Antonio Serra ai giorni nostri, apparirebbe una tradizione continua di indipendente rielaborazione teorica e filosofica, — una scuola italiana dell'economia, — e al centro di essa, limpida sintesi critica di un secolo d'oro del pensiero economico e vigorosa affermazione di un filone di pensiero non ancora esaurito Francesco Ferrara, esule politico e, dalle cattedre di Torino e di Pisa, propagandista di libertà negli anni tormentosi della nostra formazione unitaria. Il suo insegnamento oggi ritorna, e non solo in parti della teoria in cui esso appare precursore delle più reputate conquiste, ma in ciò che solitamente è più caduco, cioè in quel modo particolare di concepire il mondo e la vita che inspira un sistema astratto o concreto di azione, cioè di politica economica. È di buono auspicio, perchè in genere l'importanza di seri studi economici, i quali sappiano correttamente rilevare i fatti e interpretare i loro nessi, è tanto maggiore in un clima di economia regolata come il nostro attuale, in cui l'equilibrio non si vuole realizzato per il gioco spontaneo di pretese forze naturali ma per l'informata coscienza degli uomini, e perchè a questo scopo particolarmente giovano alcune verità centrali dell'insegnamento ferrariano.

Grande merito va dunque attribuito ad Alberto De' Stefani per aver preso l'iniziativa di pubblicare le lezioni inedite di Francesco Ferrara, che costituiscono nel loro organico coordinamento e con l'integrazione di alcune pagine delle celebri Prefazioni, un completo sistema italiano di economia politica (FRANCESCO FERRARA. *Lezioni di economia politica*, due volumi di pp. CIII, 803, 729, ed. Zanichelli, L. 80). Nessuno meglio di De' Stefani poteva portare a termine questa impresa: cresciuto, com'egli ricorda, nel fuoco della passione quasi mistica dell'insegnamento ferrariano, insegnante dalla stessa cattedra di Ferrara, aperto e sensibile alla necessità di schemi teorici diversi, e tuttavia sempre sotto l'influenza incancellabile di un pensiero coerente in ciò che ha di essenziale e capace di formare, con legami tanto più forti quanto meno formali e visibili, una scuola.

Si leggano del De' Stefani i saggi economici che vien pubblicando annualmente, suggestivi commentari degli eventi della vita economica italiana e mondiale, scritti col possesso di una squisita sensibilità scientifica filosofica e politica. Si noti nell'ultima raccolta (ALBERTO DE STEFANI, *Garenzie di*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

potenza, ed. Zanichelli, pp. 244, L. 15) lo spirito sempre vigilante contro le coalizioni degli interessi, per la « difesa delle iniziative private contro un loro blocco che non garentisce la cernita delle buone dalle cattive, contro la procedura segreta, disinvolta e più favorevole dei vecchi che dei giovani », per « la difesa della verità-lavoro contro la minaccia della verità-prezzo ».

Superato dunque il liberalismo di Ferrara, è quindi anacronistica, come De Stefani teme, la pubblicazione delle sue lezioni? No, al contrario. Certo Ferrara « non potè concepire, perchè i tempi non erano maturi, la possibilità del superamento della sua dottrina dalla dottrina dell'economia sintetica o di massa ». È il concetto stesso della libertà che in quasi un secolo si è venuto modificando, grazie alla sostituzione del suo soggetto primo: libertà non individuale, ma sociale: libertà che si afferma solo in quanto l'individuo resta legato ad un gruppo, il quale è libero solo in virtù di tale legame e con tale sua libertà garentisce quella del singolo: alla libertà del singolo non tanto si sostituisce quanto si dà l'ausilio necessario della sovranità del gruppo, professionale o statale. Ma la formazione di gruppi sovrani è per la sua stessa logica esposta a un continuo processo di degenerazione, che si esprime presto o tardi in un abuso di forza contro i singoli e contro gli altri gruppi, nella tendenza fondamentale alla cristallizzazione degli interessi più forti. Da ciò, la necessità di un vigilante principio morale di libertà, nei singoli anzitutto, ma anche nei poteri che devono assicurare l'equilibrio dinamico del sistema economico e sociale nella conciliazione degli interessi in gioco.

È qui non tutto, ma certamente il nocciolo del pensiero filosofico della scuola economica italiana. Che ha un aspetto, non solo pratico, ma com'è naturale teorico, riportandosi a una concezione dell'economia, non statica ma dinamica, non determinista ma volontarista, particolarmente adeguata al nostro tempo attuale italiano e fascista. È grande merito del Ferrara l'avere abbandonato per tempo, contro l'insegnamento dei classici inglesi, lo studio della meccanica dell'organizzazione industriale e dei prezzi monetari di mercato, per porre al centro del fenomeno economico, elemento condizionante no ncondizionato, l'uomo con le sue reazioni psicologiche, gli uomini con i loro bisogni di benessere non solo materiale, necessariamente concordi, contro il « fantasma degli interessi rivali ». Il mondo economico e sociale non è stazionario: fenomeni oggettivi e fenomeni soggettivi scatenano un complesso indefinito e inestricabile di azioni e reazioni, che esprimono l'ansia perenne delle società umane, e danno alla loro vita-ritmo di alto dinamismo in antitesi all'ipotesi di un equilibrio definito, carattere di creazioni irrazionali in antitesi all'astratta regolarità e ai perfetti equilibri di meccanica sociale, e un modo e senso di vita non edonistico e pessimistico ma attivo e ponderatamente creativo, epperò lontano dall'utopia. È questo il valore attuale, non solo teorico e quindi scientifico, ma morale e quindi sociale, dell'insegnamento ferrariano.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Intorno a questa legge fondamentale ed eterna del mondo economico come mondo morale delle società progressive, la scienza progredisce insieme coi sentimenti concreti degli uomini. È prova dell'equilibrio caratteristico del pensiero italiano che il Ferrara, il quale pure aveva come pochi altri il gusto superbo delle astrazioni teoriche proiettate al limite della coerenza fuori del campo della realtà, proclamasse tuttavia la scienza economica « scienza concreta empirica che si informa ai fatti sociali e perciò progredisce costantemente, perchè supporre ch'essa possa arrestarsi val quanto il supporre che l'umanità possa rimanere inchiodata ad un punto fisso: uno sguardo alla storia e ci persuaderemo della perfetta consonanza mantenutasi sempre fra le idee e i bisogni della società e le dottrine economiche ». Verità sempre attuali. Apriamo a caso una raccolta che GUSTAVO DEL VECCHIO, il più rigido custode della tradizione teorica ferrariana, ha fatto delle sue recensioni critiche di un trentennio di elaborazione teorica, opportunamente perciò ripubblicato sotto il titolo di *Progressi della scienza economica* (ed. Cedam, pp. 527, L. 55). Scrive il Del Vecchio, — che la nuova riuscita fatica non dispensa dal darci una breve storia organica delle dottrine economiche, di cui ha già mostrato apprezzatissimi saggi: — « La scienza economica non è soltanto la descrizione di un sistema meccanico, ma anche la espressione della coscienza di una società che ha attuato nei rapporti economici degli ideali di vita attraverso lotte secolari, ed inoltre li considera quali programmi tuttora vivi di altri progressi futuri ». In realtà, quegli ideali non sono mai completamente attuati, non solo per quello che hanno di irrealizzabile, ma perchè, mentre ad essi si tende, si modificano le condizioni di fatto che li giustificherebbero. Ecco perchè il liberalismo economico non si è mai attuato, ed ha legato la parte ancor viva della sua concezione a un regime che sembra la sua negazione, e ne è soltanto l'erede, quello corporativo.

Al centro dei nostri nuovi ideali di vita sta sempre il problema fondamentale del come realizzare le virtù costruttive e neutralizzare le influenze distruttive della libertà umana. Questa, come abbiamo visto, appare oggi corporativamente qualificata; ma il problema, anche in questa sua forma, non è nuovo, nè soltanto italiano. Già il maggiore economista inglese della passata generazione, il Marshall, avvertiva che « la caratteristica fondamentale della vita economica moderna non è la concorrenza ma la libertà di industria e di intrapresa », che « le tendenze verso la proprietà collettiva e l'azione collettiva sono affatto differenti da quelle dei tempi passati, perchè non sono il risultato di mera consuetudine nè di una passiva tendenza ad associarsi, ma sono anzi il risultato di una libera scelta », esigenze dell'età moderna, essendo la deliberazione non l'egoismo, la maggiore abitudine di fare assegnamento sulle proprie forze, la maggiore previdenza ». Questo, e null'altro, la libertà economica: « naturalmente la scelta deliberata ed indipendente può condurre ad un allontanamento dalla libertà individuale, quando

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la cooperazione o qualche altro genere di coalizione sembrano offrire la via migliore per raggiungere lo scopo desiderato »; e allora si tratta di studiare « fino a qual punto le forme volontarie di associazione distruggano quella libertà dalla quale trassero l'origine loro e siano atte a condurre al pubblico bene ».

Non diversa è la posizione del problema centrale dell'economia nell'odierno clima corporativo, che ne reclama la soluzione, quanto più le nuove forze di aggregazione urgono con crescente carattere di coattività, lasciando dietro di sè, com'è forse inevitabile, delle ombre. È un problema specialmente presente oggi alla coscienza degli italiani pensosi della migliore attuazione concreta di quella sintesi ottima fra libertà e associazione, fra individuale e collettivo, ch'è prevista dall'ordinamento giuridico corporativo, e appare più desiderabile in una vigilia che nulla può trascurare, così dello slancio vitale della personalità come della sua più utile disciplina. Si veda il libro recente di PANUNZIO, di un uomo che pensa e che invita a pensare sui massimi problemi della nostra organizzazione sociale: *L'Economia Mista* (ed. Hoepli, pp. 246, L. 16,50). Il sottotitolo del libro: « Dal sindacalismo giuridico al sindacalismo economico », ne adombra la tesi: « il vecchio sindacato fu soltanto economico, il sindacato fascista della legge 1926 è soltanto giuridico, il sindacato fascista d'oggi rimanendo giuridico aspira a diventare e deve diventare anche economico ».

Non discutiamo queste ed altre distinzioni verbali che si inseguono nel libro; nè la nostalgia per la competenza produttiva dei sindacati, veri gestori della produzione e non soltanto promotori di capacità; nè il modo forse troppo semplice come si tenta di risolvere nel « concetto economico-giuridico di esecuzione produttiva » insieme gli elementi dell'organizzazione corporativa e quelli all'iniziativa privata, già da tempo svincolata dalla proprietà privata (si pensi all'iniziativa e alla proprietà delle anonime). L'iniziativa non cessa di essere privata, se non è soltanto di individui, ma anche cooperativa consortile statale e parastatale? Non conta. Panunzio ha d'occhio l'iniziativa. E noi rileviamo l'esigenza spirituale e pratica che lo porta a identificare la sua soluzione nell'economia corporativa intesa come economista mista, in quanto « prodotto e risultato della varietà della spontaneità e della libertà delle forze della produzione », « dell'iniziativa privata che vuol dire libertà economica, varietà e concorrenza economica », che « se non fosse iniziale dovrebbe essere inseguita come l'optimum di politica economica ». Segno di distinzione fra marxismo e fascimo: quello, tendente al monopolio e all'accentramento « sotto la pressione della fatalità che prevale sulla libertà, delle forze obiettive che schiacciano quelle subbiettive »; il fascismo, « promotore invece della molteplicità delle forze e forme economiche, orientato sul concetto centrale della libertà dello spirito intesa come spontaneità e forza creatrice ».

È l'insegnamento di Ferrara che nella sua essenza filosofica e pratica utilmente ritorna. (c. arena).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

OPERE RICEVUTE

ALTARELLI A. — *Tutela del lavoro e datori di lavoro.* (Per una « semplificazione » degli obblighi delle aziende) (estratto). Milano, 1936-XIV pp. 7.

ARENA A. — *La cessione della cosidetta provvista cambiaria.* (Pubblicazioni dell'Istituto di Scienze giur. econ. soc. e politiche della R. Università di Messina, n. 4). Milano, A. Giuffrè, 1935, XIII, pp. 135.

ANOSSOV J. J. — *Etica e diritto penale* (estratto). Città di Castello, Soc. An-Tip. « L. da Vinci », 1935, pp. XV-130.

Atti del primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario (a cura del Segretario Generale del Congresso). Firenze, Tip. Editr. M. Ricci, 1935.

[Importante volume, che dà una chiara idea del positivo contributo che il Congresso ha recato allo sviluppo teorico-pratico non solo del diritto agrario, ma di tutta l'esperienza giuridica corporativa, considerata in uno dei suoi aspetti più concreti. Ci limitiamo a segnalare qui le relazioni più notevoli da questo punto di vista: FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*; BOLLA, *Il « fondo » nei suoi aspetti giuridici*; BASSANELLI, *La tutela giuridica della piccola proprietà coltivatrice*; FERRARA, *I consorzi per l'esercizio dell'agricoltura.* Da segnalare anche le comunicazioni del Pugliatti, Bottini, Pesce, Grechi, Mazzoni, Panunzio, Funaioli, Galli, Corso, De Feo ecc. Molte e suggestive idee sono state presentate e discusse. Gli atti del Congresso dimostrano come sia vivo e in movimento il corporativismo agrario].

BIAGI B. — *Lineamenti di economia corporativa.* Corso di lezioni - (Università Commerciale « Luigi Bocconi » di Milano e Istit. Super. di Scienze Econ. e Commerciali di Bologna). Padova, Cedam, 1936. XIV, pp. XX-369.

[Di questa opera sarà fatta la recensione in uno dei prossimi fascicoli].

BORSI U. — *Elementi di legislazione sociale e del lavoro.* (Manuali dell'ordinamento corporativo. Collana a cura della Scuola di perfez. n. discipline corporative di Bologna). Bologna, N. Zanichelli, 1936. XIV, pp. 310.

BILLI G. — *Stato corporativo e sanzioni ginevrine.* Firenze, « La Nuova Italia », 1936. XIV, pp. 73.

[Scritto d'occasione: sommaria esposizione dei principî etici politici ed economici dello Stato corporativo cui fanno seguito un capitolo « Italia, Etiopia, Società delle Nazioni » e poche pagine su la « resistenza »].

Commonwealth Bureau of Census and Statistics, Canberra, Australia. — *Labour Report,* 1934, n. 25. Canberra, february 1936, pp. 177.

Comune di Milano. — Ufficio di Statistica. — *VII Censimento generale della popolazione. Indagine sulla fecondità. Indagine sulle abitazioni,* 21 aprile 1931, IX. Milano, Archetipografia, 1935, XIV, pp. V-135.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

CONSIGLIO V. — *La crisi del sistema*. Palermo, Officine Poligrafiche I.R.E.S. 1935, XIII, pp. 199.

[Raccolta di scritti già comparsi su « L'economia Italiana ». Nei quattro capitoli: « Problemi della teoria », « Problemi monetari », « Problemi dei rimedi », « Problemi del sistema », si raccolgono saggi di argomento vario, ma prevalentemente monetario del quale il C. ha più diretta e precisa conoscenza. Fastidiosi i troppo abbondanti errori di stampa].

CROSARA A. A. — *Concorrenza e corporazione*, corso di lezioni. (Facoltà Fascista di Scienze politiche. Collana di studi fascisti n. 27-28). Perugia, R. Università degli Studi, 1935, XIII, pp. V-110.

[Gli economisti italiani quando sono arrivati ad una cattedra, spesso e volentieri non leggono più; e quando sono ancora in cammino, fanno finta di non leggere, per non urtare quelli che saranno chiamati a giudicarli. E' dunque probabile che questo volumetto, ispido e puntuto, del Crosara finirà col passare sotto silenzio. E sarà peccato. Perchè il Crosara con logica stringente mette a nudo molte contradizioni latenti nella teoria del costo e dell'offerta in regime concorrenziale, che dal Marshall dal Pareto dal Chapman hanno accettato con passiva acquiescenza mentale i nostri studiosi. Così il progresso scientifico si fa più lento e più faticoso. Di corporazione il Crosara parla soltanto nell'ultima pagina, ma non per questo il titolo è inesatto: perchè la critica ai correnti pregiudizi economistici conduce, nel suo aspetto positivo, a uno schema teorico che è schietta economia corporativa].

DE AMICIS G. — *Uno sguardo d'insieme alla giurisprudenza del lavoro nell'anno 1935* (estratto). Milano, 1936, XIV, pp. 21.

DE VERGOTTINI M. — *Sul calcolo delle variazioni stagionali dei fenomeni economici*. (Pubblicaz. della R. Università degli studi econ. e commer. di Trieste, vol. III). Trieste, R. Università ed., 1935, XIV, pp. 192.

Distribuzione (La) delle merci in Italia. Struttura e costo. (Sezione Italiana della Camera di Commercio intern. Relazione presentata in occasione del Congresso della Camera di Comm. intern. a Parigi, 24-29 giugno 1935), anno XIII, pp. 190 con tavole.

[E' la relazione di una inchiesta condotta dal Comitato Nazionale della Distribuzione (costituito nel 1933 dalla Sezione Italiana della Camera di Comm. Internaz.) secondo un piano generale stabilito dal Bureau International pour l'étude de la distribution. La rilevazione, come è osservato nella prefazione, non è nè completa nè perfetta: essa si è limitata a due rami di commercio, i generi alimentari e gli articoli di abbigliamento; inoltre, il numero delle aziende che hanno fornito dati è abbastanza ristretto. Tuttavia bene ha fatto il Comitato a non rinunziare al poco, non potendo darci il molto, perchè « il poco non è disprezzabile là dove non c'è ancora niente ». Anche con queste limitazioni, la relazione sarà consultata con interesse e profitto).

Federazione tra le Casse di Risparmio del Piemonte. — *Annuario 1935*, XIII, vol. V, Torino, Sten, 1935, XIII, pp. 163 con tavole, diagrammi, bilanci, etc.

[Il grosso volume consta di due parti: la prima costituita dalle relazioni annuali sull'attività svolta dalla Federazione e dalle singole Casse federate, la seconda rappresentata da uno studio su « Le Casse di Risparmio e le crisi » che per la compiutezza e la elaborazione dei dati stati-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stici raccolti è un notevole contributo alla letteratura sull'argomento. Trattasi della relazione presentata al II° Congresso Internazionale del Risparmio (Parigi 20-25 maggio 1935), a firma di G. Broglia, E. Masetti e G. Fenoglio (estensore), ed è stato provvido pensiero della Federazione stamparla in appendice al volume].

FEDERICI L. — *Sanzioni.* (Problemi contemporanei XI). Torino, G. Einaudi ed., 1936, XIV, pp. 173.

FERRARINI S. — *L'interesse nell'assicurazione* (estratto). Pisa, Nistri-Lischi, ed. 1935, XIII, pp. VIII-87.

GARBAGNATI E. — *Intorno alla rivendita forzata immobiliare.* Pubblicazioni della Università Cattolica del S. Cuore, serie seconda: scienze giuridiche vol. L, Milano, Soc. Editr. « Vita e Pensiero », 1936, pp. 37.

GRAGNANI C. — *La moneta nelle Colonie inglesi del Nord America (1607-1775).* (Raccolta di studi a cura dell'Istituto di pol. econ. e finanziaria della R. Università di Roma). Bologna, N. Zanichelli, 1935, XIV, pp. 183.

GRIZIOTTI B. — *Vecchi e nuovi indirizzi nella Scienza delle Finanze* (estratto). Padova, Cedam, 1935, XIII pp. 114.

GUISAN L. — *La place du contrat collectif de travail dans le système de droit suisse.* Essai de systématique juridique à propos des art. 322 et 323 C.C. (Thèse). Lausanne, Imprim. La Concorde, 1936, pp. 188.

JANNACCONE C. — *Prezzi e mercati.* (Collezione di opere scientifiche a cura della Rivista « La Riforma Sociale »). Torino, G. Einaudi ed. 1936, XIV, pp. 375.

[Di questa opera sarà fatta la recensione in uno dei prossimi fascicoli].

KAWAN L. — *Gli esodi e le carestie in Europa attraverso il tempo.* (R. Accademia Naz. dei Lincei. Pubblic. della Commis. ital. per lo studio delle grandi calamità, vol. III). Roma, Tip. della R. Accademia d. Lincei, 1932, X, pp. XV-504.

Lavoro (Il) commerciale nella giurisprudenza. (Collana di propaganda e studi della Confed. Fascista dei Lavoratori del Commercio, 5). Roma, anno XIV, pp. 233.

LEVI L. R. — *I Comitati intersindacali e l'azione corporativa del P. N. F.,* (estratto) Roma, 1936.

MARANINI G. — *Classi e Stato nella Rivoluzione francese.* (Facoltà Fascista di Scienze politiche. Collana di Studi Fascisti n. 32-40). Perugia, R. Università degli Studi, 1935, XIII, pp. 593.

MORI E. A. — *La riforma costituzionale.* La Spezia, Tip. Moderna, 1935, XIV, pp. 6.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

MORI E. A. — *Rivoluzione ed espansione*. La Spezia, Tipogr. Moderna, 1935, XIV, pp. 10.

MORTARA G. — *Le relazioni economiche internazionali dell'Italia « dopo le sanzioni »* (estratto). Milano, Istit. per gli studi di politica internazionale, 1936, XIV, pp. 9.

Opera (L') della Magistratura nelle controversie del lavoro. Dati statistici e principali questioni trattate dal 1926 al 1933. Relazione del Guardasigilli al Capo del Governo (estratto). Roma, Istit. Poligr. d. Stato, 1934, XII, pp. 27.

PACCES F. M. — *Corso generale di Aziendaria. Vol. I: Introduzione agli studi di Aziendaria*. Roma-Torino, Istituto Aziendale Italiano, 1935, XIII, pp. XIV-248.

PALOMBA G. — *Equilibrio economico e movimenti ciclici secondo i dati della sociologia sperimentale*. Napoli, Casa Editrice E. Jovene, 1935, XIII, pp. VIII-215.

PERETTI GRIVA R. — *L'impiegato ha diritto di ottenere l'indennità di anzianità in luogo della pensione contrattuale?* (estratto). Milano, 1936, XIV, pp. 6.

Reati (I) contro l'ordine del lavoro nella relazione del Guardasigilli al Capo del Governo. (Estratto). Roma, Istit. Poligr. d. Stato, 1934, XII pp. 20.

RÈPACI F. A. — *Le finanze dei Comuni, delle Provincie e degli Enti corporativi*. (Collezione di opere scientifiche a cura della Rivista « La Riforma Sociale ». Torino, G. Einaudi ed., 1936, XIV, pp. 332).
[Da recensire in un prossimo fascicolo].

Saggi di Scienze Assicurative pubblicati dalla R. Università di Pisa sotto la direzione dei professori Leonida Tonelli e Lorenzo Mossa, 1 volume. Pisa, Nistri-Lischi, ed., 1935, XV, pp. (VI)-200.

STALIN J. — *Speech at the First Ale Union Conference of Stakhanovites*. Moscow, Cooperative Publishing Society of Foreign Workers in the USSR. 1935, pp. 26.

TAVIANI P. E. — *Decadenza del Capitalismo* (estratto). Savona, S.T.E.R, 1935, pp. 18.

TAVIANI P. E. — *I conflitti del lavoro*. Milano, Soc. Editr. « Vita e Pensiero », 1935, pp. 16.

Gerente responsabile: Dott. WIDAR CESARINI SFORZA
Stab. Tip. FRATELLI STIANTI - Sancasciano Val di Pesa (Firenze).